CODICE NAPOLEONE

DILUCIDATO

PER USO DELLO STUDIO DELL' ABATE

LORETO APRUZZESE

PROFESSORE DELLO STESSO CODICE NELLA REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDJ DI NAPOLI.

T. O. M. I.

Ciò che è bello e grande appartiene a tutt' i governi, e a tutt' i secoli.

Galdi Pensieri sull' Istruz. pubbl. Cap. II.

NAPOLI 1812.

Nella Tipografia di MICHELE MIGLIACCIO.

Strada S. Biagio a' Libraj accosto la Chiesa de' SS. Filippo, e Giacomo num. 117.

Jurisprudentiam non a Praetoris edicto, ut plerique sua aetate fecerint, neque e XII. tabulis, sed penitus ex intima philosophia petendam. Cic. de legib. l. 5.

A SUA ECCELLENZA REVER.

MONSIGNOR

D. BERNARDO DELLA TORRE

VESCOVO DI LETTERE E GRAGNANO GRAN VICARIO DI NAPOLI COMMENDATORE DEL REAL ORDINE DELLE DUE SICILIE &c.&c.&c,

Eccellenza,

Ho l' onore di presentare a Voi questo mio qualunque siesi travaglio sul Codice Napoleone, che costituisce la nostra legislazione. Non basta: ardisco anzi di consecrarlo al vostro nome. Non sentirete già da me, che io, così facendo, mi sia argomentato di apprestargli un Mecenate, il quale il sottragga da' lividi morsi della maledicenza, e della invidia. Una cantilena cotanto antica, tanto frequentemente ripetuta, e passata oramai a sentire gran fatto del rancidume, non potrebbe, che apportar della noja. Neppur mi vedrete intertener punto nel

* rian-

riandar quelle cose tutte, che a gloria, e laude vostra tornar potrebbero. Quandochè io ciò facessi, potrei sì bene offendere la vostra modestia; ma sarei poi ben sicuro di smentire perfettamente il rimprovero di quel dotto Uomo (*), il quale facendo di tutti un fascio, dicea, che le iscrizioni lapidarie, le orazioni funebri, e le lettere dedicatorie non sono, che l'opera dell'adulazione. Diffatti il vostro famigeratissimo Teopompo circondato degli applausi de' dotti, ed encomiato per l'esatta dialettica con cui restano svelati gli artifizj degli eretici, e posti nella più chiara luce l'inconseguenza de' loro raziocinii: la dotta, ed erudita Orazione di rendimento di grazie per lo stabilimento della Reale Accademia di Scienze, che la repubblica letteraria tanto applaudì: l'opera de' Caratteri degl' increduli, di cui i Novellisti romani confessarono, che ogni elogio sarebbe scarso ai meriti dell' illustre autore: il piano da Voi formato per il buon

(*) Fu questi l'abate Buonafede conosciuto sotto il nome di Agatopisto Cromaziano nella sua rarissima opera sulle conquiste.

buon regolamento de' Seminarj : piano nel quale vinconsi a vicenda l'ordine, ed il sapere: e a dir corto, senza tessere il catalogo di altre vostre opere tutte erudite, e piene di sana filosofia, il governo di questa vasta, ed illustre Archidiocesi, decorato dal virtuoso corredo della dottrina, e della prudenza, del zelo, e della mansuetudine; tutti monumenti son questi, i quali soli, mentre da un canto depongono delle vostre non volgari cognizioni, e fanno il più compiuto elogio delle vostre virtù, basterebbero anche soli dall'altro a trar fuora di ogni sospetto qualunque lode abbenchè somma.

Dirò dunque, e dirò il vero, che avendo io scritto sul Codice Napoleone a bene de' Giovani, ad altri meglio, che a Voi, amico tanto, e protegitore della Gioventù studiosa, non avrei saputo consecrarlo. D'altronde il rispetto, che a Voi mi stringe, qual mio Superiore, e più ancora quel sentimento di gratitudine, che con mano benefica stampaste indelebile nel mio cuore, erano quel doppio titolo, che imponeva a me l'obbligo di rassegnarvi questo picciol tributo, a Voi il dritto di esiggerlo.

So,.

So, che le opere del Galilei, i travagli del Newton, e le politiche riflessioni del Segretario di Firenze sarebbero proprie a render paga la sublimità de' vostri talenti, e a corrispondere alla vastità delle cognizioni vostre: ma siccome poche zolle di terra ammucchiate per la costruzione dell'ara, poche spighe, e poche frutta offerte dall' Uomo in olocausto alla Divinità furono più volentieri gradite perchè figli delle ingenuità del cuore, che i superbi Tempj prodotti o dalla vana ostentazione, o dalla folla superstizione: così mi auguro, che offerendo a Voi questi tenui frutti del mio scarso talento con sincerità di cuore, non siate per isdegnarli. Piacciavi dunque di aggradirli: il solo vostro gradimento formerà tutto il pregio dell'opera, che vado a pubblicare.

Ho la gloria di essere colla più distinta stima, e profondo rispetto

Di V. E. R.

Napoli 29. Maggio 1812.

Divotiss. Obbligatiss. Servitore vero
Loreto Apruzzese.

INTRODUZIONE

Il Codice Napoleone, che richiama a se tutti gli sguardi dell' Europa, e costituisce una nuova Legislazione, nell' atto c'induce ad esaminarne i principj, e le regole, che derivano dal rapporto delle leggi, onde dare al pubblico un esteso, e ragionata interpretazione di ciò, che nel medesimo si contiene; ci determina eziandio a premettere alcune nozioni necessarie alla retta intelligenza di siffatta novella legislazione, mettendo, cioè, in veduta il motivo, che indusse il Legislatore a compilarlo, e qual sistema egli adottasse per riuscire nell' intento.

Mancava alla Francia un Codice, che fosse di norma alle azioni degli uomini, e che fosse adottato dall'intera Nazione; priva quindi di principj fissi, e di regole vaga, ed incerta, fluttuava negl' immensi, e difficili spazj della legislazione: osservavasi diffatti con orrore, che nell' atto un'individuo francese riguardava per guida il diritto scritto, un' altro riconosceva

la costumanza; ma e nell' uno e nell' altro sistema incontravansi delle complicate, e pressochè innumerevoli suddivisioni, che ne intralciavano il complesso in modo che ne rendevano dubbia, e difforme l' applicazione. Basterà solo osservare, che si contavano al di là di centottanta costumanze generali, l' estensione delle quali era più, o meno ristretta, secondo la diversità delle giurisdizioni, e queste stesse trovavansi in alcuni luoghi modificate con delle altre particolari osservanze municipali. Tutte intanto differivano siffattamente tra loro, che il Cancelliere d' Aguesseau reputò pressochè impossibile l' esecuzione del progetto formato da Bourjon di compilar dalle costumanze un diritto comune. Ed in vero tutti coloro, che s' imbatterono nel piano di Bourjon, uniformaronsi al sentimento d' Aguesseau.

Il diritto civile Francese variava in ragion de' luoghi. La giurisprudenza de' parlamenti, gli usi locali diversamente modificavano il diritto Romano, ch' era la fonte, e l' origine del diritto scritto della Francia. A chi è ignota la differenza, che passava tra la giurisgrudenza stabilita dal parlamento di Parigi, e quel-

quella del parlamento di Tolosa? Chi non sà la diversità della legislazione fissata dal parlamento di Lione, del Torese, e quella di Bellogiovese, e del Maconnese? Questa si avvicinava più al diritto stabilito dalle costumanze; quella presso a poco accostavasi alle leggi Romane. Ma era forse questa la sola diversità? Una farragine di leggi locali aveano anche la loro osservanza: le ordinanze, e gli editti de' Sovrani formavano eziandio una mole non indifferente di leggi, e con ragione può dirsi, che il popolo Francese non presentava al certo un quadro uniforme delineante una nazione, che obbediva ad un solo Sovrano; ma diviso in tante nazioni diverse, quante erano le diverse leggi, che ne determinavano i diritti, e ne regolavano le fortune.

Conobbe il Governo Francese questo mostruoso dissordine, che deturpava la propria legislazione. Desiderò non solo, ma più volte tentò di richiamare all'uniformità le leggi regolatrici della Francia; ma lungi di stabilirsi un sistema completo di legislazione civile, cercavasi solo di riempire qualche vuoto, che

credevasi essere di maggior ostacolo alla spedizione delle liti, ed al conseguimento della giustizia. Diffatti l'ordinanza di Blois, e quella di Moulins sebbene a prima vista sembrino dirette a rendere uniforme la legislazione per ciò, che riguarda i testamenti, e le donazioni; pure è forza convenire, che appieno non esauriscono il loro oggetto; mentre si limitano o a prescrivere delle formole, o ad enodare de' dubbj, che d'intorno a tali materie potevano insorgere. Ma ciocchè desta la meraviglia maggiore è per appunto il vedersi, che le massime nelle già dette ordinanze adottate, non sono uniformi nè a' principj del dritto Romano, nè a quei delle costumanze, ma sono sibene modellate sugli usi ricevuti. Ed ecco come le leggi del Principe fanno parte di una legislazione senza neppure costituirla.

Pria di Carlo VII. vi furono de' Sovrani, che designarono de' codici, onde rendere uniforme la legislazione, eppure sembra, che questo Sovrano sia stato il primo, che di proposito si fosse impegnato per un tale oggetto. Di fatti ne formò il progetto, e volendone gittare le basi, nell' anno 1453. diè fuora una sua ordi-

dinanza datata da Moutil-le Tours, colla quale prescrisse, che tutte le costumanze sarebbero scritte, e redatte da Patrizj di ciascun paese, indi esaminate, ed autorizzate dal gran Consiglio, e dal Parlamento. Sappiamo da Dumoulin non essere stata questa, che un'opera puramente preparatoria, e che il disegno di quel Principe nel riunire tutte le costumanze, fu quello di formare una legislazione, la quale fosse uniforme, e generale. Luigi XI. desiderò ancor egli, che una legislazione uniforme formasse la giurisprudenza de' suoi stati; che i pesi, e le misure fossero le stesse nella vasta estensione del territorio francese; ed ordinò, che le costumanze tutte in un sol volume fossero raccolte. Errico III. incaricò Barnaba Brissonio per lo stesso oggetto. Questo celebre letterato pubblicò la sua opera intitolata: *Basilique, et du Code d' Henri III.* Si mandarono degli esemplari a tutt' i parlamenti per esaminarsi colla facoltà di aggiugnere ciò, che credevasi necessario, e togliere quello, che riputavasi superfluo: ma nell' atto che quel Sovrano ideava di dare a quell' illustre lavoro tutta l' autorità, e la forza di legge; le guerre di religione, e la

morte di Errico III. , e di Briffonio delufero le fperanze de' Popoli. Vi fu poi tra gli altri Sovrani fucceffori, chi progettò un piano generale di legislazione, e chi un piano parziale, ma niuno riufcì nell' intento (Merlin *en fon repertoire mot Code civil*). Finalmente il Prefidente Lamoignon dopo lunghe, e ferie conferenze avute co' più favj giureconfulti francefi, e co' più rinomati letterati de' fuoi tempi, fece la collezione degli arrefti, offiano decreti del parlamento, e come dice il gran Agneffeau, venne a formare il grande, ma difficile difegno di ridurre a perfetta confonanza tutte le coftumanze della Francia. Ma con difpiacere dobbiamo dire, che le provvide cure di Carlo VII., non che quelle di Luigi XI., e l' impegno di Lamoignon non produffero il dovuto effetto per i tanti oftacoli, che fi frapponevano, e per le tante intricate difficoltà che s' incontravano.

S' ideò nell' anno 1789. migliorare la legislazione gallicana; e febbene fi foffero emanate delle leggi utili, e falutari, non furono però quefte dirette a render uniforme la legislazione,

ne, ma piuttosto a dar un pronto riparo agli abusi più sensibili, e più gravi. Furono successivamente pubblicate altre leggi vaghe senza che si fosse pensato alla compilazione di un Codice, che potesse esser di norma a tutta la nazione francese. Ed infatti in Agosto dello stesso anno fu pubblicata la legge abolitiva de' feudi. In Ottobre dell' anno 1792. si diè fuori la legge distruttiva de' fedecommessi. Nello stesso anno fu emanata la legge divorziale: e nell' anno 1794. si chiamarono alla successione insieme co' legittimi i figli naturali. Si fecero in seguito delle altre leggi, delle quali l' una l' altra annientava. Poteasi dire con ragione ciò, che disse Pomponio della legislazione Romana dopo di essere stati scacciati i Tarquinj, cioè, che se la Francia pria di quell'epoca era governata con una moltiplice, e difforme congerie di leggi, in quel momento poi il popolo Francese *incerto jure utebatur*. Tutta la nazione desiderava una nuova legislazione, ma non ancora pe' Francesi era giunto il momento della loro legislativa regenerazione. Ciocchè però comparir deve maraviglioso, è per appunto il ve-

vedere, che quanti progetti di leggi facevansi, tutti trovavansi difettosi, e mancanti.

Or chi non conosce, che guardato il popolo Francese sotto il rapporto della legislazione, non presentava punto la immagine di quella nazione gloriosa, ed illustre, qual era, e qual meritava di essere? Gli uomini riuniti in un corpo di Nazione ne' loro politici rapporti non devono essere separati in più popoli ne' loro rapporti privati. Egualmente è cittadino il Parigino, che il Provenzale. L'identità nazionale non è perfetta, allora quando con diverse leggi si regola il cittadino, che fissa il domicilio in Parigi, da quello, che lo stabilirà in Lione. Interessa lo stato, che i cittadini siano egualmente riuniti col medesimo ligame. Non devesi essere parziale più per un circondario, che per un altro; nè bisogna guardare come diverso l' interesse della nazione da quello di una provincia. Le dissenzioni interne, e le guerre civili sono le inevitabili conseguenze di un sistema così vizioso. Le leggi differenti, disse M. Portalis, generano tumulti, e confusioni tra' popoli, che vivono sotto del medesimo governo, ed in una continua comuni-

nicazione. La moltiplicità delle leggi rese la Francia nello stato di tali turbulenze, che le simili presso delle altre nazioni non si possono rinvenire. Un Codice dunque che riducesse questa informe massa di leggi a certi determinati principj, era la grande opera da desiderarsi. La vetusta età non ci presentò un uomo tanto singolare, che avesse potuto eseguire un si grande disegno. Il secolo decimo nono ebbe la gloria di averlo a noi dato nella persona dell' Imperadore de' Francesi Napoleone il Grande.

Due erano, al dire del celebre Portalis, gli grandi ostacoli, che impedivan la formazione di un codice di nuova, ed uniforme legislazione. Quello, cioè, della nobiltà ereditaria, e quello delle mani morte. E' vero, che in Agosto dell'anno 1789. fù proclamata l' eguaglianza de' diritti, ed annientata la nobiltà ereditaria: che colla legge de' 9 Giugno 1790. si abolirono le primogeniture, e si eguagliò la sorte di tutt' i figli, siano primogeniti, o secondogeniti, siano maschi, siano femmine: e che in Agosto del 1799. fu data altra direzio-

ne

ne agli affari delle mani morte: ma si domanda: tali leggi colpirono perfettamente nel segno? Restituì la calma alla Francia? Ma a che ridire delle cose accadute a' giorni nostri, e rinnovare una piaga per tal modo da esperta mano guarita, che non solo non ha lasciato vestigio, o segno veruno della ferita, ma par, che abbia fatto verificar quel: *Forsan et haec olim meminisse juvabit*.

Innalzato appena il Grande Napoleone al governo della Francia, guardò egli con paterno occhio lo stato infelice del suo gran Popolo. Politico non men, che Guerriero, e sommo egualmente nell' arte di governare, e di vincere, conobbe assai bene, che i disturbi interni, più che gli esterni poteano infelicitare, e rendere schiava una nazione. Composte per poco l'esterne discordie; conchiusi, ed ultimati i trattati colle potenze straniere, si determinò a dar mano alla grand' opera. Considerò, che il Popolo francese non era una nascente nazione, che assolutamente avesse avuto bisogno di una legislazione tutta nuova. Tra' popoli civilizzati di Europa avea la Francia il primo luogo: sicchè non altro fu il suo disegno, se non quel-

le

lo di rendere uniforme, ed eguale in tutto il territorio francese la legislazione, che disegnava di pubblicare. Ma come ciò ottenere? Conobbe questo Genio regolatore dell'Europa, che una legislazione senza la sua base filosofica sarebbe sempre informe, sempre varia, sempre mutabile. Quindi si fu, che dando un colpo saggiamente, ed utilmente fatale alle moltiplici, e differenti leggi, ond' era agitata, più che ordinata, la Francia, dettò un novello Codice di leggi, colle quali prendendo per oggetto la giustizia, e l' equità naturale, seguendo da vicino le regole del dritto delle genti, e troncando con sagge disposizioni quelle incertezze, che derivando dall' oscurità, e da' vuoti della Romana giurisprudenza, prodotto aveano tanti dubbj, e tante contese, eguagliò per tal modo le ragioni, ed i dritti del Cittadino, che gl' immensi suoi popoli non presentassero, se non l' immagine di una grande famiglia dipendente da un capo solo, e degna di una eguale attenzione. Ma siccome abbiamo accennato, che la legge non dovea darsi ad un popolo nascente: che avea la Francia i suoi

Co-

Codici di leggi imperfette : e che com' essi erano, aveano nel giro di tanti secoli formato in certo modo il costume francese : non volendosi quindi omettere cosa, che non potesse giovare alla sua grande Nazione, fece Egli ben esaminare gli antichi Codici delle leggi francesi, e libbrò nella sua bilancia politica tutti gli antichi statuti. E siccome il Console Cambaceres avea dapprima presentato un nuovo progetto di legislazione, fu anche questo sottoposto alla discussione. Le vaste sue vedute erano dirette a felicitare un popolo, alla direzion del quale l' Ente Supremo lo avea destinato.

Instancabile egli sempre nell' impegno di dare al suo popolo una uniforme legislazione, formasi il progetto del novello Codice, e saggio assai piucchè tutti gli Eroi dell' antichità, lo sottopone all' esame della Gran Corte di Cassazione di Parigi, delle Corti di Appello dell' Impero Francese, del Tribunato, e del Comitato legislativo. Stabilisce a tal effetto una commessione di quattro più celebri giureconsulti, dando ad ognuno la facoltà di proporre delle difficultà, e de' dubbj, perchè la

gran

gran opera riuscita fosse a norma del disegno, e non fluttuasse in mezzo alle oscurità, e agli intrighi, a' quali sono soggette le legislazioni. Ed ecco, che in men di un'anno la Francia, e propriamente nel dodicesimo anno del suo nuovo governo si trovò nel possesso di un' opera da tanti secoli desiderata, da tanti Sovrani intrapresa, da' popoli sospirata, e dal dotto Aguesseau creduta impossibile: Ecco in poco tempo atterrato quel muro di divisione, che tra' confini dello stesso Impero divideva Provincia da Provincia, e Cittadino da Cittadino. Fu quella l'epoca, in cui la Francia potè presentare la immagine di una Nazione unita, e fu quella l'epoca, nella quale potè gloriarsi di avere una legislazione, la quale a ragione dir si potesse; *fons universi juris*. Un' impresa di tal fatta esser dovea l'opera dell'immortale Napoleone, il cui nome solo non fa invidiare i Numa a Roma, i Licurghi a Sparta, i Ciri alla Persia, i Tolomei all'Egitto, ed a dir corto i legislatori più saggi, ed i più illustri all'antichità, ed al Mondo,

Questo nostro Regno, questa più bella parte dell'Italia, che fu come il pomo contrasta-

to

to in tutt' i tempi, da tutt' i popoli Greci, Romani, Goti, Longobardi, Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Germani, e Spagnuoli languiva parimenti quasi nello stesso disordine di legislazione; mentre tutt' i Sovrani, che dominarono in queste floride regioni, tutti ci lasciarono le loro leggi: l'aggregato quindi di tante leggi diverse, e spesso tra loro contrarie, conosciute sotto i nomi di leggi Romane, Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, Privilegi, Riti, Dispacci, in vece di essere un Codice ordinato ad accertare di un popolo culto, ed illuminato, il dritto, presentava un centone indigesto, e disordinato, diretto a gettarlo in una incertezza, ed eterna confusione. Si sa, che una folla di leggi è sempre il testimonio della corruzione di uno Stato: e se a questa massa complicata, ed informe si aggiungono le moltiplici consuetudini locali, i tanti diritti in opposizione de' principj della natura, e generalmente in opposizione del bene sociale, gli usi così detti della nuova, e vecchia maniera, di Nilo, e Capuano, che inducevano una ineguaglianza di dritti

ti tra' popoli di uno ſtato ſteſso non ſolo, ma di una medeſima Città, non potrà non comparire difforme, e raſsomigliarſi a quel moſtro di cento teſte, e di cento braccia, che ſolo alla favola era permeſso d'immaginare. Si conobbe da Carlo III. un tal guaſto, e ideò di darvi un pronto, e ſollecito riparo, ſapendo, che ove non vi ſono leggi fondamentali, non potrà eſservi ſcienza del giuſto, e dell'ingiuſto, nè modo di praticarla: ordinò ben toſto la compilazione di un Codice, che portar doveſse il nome di Codice *Carolino*; ed il celebre noſtro Giuſeppe Cirillo fu incaricato a compilarlo. Il nuovo Codice fu formato; ma o ſia perchè nell' ordine delle umane coſe i beni ſono ſempre e più rari, e più tardi de' mali, o ſia perchè quel Principe fu chiamato ad altri deſtini, inutili reſtarono i ſudori dell' immortale Cirillo, e continuò l'antica farragine di leggi promulgate da diverſe Dinaſtie a deturpare la noſtra patria legiſlazione.

Aveva però la Provvidenza deſtinato un Genio, che occupar doveva il Trono di queſto Regno, e dettar nuove leggi alla bella Napoli, abolendo tutte quelle idee di legiſlazione dettate

 dal-

dalla barbarie, dall' ignoranza, e dall'errore. Di fatti non tantosto l' invitto nostro Re lasciò le rive della senna, è prese le redini del Governo, penetrò i tanti disordini, ne' quali era la nazione avvolta per la moltiplice congerie delle nostre leggi. Conobbe la fluttuanza de' giudizj de' magistrati, la frode, la versuzia, il delitto. Ravvisò il vasto ammasso di falsi principj, di gerghi legali, di parole dubbie, e di formole scrivanesche: e volendo fare argine alla piena de' disordini, che da ogni parte ci soverchiava per difetto di una buona costituzione; e penetrato di quella gran sentenza di Tacito = *In corruptissima civitate plurimae leges*, emular volle le premure del suo augusto cognato l' Imperadore de' Francesi, e con decreto de' 22. Ottobre 1808., ordinò, che il *Codice Napoleone* dal primo di Gennaro 1809. divenisse il diritto vegliante del Popolo Napoletano. Ecco svanito quel mostro di cento teste, e cento braccia; Ecco dileguata quella densa nube, che ci teneva immersi nell' oscuro, nel dubbio, nell' incerto: eccoci in una parola nel felice possesso di quel prezioso deposito, che senza di-

diſtinguere luogo, grado, condizione, mette il cittadino di ogni claſſe ſotto l'impero della ſteſſa legge, e ſotto la giurisdizione di un giudice iſteſſo.

Ma un' opera di tanta eccellenza non dovea formare lo ſtudio, e la ſola occupazione de' dotti. Conveniva, che una nuova legislazione abbenche ſoſtenuta da una ſana filoſofia, e baſata sui principj del diritto naturale, aveſſe dovuta apprenderſi nell' idea ſua originale ſmaſcherata da que' tanti miſteri, ne' quali era inviluppata l'antica, e render i giovani iſtruiti a peſare la ſorte di un popolo intero nella bilancia della giuſtizia, onde ſtabilir ſolidalmente la felicità pubblica, e fiſſar per ſempre la pace de' Cittadini. Ed ecco il perchè l'Auguſto noſtro Sovrano ſempre pio, ſempre giuſto, e ſempre intento a voler, che a niuno mancaſſero de' mezzi d' iſtruzione, con decreto del primo Gennaro di queſto anno, annuendo alle premure del ſempre degno, ed impareggiabile ſuo Miniſtro dell' Interno il Conte Giuſeppe Zurlo, i cui ſublimi talenti, le cui rare virtù, ed inarrivabili cognizioni, lo rendono l'ammirazione de' Filoſofi, l'invidia de' politici,

 il

il decoro della Patria, e la gloria della Nazione, sanzionò il progetto da esso lui rassegnato; e con ciò venne a stabilire la rigenerazione di questa antica Università degli studj, arricchendola di nuove cattedre, e tra queste ne determina una per la nuova legislazione, ossia per la spiega del Codice Napoleone, a regger la quale, con decreto del dì 1. Gennaro 1812., fu destinato l' autore del presente travaglio.

Attendeva intanto la Francia la promulgazione del nuovo Codice: e siccome sembra, che per una strana fatalità l'uomo sia nato per vivere sempre ravvolto ne' pregiudizj; così nella formazione del Codice Napoleone se si fossero tenute le medesime vedute, che seguirono gli antichi legislatori, in vece di toglier si i disordini, sarebbonsi piucchemai aumentati; fu dunque d'uopo compilare un Codice, che fosse chiaro nelle sue massime, preciso nelle definizioni, scritto nella lingua patria, e ristretto in un picciolo volume, onde non fosse la scienza arcana di pochi, ma tutti potessero apprenderla, e ritenerla a memoria. Si vedevano

no intanto insorgere delle quistioni, e cercava ognuno di sostenere il proprio sentimento. V' era chi avrebbe voluto, che il nuovo Codice contenesse la serie de' casi tutti, che mai potessero occorrere, e che il ministero del giudice ad altro non dovesse estendersi, che alla ricerca del caso espresso nel Codice, e farne immediatamente l' applicazione. Eravi ancora chi volea, che il novello Legislatore dovesse obbliare quanto mai trovavasi stabilito dalle antiche leggi, e dettare delle disposizioni di tutto nuovo conio, come se gli altri popoli fossero stati negativi ad ogni sorta di sapere, e come se la saviezza fosse stata incompatibile co' tempi de' nostri maggiori. Queste opinioni, e pretensioni dappertutto assurde, vennero dalla Commessione rigettate. E' vero, che non bisogna fare delle leggi inutili; queste screditarebbero la certezza, e la maestà della legislazione: mà un grande Stato, com' è quello della Francia, stato in parte agricola, ed in parte commerciante, e che presenta il quadro di ogni specie d' industria, non potrebbe esser regolato co' leggi tanto semplici, che possono solo convenire ad una nazione povera,

e mal ridotta. Diffatti la semplicità delle leggi Xmvirali dovè subire delle mutazioni, allorchè Roma dilatò i suoi confini oltre l'Italia. Dovè allora necessariamente cominciare a distinguersi il dritto scritto, e non scritto. Lo stesso ci presentano ancora le istorie intorno all'origine della legislazione delle altre nazioni. Alla Francia dunque, ove la legge obbligar doveva non un popolo povero, e nascente, ma sì bene una nazione ricca, civilizzata, ed industriosa, la prima tra' popoli dell' Europa. Alla Francia, ripeto, come sarebbonsi potuto dare delle leggi semplici tanto, quanto lo furono pel popolo nascente di Roma, o per la picciola Sparta, ed Atene? Non fu creduto proprio, che per semplicizzare le leggi, avesse dovuto formarsi una legislazione incompleta. Si cercò quindi di modellare la nuova legislazione sulle regole del dritto di natura, e delle genti, e si ordinò, che in mancanza di leggi positive, alla santità della legge naturale si dovesse ricorrere.

Il preveder col nuovo Codice tutt' i casi, che mai possono svilupparsi, sarebbe stato un la-

lavoro piuttosto da leguleo, che da saggio legislatore. La legge deve portare le sue vedute sul generale; e allorchè ha di già fissate le massime, ed i principj generali, e determinate opportunamente l'eccezioni anche per via di regole generali, non vi è cosa, che possa dirsi fuora delle disposizioni della legge; imperciocchè non può esservi caso, il quale non sia colpito dagli stessi principj, o dall'eccezioni stesse. Chi potrebbe redarguir di oscitanza un legislatore per aver lasciata la decisione di particolari quistioni all'arbitrio del Giudice? Chi non sa quell'aureo assioma: *Ubi est eadem legis ratio, idem jus statuatur oportet?* I bisogni della società sono così varj, la comunicazione tra gli uomini è così attiva, i loro rapporti sì estesi, che riesce impossibile al legislatore il tutto prevedere. Che anzi nelle stesse sue particolari decisioni possono occorrere de' casi non preveduti, nè perciò si condannerà la provvidenza della legge. Come mai si può prevedere la corruzione de' costumi, e le fasi politiche, alle quali può esser soggetta una nazione? Quindi saviamente Lok autore del Codice per la *Carolina* opinò, che la du-

rata delle leggi non dovesse oltrepassare l'anno centesimo, avendo forsi ciò appreso dal divino Platone, il quale assegnò lo stesso periodo alle leggi. Una mole infinita di cose deve abbandonarsi necessariamente alle regole generali di diritto; si devono stabilire de' principj fecondi in conseguenze, ma non discendere a de' dettagli particolari. Questo è ciò, che propor si dee un saggio Legislatore. Quindi presso tutte le nazioni civilizzate si vede un deposito di massime generali a fianco de' loro Codici ad imitazione de' Romani Legislatori, che inserirono nel loro Codice il titolo *de Regulis juris*. Ecco dunque il perchè nella nuova legislazione si vede adottato il principio di dover la Gran Corte di cassazione, ed in seguito il Consiglio di Stato occuparsi sul miglioramento della legislazione per quegli articoli, i quali esiggessero un maggior sviluppo, o altra riforma qualunque. Permette la civile potestà potersi dagli uomini culti scrivere de' commentarj sulle leggi, per così raccogliere qual ingegnosa ape le loro osservazioni, e formarne col tempo novelle leggi.

D' al-

D' altronde poi le raccolte de' giudicati de' diversi Tribunali, e corti dello Stato, sono come una face vivissima, atta a rischiarare qualunque dubbio, e qualunque incertezza, che da' casi particolari potesse presentarsi; e si sa quanto in ogni tempo presso tutte le nazioni sia stata rispettabile l' autorità delle cose sempre uniformemente giudicate, ossia quell' *auctoritas rerum perpetuo judicatarum*.

Insulsa parimenti venne a riputarsi l'opinione di coloro, i quali pretesero, che un nuovo Codice avesse dovuto contenere cose del tutto nuove senza punto apparir in esso orma alcuna delle disposizioni contenute nelle leggi Romane, e nelle costumanze; non vedendosi adattato l' esempio di Solone, e di Licurgo, che si dedusse in compruova dell' assunto, sulla credenza, che questi due Legislatori avessero sopra nuovi principj basata la loro legislazione. E con ragione il celebre Portalis nel suo discorso preliminare al Codice fece rilevare l' inganno, in cui erano, in credere, cioè, che tutto possa esser nuovo. Egli è questo un errore brillante, che ad esempio del fulmine brucia quello stesso luogo, che illumina. Non è cer-

è certamente vero, che Solone, e Licurgo formarono nuove legislazioni: furono queste modellate su' i costumi de' Spartani, e degli Ateniesi. Diffatti Solone stesso diceva non doversi dare ad un popolo leggi, che non fossero adattate alle loro abitudini. Ma più: le antiche nazioni erano assai isolate, ed erano staccate da que' rapporti, ne' quali ora sono le nazioni Europee; il commercio esteso colle nazioni Estere; il costume diverso; il diverso pensare di oggi non comportavano affatto una nuova legislazione, la quale in tutto facesse crollare il grave, e solido edificio delle antiche leggi. Ma esaminiamo la storia, ch' è la fisica sperimentale della legislazione. Questa c' istruisce, che tutt' i legislatori hanno rispettato gli usi antichi de' popoli, a' quali si voleva dar legge. Ed invero cosa mai furono le leggi decemvirali? Certamente, che le dodici tavole non racchiusero solo le leggi de' Greci, ma compresero ben anche gli antichi costumi de' Romani. Le leggi sulla patria potestà, sul pagamento de' debiti, non erano certamente d' istituzione Greca.

Nel-

Nella Francia le celebri ordinanze del Cancelliere de l' *Hopital*, e quelle di Luigi XIV., non altro presentavano, che una scelta esatta delle disposizioni le più savie, che si rinvengono negli antichi costumi, ed antichi depositi delle leggi Francesi. Federico II. della famiglia de' Svevi, Imperadore, e Re Filosofo, cosa fece nel formare il suo Codice? Ridusse a metodo le regole, ed i principj, che erano stati adottati da' suoi popoli; non si dipartì dalle leggi Romane, che aveano civilizzati gli Europei; ma non lasciò di mira il diritto Longobardico.

Cosa mai fu la *costituzione in aliquibus* tanto celebre, e famosa presso di noi? Una modificazione del diritto Longobardico. Questo escludeva in tutto le femmine dalla successione paterna: colla sua costituzione Federico ritenne la esclusione, ma solo in concorso de' maschi. Eppure quel Principe volle dare a noi Napoletani una nuova legislazione; ma lungi dal distruggere tutto l' antico, cercò solamente di rettificare gli abusi. Ma il quadro del popolo Napoletano all' epoca di Federico II. non era così vistoso, come l'era quello della nazione

Fran-

Franceſe nell'epoca, in cui Napoleone il Grande diſegnò dare alla medeſima una nuova legislazione. Ma perchè riandare gli antichi faſti de' legislatori? Ne' tempi a noi più vicini abbiamo un Federico II. Re di Pruſſia, che diſegnò la uniformità della legislazione per i Pruſſiani: e ſebbene non aveſſe promulgato che un progetto preliminare di legislazione, ſeppe però geloſamente cuſtodire, e ritenere tutte le maſſime ricevute, ed ebbe a cuore di conſervare anche i coſtumi locali. Non ſi doveano dunque col *Codice Napoleone* eliminar dall' Impero tutte le leggi degli antichi Franceſi. Diſſe con molta ſenſatezza Portalis, eſſere le teorie novelle il ſiſtema di qualche individuo, e che le maſſime antiche ſono lo ſpirito de' ſecoli. E' coſa dunque utile in una nuova legislazione conſervare quanto nelle antiche leggi ſi trova di bello, e di buono, togliendo ſoltanto ciò, che è vizioſo. La razza degli uomini non finiſce; rinaſce in ogn' iſtante ſenz' alcuna ſorta di comunicazione tra una generazione, e quella, che la rimpiazza. Le generazioni in ſuccedendoſi ſi meſcolano, s' intralciano, e ſi confondono. Un Legislatore, che fiſſaſse le ſue iſti-

tu-

tuzioni solo a ciò, che può esser naturale nel suo Impero, non osservando i rapporti de'suoi popoli colle nazioni estere, non avendo presente il passato, farebbe cadere il suo popolo in un annichilamento. Conobbe il Genio regolatore, che per quello riguarda i cambiamenti, e le riforme in materia di leggi, i secoli dell'ignoranza sono il teatro degli abusi; i secoli di Filosofia non sono che il teatro degli eccessi.

Or se una legislazione non può esser semplice; se non può comprendere tutt' i casi, che possono occorrere; se finalmente non dev' essere distruttiva degli antichi costumi, ma deve solo corriggerli, ed emendarli: ed essendosi nel nuovo Codice camminato con queste vedute; si deve conchiudere, che i costumi della Francia, le ordinanze, le leggi pubblicate dall'assemblea costituente sieno stati i materiali, co' quali il novello Codice è stato delineato; vedendosi di già conservato dalle ordinanze tutto ciò, che tende a stabilire l'ordine essenziale della società, che mantiene la decenza pubblica, la sicurezza delle proprietà, e la prosperità in generale. In somma quanto vi era di buono nel-

le

le costumanze, nelle ordinanze, nelle leggi fatte dall'assemblea, tutto è stato mantenuto; e si può francamente dire, che la nuova legislazione ha formata una specie di transazione tra il diritto scritto, e le costumanze, e si è pattuito, dover restare l' antica legislazione, quante volte non sia in contraddizione colla nuova; e che l' una abbia a ricevere lume dall' altra, l' una abbia l' altra a modificare, senza urtare coll' unità del sistema, e collidersi collo spirito generale.

Compilato il Codice civile su queste vedute, ed esaminato con tanta profondità, non è certamente a temersi, che abbia a restare cambiato. Una legislazione, che poggia su di una base filosofica, non è soggetta a' cambiamenti. Quindi pronunziò nel colmo della sua saviezza Napoleone il *Grande*: *il Codice civile è il risultato della giustizia civile*; *sarà eterno*. Parole son queste degne di essere scolpite a caratteri d'oro su tavole di cedro, e di bronzo, per assicurarne una eterna memoria. In generale: il Codice sarà immutabile nella sua sostanza: se le circostanze de' tempi esigeranno l' emen-

l' emendazione di alcuna delle maſſime quivi ſanzionate, la G. Corte di Caſsazione ne provvocherà la riforma.

Con queſti felici auſpicj, con queſti eſordj i più proprj per imporre, e per guadagnar la moltitudine, non potrà certamente il nuovo Codice non eſser unito alle acclamazioni, ed a' voti del pubblico: e nell' atto che acquiſterà la maggiore influenza ſulla perpetuità dell' ordine legale, conſerverà un certo grado di ſtabilità, e di perfezione atto a garantirlo dagl' inſulti del tempo, e dal torrente delle vicende, che di continuo ſogliono agitare i corpi politici.

CODICE NAPOLEONE

TITOLO PRELIMINARE.

L'Uomo è tenuto ad osservare sì le leggi civili, che le naturali. Queste perchè impresse nel nostro cuore, non hanno bisogno di pubblicazione. Le civili per essere osservate debbono pubblicarsi. Come in altro caso si potrebbero mandare in esecuzione? E' vero, che l'ignoranza del dritto non scusa; ma ciò vale, quando la legge è stata pubblicata, è si può presumere essere arrivata alla cognizione del popolo: prima dunque di pubblicarsi si erra nel fatto, non già nel dritto.

Art. 1

Ecco perchè nell'Articolo 1. del Codice Napoleone dicesi, che le leggi obbligano in forza della pubblicazione. Il tempo che deve scorrere tra la pubblicazione, e la notizia del popolo è diverso secondo il vario sistema adottato da' Legislatori. Il Codice Napoleone adotta il sistema progressivo di un giorno da tra-

scorrere dopo quello della promulgazione, aggiungendone poi altrettanti, per quante decine di miriametri sono lontani que' sudditi, che devono la legge osservare (*Art.* 1.) (1).

Questa regola non ha luogo che per le leggi. Per quello, che riguarda i decreti Imperiali, un avviso del Consiglio di stato approvato dall' Imperadore nel dì 25. Pratile ann. 13., ed inserito nel bollettino num. 812. decise (2): Che i de-

(1) Miriametro è misura francese, e corrisponde ad un di presso a sei miglia Napoletane. Vedi il decreto de 19. Maggio 1811. sul nuovo sistema delle misure.

(2) Secondo il sistema adottato al presente dal Governo Francese, bisogna far distinzione tra leggi, e decreti Imperiali: sistema ricevuto anche dai nostri Sovrani. Nell' imperio francese, sotto nome di legge s' intende un decreto del corpo legislativo fatto secondo le formole prescritte della costituzione, ossia *senatus* consulto organico de' 28. Floreale an. 12, cioè 18. Maggio 1804. Le formole sono. 1. Il progetto a nome dell' Imperadore dai membri del Consiglio di Stato sarà proposto al corpo legislativo,

2. Il corpo legislativo lo invia alle respettive sue commissioni, secondo richiede l' oggetto della legge. (questa seconda solennità fù fissata dal *senatus* consul to

i decreti inseriti ne' bollettini siano obbligatorj in ciascun dipartimento dal giorno, in cui sarà seguita la distribuzione nel capo luogo. Per quelli poi non inseriti ne' bollettini, o che non

 so-

---

to organico concernente l'organizzazione del corpo legislativo de' 19. Agosto 1807. Nel primo articolo si ordina doversi il corpo legislativo classificare in trè Commissioni: Commissione legislariva civile, e criminale. 2. Commissione amministrativa interna. 3. Commissione delle finanze. Ciascuna è composta di sette membri presi dal corpo legislativo) La commissione darà il suo voto relativo all' adozione, o rifiuto del progetto, ed esporrà al corpo legislativo il motivo, del perchè sia stato adottato, o rifiutato. 4. Il progetto così discusso deve esser approvato dalla maggior parte del corpo legislativo ricevuto almeno in due terzi. Così combinata la legge diverrà indi obbligatoria mediante la pubblicazione, che se ne farà dall' Imperadore. I decreti imperiali sono que' stabilimenti, che si fanno dall' Imperadore o di moto suo proprio, o a relazione di qualche corpo amministrativo, o di un Tribunale. Questi devono subito eseguirsi senza osservare le distanze fissate dal Codice, e lo stesso vale anche per le risoluzioni, ossiano avvisi del Consiglio di Stato approvati dall' Imperadore, che avrà autorizzato lo stesso per l' interpetrazione di qualche legge, che presentava

qua-

fono indicati dai loro titoli, faranno obbligatorj dal giorno, in cui faranno comunicati alle perfone, che riguardano, o per mezzo della pubblicazione, affifsi, o fignificazioni, o per altri modi ufati da chi è incaricato per l'efecuzione. Nell'articolo 15. del regolamento fulla formazione delle leggi, e decreti, contenuto nel bollettino del noftro Regno del 1806. num. 175. fi danno delle regole uniformi al Codice Civile. Nell'articolo 16. anche dello fteffo bollettino fi prefcrive, che i Reali decreti fi devono efeguire dal giorno della loro data, fe non vi è appofto altro termine. Con altro Reale decreto de'11. Maggio 1811. fi diffe, che il difpofto dell'articolo 15. della legge de' 17. Settembre dell'anno 1806. relativo alla promulgazione delle leggi, refta efpreffamen-

---

qualche dubbio. Quefti avvifi del Configlio di Stato fono anche praticati preffo di Noi, e molti fe ne vedono nel corpo de' noftri bullettini delle leggi. Nell'articolo 1. della citata legge de' 17 Settembre 1806. (*artic.* 1.) fi dà il modo, come in quefto Regno di deve fare il progetto della legge; da chi proporfi; e come difcuterfi nel Configlio di Stato.

mente prescritto per tutt' i Reali decreti, che conterranno disposizione Legislativa di qualunque natura. Si ordina solo non farsi la pubblicazione della legge, e decreti pria che non sieno trascorsi dieci giorni dal dì, che saranno segnate; tranne il caso, che un termine diverso sia a ciò fissato nelle stesse leggi, e decreti. Frattanto saranno inserite nel foglio ufficiale.

La legge deve servire di norma per le azioni da farsi da' cittadini: dunque deve riguardare il tempo futuro, e non già il passato; ed ecco perchè l'articolo 2. dice, che la legge non dispone, che per l'avvenire: essa non può avere effetto retroattivo. Di fatti il passato può lasciare in noi de' desiderj acerbissimi, ma pone termine a tutte le incertezze. Il solo avvenire è incerto nell' ordine della natura, e sarebbe rendere l' umanità più infelice, se col sistema della legislazione cangiar si volesse ancora l' ordine della natura, e cercar di far rivivere un tempo, che ha già dileguato i nostri timori. Aurà però la legge forza retroattiva, quando così avesse il Legislatore comandato, o pure la nuova legge abolisse l' antica, come immorale, ed antipolitica; o finalmente fosse inter-

petrativa delle leggi antecedenti. Vedi Voet ad *Pandect. tit. de leg. & consuetutid.*

Se la legge forma la norma delle azioni da farsi, e deve prescriversi da quello, che ha la legittima autorità sopra de' sudditi, necessita quelle distinguere. Le leggi o sono reali, o personali. Le prime sono quelle, le quali trattano immediatamente delle cose senza considerare le persone, che le possegono. Di tal natura sono le leggi fondiarie, sull' ipoteca, successione ec.: le seconde sono quelle, che fissano lo stato delle persone, e per conseguenza, i diritti, ed i doveri che derivano dallo stato medesimo, come quelle del matrimonio, e della potestà paterna. Queste due specie di leggi producono diversi effetti, come si rileva dall' articolo 3. Vi sono anche le leggi di polizia, e sono quelle, che mantengono l' ordine, e la tranquillità dello stato. Queste leggi formano una parte del dritto pubblico. Ora nell' articolo 3. del Codice Napoleone si contengono queste tre specie di leggi. Dicesi nel principio, che tutti quelli, che dimorano nel territorio dell' Impero devono osservare le leggi di Polizia, e di sicurezza. Gli estranei

so-

ono tenuti all'offervanza di tali leggi, perchè si considerano, come sudditi accidentalmente nel mentre dimorano nel territorio dell' Impero. L'ospitalità, che la legge li concede, domanda tale riconoscenza. Il francese è tenuto all'offervanza di tali leggi, finchè è nel territorio dell'Impero. Ne resta sciolto tostochè sarà gito altrove coll' intenzione di ritornare o no: ecco una legge di polizia, quale però non obbliga gli Ambasciadori delle potenze estere. Il diritto delle genti regola questi. Ma siccome il Principe ha dritto non solo sopra delle persone, ma ben anche sopra de'fondi, perciò lo stesso articolo decide, che i beni immobili, ancorchè posseduti dagli stranieri, sono soggetti alle leggi Francesi. Ha il Principe su di tali beni il dominio eminente, in forza del quale, senza offendere la proprietà de' particolari, impone de'dazj per utile dello Stato. Ed invero qual'è il territorio, che forma lo Stato? I beni de' particolari considerati in massa: perciò può lo stesso servirsi di tali beni per qualche oggetto di pubblica utilità. Ecco una legge reale. Seguono le leggi personali.

Un suddito non cessa di esser tale, allorchè

esce da' confini dell' Impero . Quindi è tenuto all' osservanza di quelle leggi , che riguardano lo stato , e la capacità delle persone : ecco la differenza tra la legge di polizia , e la personale . Un Francese dunque , che volesse contrarre matrimonio in paese straniero non può ciò fare , se prima non aurà compito l'anno decimo ottavo . Se però uscisse dall' Impero con animo di non tornare , e perdesse la qualità Francese , o per la naturalizzazione acquistata nel paese straniero , o per altre cause , per le quali si perde la qualità Francese , allora neppure alle leggi , che riguardano lo stato, o la ridetta capacità, sarebbe tenuto . (*Vedi Corso di dritto novissimo tom. 1. pag. 49.*) Le leggi di polizia obbligano sì li Francesi , che gli stranieri abitanti nell' Impero : Le reali, tutti i possessori de' fondi senza riserva, o che abitano, o che siano domiciliati fuori del territorio. Le personali seguono il francese dounque . Così il francese sempre sarà maggiore nel 21. anno di sua età ; ancorchè sia in un Impero , dove o più tardi , o più presto venisse stabilita la maggior età . Infatti : Se lo stato forma la condizione dell' uomo sareb-

reb.

rebbe assurda cosa il dirsi Tizio in Roma è maggiore, in Napoli è minore. Quì può contrarre matrimonio, in altro luogo poi no. Queste leggi regolatrici dello stato, dei doveri, e de' diritti del Cittadino alcune volte sono permissive, altre volte imperative, ed infine proibitive. L' uomo giunto agl' anni 25. può prendere moglie senza il consenso de' suoi genitori. Pervenuto all' anno 16. può testare, ma per metà di ciocchè disporrebbe, se fosse maggiore: finchè non perverrà all' età maggiore non è capace a poter donare. Ecco dunque, come le leggi personali pe 'l fine, che si propongono, sono permissive, imperative, proibitive: per l' oggetto, al quale si riferiscono, sono leggi di polizia, reali, o personali.

Interessa lo stato il disbrigo delle liti. A potersi conseguire un tale intento si stabilisce, che i giudici sotto pretesto di oscurità, silenzio, insufficienza della legge, non possano ritardare il corso giudiziario, potendosi in caso contrario agire contro di essi, come colpevoli di negata giustizia. (*Art.* 4.). Questo articolo però è applicabile solo alle materie civili, non già alle criminali. Non vi devono essere delit-

ti

ti in fuori di quelli, che la legge caratterizza, e punisce, come tali. Se nelle materie civili non valesse il disposto dell'articolo, allora le leggi, le quali devono servire di fiaccola, per farci caminare con sicurezza, non sarebbero, che altrettanti inciampi, da' quali verressimo arrestati in ogni passo. (*Vedi Corso di dritto novissimo tom.* 1. *in questo art.*).

Per potersi interpetrare la legge nel caso di oscurità bisogna esaminare i discorsi degli oratori, che discussero il progetto, le riflessioni fatte dal Tribunato, e Corpo legislativo. Bisogna quì adottare il detto di Celso(*l.* 17. *de legib.*) *Scire leges non est verba legum tenere, sed vim, & potestatem*. (*Vedi Pigeau sul Codice Civile tom.* 1. §. 7. *sulla formazione, e promulgazione delle leggi*).

Ma qual' è la pena? Sarà condannato ad una multa non minore di 200. franchi, e non maggiore di 500., e coll' interdizione dall' esercizio delle funzioni pubbliche per 5. anni almeno, e per venti al più. (*Cod. penale art.* 185.). Come si proceda, e da chi. (*Vedi Cod. proc. art.* 505. *fino a* 516.).

Nell' art. 5. si stabilisce, che le sentenze non deb-

debbano essere formate in modo di disposizione generale, o di regolamento; e questo si è fatto, acciò i Magistrati non si arrogassero il potere legislativo, il che verrebbe a verificarsi, se potessero far degli stabilimenti, co' quali si dovessero decidere controversie, che potrebbonsi portare nel loro Tribunale. La legge è un atto di Sovranità: la decisione è un atto di giurisdizione.

La quiete dello stato dipende dall' osservanza delle leggi civili, e morali. Nell' esaminare le leggi, bisogna vedere, quali sono quelle, che riguardano il bene de' cittadini individualmente considerati, e quali quelle, che riguardano il bene de' medesimi, considerati, come componentino la società. Quelle formano un dritto privato, queste il pubblico. Al dritto privato ognuno può, mediante le convenzioni far mutazione: ognuno può rinunziare al suo vantaggio, così i fidejussori rinunziano al benefizio della escussione, della divisione, ma niuno de' fidejussori potrebbe rinunziare allo stabilimento, che il fidejussore si possa obbligare *in duriorem causam*. Nella stessa maniera nel titolo della comunione de' beni si stabilisce non poter la stessa cominciare in altra epoca, in fuori di quella,

che

che fissa la celebrazione del matrimonio. Ecco perchè dunque nell' art. 6. si stabilisce, che le leggi, le quali interessano l'ordine pubblico, ed il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni.

LIBRO I.

delle persone.

TITOLO I.

Del godimento, e della privazione dei diritti civili.

CAP. I.

Del godimento de' diritti civili.

IL nuovo Codice è diviso in trè libri. Il primo tratta delle persone: il secondo, e terzo delle cose; cioè l'oggetto del libro secondo è quello di dare la divisione delle cose, e la varia modificazione delle medesime: il terzo stabilisce i modi come si possa acquistare su

di

di quelle il dominio ; e come il proprietario ne possa disporre. Tace delle azioni, cioè de' mezzi a poter nella Città conseguire ciocchè ci spetta. Il Codice di procedura ha per oggetto tale materia.

Il nome di Cittadino si prende in un senso largo, o stretto. Nel primo s'intende quello, che spetta ad un Impero, qual individuo dello stesso : in questo si considera come un individuo, che forma parte di un qualche Comune. Siccome vi sono de' diritti, che spettano a tutt' i nazionali ; ve ne sono di quelli, che possono godersi soltanto dagl' individui di una Città ; Così il diritto di poter pretendere alle pubbliche cariche è proprio di tutt' i nazionali : quello poi di essere eletto per le cariche comunali, come per sindaco, o per decurione, spetta solo agl' individui di una determinata Città. Nello stesso modo si deve rimarcare la differenza, che passa tra dritto politico, e dritto civile. Quello deriva dal dritto pubblico, e determina la facoltà, e la capacità di un individuo considerato, come cittadino : Questa facoltà in Francia si chiama *Droit de cité*. Sono quei dritti, che la costituzione attacca alla quali-

lità di Cittadino. Consistono nella facoltà di dare il suffragio nell'assemblee de' dipartimenti, ed essere nelle medesime eletto per l' esercizio delle pubbliche cariche. Questo diritto non compete a tutt' i Francesi, ma solo a quelli, che hanno le condizioni del sesso, dell' età, dell' iscrizione civica. Il diritto civile per lo contrario è descritto, e fissato dalla legge civile comune a tutt' i francesi siano o no cittadini. Questo non è in effetto, che la capacità relativa alla proprietà, concessa per diritto privato ad un individuo considerato, come semplice regnicolo, ed indipendentemente dalle capacità politiche. Il godimento de' diritti politici suppone quello de' diritti civili, perchè suppone la qualità di regnicolo; ma il godimento de' diritti civili non suppone quello de' diritti politici, giacchè questo godimento è indipendente dalla qualità di cittadino. Così non si può essere Cittadino Francese senza essere francese, ma si può essere francese senza essere cittadino. La donna, il minore di ventun' anni; l' interdetto non hanno la capacità a poter occupare le cariche, ma possono essere eredi, posso-

no

no trasmettere ad altri la loro successione. Si vede dunque, che in Francia niuno può godere de' diritti politici, se non sia Cittadino, ma si possono godere de' diritti civili senza aver a pretendere a' politici. Quindi il forestiere autorizzato a domiciliare in Francia, pria di dieci anni passati nell' acquistare la qualità francese, goderà de' diritti civili, cioè potrà far testamento, donazione ec., ma non potrà occupare cariche politiche. Lo straniero residente nell' Impero goderà de' diritti comuni a tutti gli uomini, cioè avrà l' uso del diritto delle vendite, locazioni. Sono questi dritti, che competono per gius delle genti. Questi anche diconsi diritti politici, ma comuni a tutti gli uomini, e differiscono da' diritti politici proprj di una nazione. (*Vedi Connano lib.* 1. *cap.* 6. *del drit. civil.*). (*Vedi Corso di dritto novissimo tom.* 1. *cap.* 1. *godimento de' dritti civili*),

Ciò posto è facile l' interpetrazione dell' art. 7. ove si legge, che l' esercizio dei diritti civili è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale non si acquista, nè si conserva, che in

con-

conformità della legge costituzionale (1). Nell' art. 8. poi si stabilisce, che qualunque francese goderà de' diritti civili. Dal detto apparisce, che i soli cittadini, o i forastieri autorizzati pel

(3) Nell'articolo 3. dell'atto costituzionale de' 13. Dicembre 1799., ecco quando viene disposto: Il forastiero diverrà Cittadino francese dopo d'aver compito l'anno 21., ed aver dichiarato di fissarsi in Francia, e sia stato ivi residente per lo spazio di anni dieci. Il *senatus consulto* de 18. Settembre 1802. ammette al godimento dei diritti di Cittadino francese dopo un'anno di domicilio quello, che abbia prestato de' segnalati servizj alla Francia. Nella costituzione del nostro Regno sta ordinato (*art.* 2., che i forastieri, che renderanno; o che hanno reso de' servigj importanti allo stato, che porteranno nel suo seno de' talenti, e delle invenzioni, e delle industrie utili, che formeranno de' grandi stabilimenti, ed avranno acquistati de' beni stabili, che pagano una contribuzione fondiaria almeno di cento docati annui, potranno essere ammessi a godere del diritto di Cittadinanza. Questo diritto sarà loro accordato per mezzo di un atto del Re reso sul rapporto del Ministro dell'Interno, inteso il Consiglio di Stato. Nell'articolo 3. si stabilisce, che nessuno può occupare impieghi civili, se non sia nato nel Regno, e se non vi abbia acquistato il diritto di Cittadinanza conforme a quanto è stato prescritto nell'articolo precedente.

pel domicilio ſono quelli, ch' entrano a parte del godimento de' diritti civili. I ſoli nazionali poi, o tali dichiarati godono dei diritti politici concorrendo le qualità del tempo, età, coſcrizione civica. L'eſſere nato in Francia da un foraſtiero non dà il godimento de' diritti civili, ma ſoltanto eſſendo divenuto maggiore può reclamare dentro l'anno, da che ha compito l'anno ventuneſimo, la qualità di franceſe (*Art. 9.*). Si vede dunque ricercarſi due condizioni: la prima, ch' eſſendo divenuto maggiore, deve dichiarare di voler acquiſtare la qualità franceſe: la ſeconda, che deve riſedere nella Francia. Ma queſta dichiarazione innanzi a chi ſi deve fare? Se il nato in Francia ſi trova fuori del territorio, la dichiarazione ſi farà preſſo dell' Ambaſciatore Franceſe reſide nte preſſo di quella potenza ſotto il dominato della quale ſi rattrova: ſe poi ſia dentro i confini dell' Impero, deverrà ad un tal atto innanzi alla municipalità del ſuo domicilio. Ma da qual epoca comincierà l'anno in cui deve entrare nell' Imperio a fiſſare il domicilio? Dal giorno della ſua dichiarazione.

Queſto articolo preſſo di noi ha ſofferta mutazione, mentre nella coſtituzione del noſtro Regno,

 pub-

pubblicata nel dì 8. Luglio 1808. (*Art.* 1.) si è stabilito, che ogni uomo nato nel territorio del Regno è cittadino. Quelli, che sono figli de' francesi, sebbene nati in paese straniero sono riputati come cittadini. I figli nati in paese straniero da un francese, il quale abbia perduta la qualità francese, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte dall'art. nono (*Art.* 10.), cioè devono, avendo compito l'anno ventunesimo reclamare la qualità di francese, purchè risedentino in Francia, e dichiarino la intenzione di fissarvi il loro domicilio. Se poi abitino in paese straniero, devono formalmente dichiarare di voler stabilire in Francia il loro domicilio, ed ivi in fatti lo stabiliscano nel corso di un'anno dall' atto dell' enunciata dichiarazione. Si avverta, che questo stabilimento ha luogo ben anche pe' figli nati da una francese non unita a nodo matrimoniale. Il parto illegitimo segue la condizione della madre (*l.* 15. *de statu hominum*). Ma che si direbbe se fosse nato da una straniera, ed un francese da congiunzione illegittima, ma fosse dal padre riconosciuto? E' francese: ma se non sia

sta-

ſtato riconoſciuto , ma può provare autenticamente eſſer figlio di un franceſe , che godeva la qualità franceſe : diceſi nelle pandette franceſi, eſſer franceſe, ma non ſi adduce alcun'argomento in ſoſtegno della propoſizione. E' maſſima nel dritto, ſeguire la prole illegittima la condizione della madre. La ſtraniera, che ſi marita con un franceſe gode il diritto del ſuo conjuge (*Art.* 12.). La ſteſsa natura del matrimonio domanda, che la moglie abbia à ſeguire la condizione di ſuo marito.

Per intenderſi la dottrina compreſa nell' art. 11., deve ſaperſi, che in Francia vi era il diritto dell' albinaggio, detto *droit d' aubaine*, cioè quella facoltà, che ha il principe di prenderſi le robe de' foraſtieri, che muojono nel territorio del ſuo Impero. Queſto albinaggio reſtò abolito nella Francia per una determinazione dell'Aſſemblea coſtituente nel dì 6. Agoſto 1790.; e ſi fece un' invito, col quale ſi chiamarono l' altre nazioni a fare lo ſteſſo, ma non venne ricevuta la propoſizione, e perciò nel nuovo Codice Art. 11. ſi ſtabilì, che lo ſtraniero goderà in Francia que' medeſimi diritti civili, a' quali ſono, o ſaranno ammeſſi i

11

francesi in vigore de' trattati della nazione, a cui lo straniero appartiene. Veggasi su di ciò (*Locré Esprit du Code Napoleon. in quest' articolo*), che tratta diffusamente una tale materia, e dimostra, come venne fissato l'articolo (1).

Lo straniero autorizzato dall' Imperatore a stabilire il suo domicilio in Francia godrà ivi di tutt' i diritti civili fino a che continuerà a resedervi (*Art.* 13.). S' avverta, che lo straniero non è autorizzato ad esercitare i diritti politici, giacchè non è dichiarato aver acquistata la qualità francese, ma solo acquista l' esercizio de' diritti civili, poichè avendo domandato di voler fissarsi, ed avendo ottenuto il permesso per stabilire il suo domicilio in Francia, ha perduto il diritto, che aveva di esercitarli nella sua patria. Non basta però esser venuto ad abitare nel suolo francese, si ricerca una re-

13

(1) La parola albinato, in francese *aubain*, è composta da due voci latine, *alibi nati*, quindi si dice di quello il quale nacque fuori del territorio francese, cioè lo straniero.

residenza continua, per cui lasciando di risedervi decade dall' esercizio de' dritti civili (1). Sebbene l' articolo dica sino a che continuerà a risedervi, pure si deve intendere di quello, che uscirà coll' animo di non più ritornare. Dippiù si deve intendere di quello, che non ancora abbia acquistata la qualità di francese. Quindi un viaggio, un soggiorno in altro sito non fanno perdere tale qualità, allora lo straniero naturalizzato perderà la qualità acquistata, quando incorrerà in quei casi ne' quali anche il nativo francese la perderebbe.

Può dippiù acquistarsi la qualità francese, quando un Regno venghi conquistato dalle armi francesi, e siasi dichiarato, che quel territorio formerà parte dell' Impero. Questo caso non è espresso nel Codice civile, ma è una conseguenza necessaria del dritto di conquista.

Lo straniero, anche non residente in Francia, po.

(1) Si deve dippiù avvertire, che il dritto politico di cui quì si parla non è quello comune agli uomini tutti, questi non soffrono vicende, e tutti ne godono: essendo connaturali all' uomo.

potrà citarsi avanti i Tribunali Francesi per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un Francese (*Art.* 14.). Quest' articolo deroga a quel principio: *actor sequitur forum rei*. Ma dice Locrè in questo luogo, che una tale modificazione era necessaria, perchè i giudicati emanati da' Tribunali stranieri, non sarebbero stati eseguiti in Francia per mancanza di giurisdizione. Si sostiene però, che allora si possa ciò verificare, quando lo straniero possedesse beni in Francia. Pigeau (*lib.* 2. *tom.* 1. *codice di proced.*) dice, che allora dal Francese si possa esercitare un tale diritto, quando vi fosse un trattato tra le due nazioni, e vi fosse il diritto di potersi reciprocamente convenire ne' loro Tribunali. Ma come si farà la citazione? Niuno può condannarsi senza d'esser inteso. Prima dell' ordinanza del 1667. le citazioni si facevano nelle frontiere. L' ordinanza stabilì doversi fare al Procuratore Regio del parlamento nella giurisdizione del quale abitava il giudice inferiore, che dovea decidere sulla controversia.

15 Il francese potrà esser citato avanti i Tribunali di Francia per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero. (*Art.* 15.) Qui ser-

ferve di bafe il principio: *actor fequitur forum rei*, che non fi confiderò nell' articolo antecedente.

Nell' Art. 16. dicefi, che lo ftraniero, che vorrà convenire un Francefe, purchè non fia caufa di commercio, deve dare la cauzione per il pagamento delle opere de' danni, ed intereffi, che rifultaffero dal proceffo, quando non poffegga in Francia beni ftabili di un valore fufficiente ad afficurare il pagamento. Quefta cauzione è per parte folo dell' attore. Quefto non è un nuovo ftabilimento, ma è figlio di un' antico ufo della Francia. (*Vedi le pandette francefe artic. 16.*)

16

CAP. II.

Della privazione de' diritti civili.

SEZIONE I.

Della privazione de' diritti civili derivata dalla perdita della qualità Francese.

ABbiamo detto di sopra, che l' esercizio de' diritti civili è indipendente dalla qualità di Cittadino, la quale non si acquista, nè si conserva, che in conformità della legge costituzionale. La perdita è volontaria, e necessaria. Quì parleremo del modo, come si possa perdere la qualità di francese volontariamente. Nell' art. 17. si stabilisce perdersi la qualità francese 1. per

17 la naturalizzazione acquistata in paese straniero, cioè se un Francese andando in paese estero, si facesse dichiarar cittadino di quello. In questo caso acquistando una nuova patria rinuncia all' antica: *nemo duarum civitatum poterat esse civis*, dissero anche le Leggi Romane. 2.

Per

Per l'accettazione non autorizzata dall'Imperatore di pubblici impieghi conferiti da un Governo estero. Il Francese coll'aver accettata una carica in paese straniero ha formato un contratto con quella nazione incompatibile colla subordinazione, e fedeltà che deve alla sua patria. 3. Finalmente per qualunque stabilimento in paese straniero con animo di non ritornare. Questo stabilimento è il traslogamento di ciò, che i giureconsulti dissero: *summam rerum, atque fortunarum*. La deliberazione dell' animo di non più ritornare risulta da fatti particolari, che indicano l' intenzione di non più abbandonare quel paese, dove si è trasportata la massa de' beni, e de' suoi affari. Cioè dove si è fissato il principale suo stabilimento a norma dell' articolo 102. Nell' anno nono del nuovo regime francese si propose nel Consiglio la determinazione di voler fissare delle cause dalle quali realmente apparisse l' animo di non più ritornare, ma si lasciò la decisione alla prudenza del Magistrato. (*Vedi Procefs. verb. seance de* 14. *fructidor an.* 9.).

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senza animo

mo

mo di ritornare. Queſt' eccezione è utiliſſima per far moltiplicare le ſpecolazioni commerciali, giacchè per qualunque tempo il Franceſe ſia fuori dell' Impero è ſicuro de' diritti nella ſua patria. Nell' art. 19. ſi aggiunge, che una francese maritandoſi ad uno ſtraniero ſeguirà la condizione di ſuo marito. E' così ſtretta l' unione conjugale, che le perſone reſtando medeſimate tra loro, la donna per eſſere ſubordinata al marito, come capo di tale ſocietà, deve ſeguirlo qual acceſſorio ſegue il ſuo principale. Nell' art. 21. ſe ne adduce un' altra cauſa: il franceſe, che ſenz' autorizzazione dell' Imperatore ſi arrolli alla milizia di potenza ſtraniera o ſi aggreghi ad un corpo militare ſtraniero perderà la qualità di Cittadino. Queſte ſono le cauſe per le quali inſieme col godimento de' diritti civili ſi perde la cittadinanza Franceſe. Non mancano però de' caſi, ne' quali ſi ritiene la qualità franceſe, e ſi perde l' eſercizio de' diritti civili; ma di queſti ſe ne parlerà in appreſſo. Siccome ſi diſſe di ſopra che l' unione di paeſe ſtraniero all' Impero produce che gl' individui dello ſteſſo acquiſtano la quali-

tà

tà francese, il riacquisto della provincia la fà perdere.

Si domanda, se perduta la qualità francese possa quella riacquistarsi, e come. Bisogna distinguere, o il francese per una leggerezza del suo animo, credendo di migliorare la sua condizione perdè la qualità francese facendosi naturalizzare in un paese estero, ed in questo caso l' Art. 18. decide, ch'essendo autorizzato dall' Imperatore a poter ritornare nella Francia immediatamente riacquisterà la qualità francese: così anche la donna maritata allo straniero riacquisterà la qualità francese, essendo restata vedova, abitando nel territorio francese, o pure rientrando nella Francia coll'autorizzazione dell'Imperatore.

Quelli poi, che non per leggerezza, ma per altre mire perverse perdettero la qualità francese, ancorchè autorizzati dall' Imperatore a rientrare nella Francia non riacquisteranno immediatamente la qualità francese, ma devon' adempire a tutte le condizioni imposte allo straniero per divenire Cittadino, il che accade in persona di quelli, che si arrollino in una milizia straniera, senza l' autorizzazione dell' Im-

pe-

peratore o si aggreghino ad una corporazione militare straniera. Questo si contiene nell'art.21. Tratta la legge con più rigore tali persone, giacchè in forza dell' ubbedienza, che si deve alla potenza, al cui servizio è addetto, si pose nel pericolo di combattere contro della patria. Questa previdenza dovea muovere il francese o a rifiutare un tal servizio, o almeno a domandarne l'autorizzazione dall'Imperatore. Sebbene dicesi nell'articolo: restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro i francesi, i quali hanno portato, o porteranno le armi contro della patria; pure ciò s' è detto solo per mantenerle in vigore: non è punito chi col permesso imperiale ritorna.

Gl' Autori delle Pandette francesi sostengono che in qualunque maniere siasi perduta la qualità francese sempre si devono adempire alle condizioni prescritte dalla costituzione per gli stranieri. Questo sentimento è rifiutato ne' motivi della legge, (*Vedi Pigeau elementi civili lib. 1. pag. 161.*).

SEZIONE 2.

Della privazione de' diritti civili in conseguenza delle condanne giudiziarie.

FInora il Codice ha parlato della perdita de' diritti civili in seguito della perdita della qualità francese, accaduta però volontariamente. Incomincia ora a parlare della perdita necessaria di tale qualità a causa di un delitto. L'articolo 22. stabilisce una regola generale, e così si esprime: le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato di ogni partecipazione a' diritti civili, specificati in appresso producono la morte civile. Colui ch'è legalmente condannato per aver disciolto per quanto era in lui il corpo sociale, non ha più diritti a reclamare; la società non lo riconosce più: ella più per lui non esiste; egli vi è morto. Quindi ragionevolmente sotto nome di *morte civile* s'intende la perdita dello stato, che gode il Cittadino. Siccome la vita civile è lo stato di quello, ch'è non solamente membro di una determinata società, ma della socie-

22

tà

tà in generale: così la morte civile è lo stato in cui è caduto un Cittadino mediante una sentenza della Corte Criminale in seguito della quale perde non solo il godimento de' diritti civili, e politici dell' individuo della nazione di cui era membro; ma della società in generale. Quello, che in Francia ha violato col delitto il diritto della società in generale, viene riputato ragionevolmente indegno de' privileggi, che la società gli accordava. Sebbene presso dell'altre nazioni venghi forse considerato qual membro loro, pure però in Francia questa considerazione non si ha verso del morto civilmente. Lo straniero in Francia è vero, che non gode nè dei diritti politici, nè dei civili proprj del francese: ma viene però considerato qual spettante ad una nazione, e si rispetta nella di lui persona il dritto delle genti, e perciò per dritto di ospitalità si danno al medesimo quei ajuti, che la ragione non deve negargli. (*Vedi Pigeau Codic. Civile lib. 1. delle persone, della vita, e morte civile pag. 165. 166.*). Quei delitti, pe'quali si perde l' esercizio di qualche diritto civile, o anche la degradazione civica, come si vede nel Codice

pe-

penale, non producono, che una morte civile imperfetta. Così il pubblico funzionario, che abusa della sua potestà, restando destituto del suo impiego non perde lo stato civile, e perciò non soffre la morte civile. Non ostante però di esser certa questa divisione de' delitti, cioè, che alcuni producono la morte civile, ed altri la privazione di qualche civile vantaggio, pure di questi ultimi quì non se ne parla; e resta riservato al Codice penale. Nell'articolo 23. dicesi, che la condanna alla morte naturale, produce la morte civile. Nell'articolo 26. dicesi: la morte civile comincia dal giorno dell'esecuzione reale, o pure in effigie. Nel esaminarsi questi due articoli sembra, che s'incorra in qualche antimonia. Diffatti, se la semplice condanna alla morte naturale producesse la morte civile, si capirebbe facilmente doversi intendere del tempo intermedio tra la sentenza, e la esecuzione della medesima; ma nell'articolo 26 si dice, che la morte civile comincia dal giorno dell' esecuzione, ed in conseguenza, come si può intendere morto civilmente quello, a cui è stata realmente tolta la vita? Svanisce la difficoltà

col

col leggersi attentamente l'articolo 26. , che parla dell'esecuzione reale , o in effigie . Potrebbe accadere, che seguita la sentenza di morte , il reo fuggisse , allora l'esecuzione si deve fare in effigie , ma realmente il reo vive , e viene considerato come morto civilmente . (*Vedi Locrè tom.* 1. *Esprit du Cod. Napoleon pag.* 375.).

La morte civile produce i seguenti effetti descritti nell'articolo 25. : Per la morte civile il condannato perde la proprietà di tutt'i suoi beni: la successione si apre in vantaggio de'suoi eredi , come se fosse morto naturalmente , e senza testamento . Ma che si dovrebbe dire, se pria della condanna avesse fatto testamento ? Restarebbe di niun'uso , non avendo il testatore la capacità nel tempo della morte, e dicesi nella romana legge : *incidit in casum , in quo nequit incipere* .

Non può acquistare successione , nè trasmettere a questo titolo i beni , che appresso gli fossero pervenuti .

Non può disporre de' beni in alcuna guisa , sia per donazione tra vivi , sia per testamento,

ne

nè può riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per causa di alimenti (1).

Non può essere testimonio in un atto solenne, ed autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio.

Non può stare in giudizio, nè per domandare, nè per difendersi, fuorchè sotto il nome, e col Ministero di un Curatore speciale, nominato dal Tribunale, avanti il quale è stata l'azione introdotta.

Egli è incapace di contrarre un matrimonio, che produca alcun effetto civile. Quello, che avesse contratto precedentemente, è disciolto in quanto ad ogni effetto civile. Ma alla moglie si deve la soprauvivenza promessa nelle tavole nuzziali? Si questionò di molto: ma poi si decise per l'affermativa. (*Ved. Processo verbale Seance du 24. thermid. an. 9. p. 86*).

Il Codice non ha soggiunto, che possa l'al-

 tro

(1) La legge finge esser morto quello, che incorse in una condanna, che produce la morte civile, ma non essendo realmente così, vuole, che sia garantito ne' diritti degl' alimenti.

tro conjuge passare alle seconde nozze. Questo si è lasciato alla coscienza propria il deciderlo. Il contratto civile è sciolto; può però il conjuge restare nel legame naturale, e resta sempre legato dalla forza del Sacramento, che pe' principj religiosi è indissolubile.

Il consorte, ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni, e delle azioni, alle quali si farebbe luogo per la morte naturale.

Ma la numerazione degli effetti prodotti dalla morte civile, che si vede nell' articolo 25. è limitativa, o enunciativa, per cui, oltre della descritta privazione, se ne potesse aggiungere qualche altra? Molto si quistionò su di questo articolo, ma poi si conchiuse esser la descrizione enunciativa, e non già limitativa. (*Vedi Locré Esprit du Code Napoleon, tom. 1. pag.* 384.).

Si domanda: se oltre alla condanna della morte naturale, quella alle altre pene produca, o no la morte civile? L' articolo 24. così si esprime: le altre pene afflittive perpetue non 24 producono la morte civile, se non quando la legge lo determini. Presso di noi il Codice pena-

nale francese non ancora è stato sanzionato, e perciò nulla possiamo dire sulle altre pene perpetue, se producono, o no la morte civile. Abbiamo però la legge de' 20. Maggio 1808., emanata da Giuseppe Napoleone, la quale stabilisce nell'articolo 53., che la condanna ad una pena perpetua di deportazione, o di ferri produca la morte civile. Lo stesso è deciso nell'articolo 18. del Codice penale francese. Le condanne a' pubblici lavori a vita, e alla deportazione produrranno la morte civile. Si deve però avvertire, che per subirsi la morte civile, la pena deve essere afflittiva, e perpetua. La morte civile è una finzione, e perciò deve eguagliarsi agli effetti della morte naturale. La finzione deve imitare la natura. Siccome non possiamo in parte vivere, ed in parte morire; così se si ammettesse, che una pena temporanea avesse a produrre la morte civile, ne seguirebbe, che nella durata della pena la persona sarebbe considerata morta, indi si dovrebbe stimáre vivente: è tanto vera una tale dottrina, che in Francia era adottato il principio, che sebbene per indulgenza del Rè fosse stata commutata la pena, e da perpetua fosse di-

 chia-

chiarata temporanea, pure il condannato sempre qual morto civilmente veniva riputato. Il principe mutava la pena, e non lo stato. (*Vedi Merlin reportoire mot mort. civil.* §. 2. *p.* 368.).

Ma si domanda dippiù: in qualunque maniera seguirà la condanna alla morte naturale, e se ne farà l'esecuzione, sempre il condannato subirà la morte civile? Bisogna avvertire, che la condanna si può fare in due maniere, o in contradittorio, cioè essendo il reo presente, o pure in contumacia, cioè essendo il reo assente.

26 L'esecuzione di questa sentenza in contradittorio può essere, o reale, o in effigie. Quando la condanna è in contradittorio, o che l'esecuzione sia reale, o che sia in effigie, immediatamente il reo è dichiarato morto civilmente, ed allora la morte naturale assorbisce in se la morte civile (*Art.* 26.). Se poi la condanna sia in contumacia, non segue immediatamente la morte civile, non ostante che la sentenza sia eseguita in effigie, ma prenderà il suo vigore dopo l'elasso di cinque anni, nel corso de'quali il condannato può presentarsi (*Art.*

27 27.). Nel giro di questo quinquennio i condannati in contumacia saranno privi dell'e-

ser-

ſercizio de' diritti civili, ſino a che ſi preſentino in giudizio, o vengano dentro tale tempo arreſtati. I loro beni ſaranno amminiſtrati, le loro ragioni promoſſe, come quelle degli aſſenti (*Art.* 28.). Toſtochè il condannato in contumacia ne' cinque anni, o ſi preſenterà volontariamente, o verrà in queſto termine preſo, la ſentenza ſarà annullata *ipſo jure*. L' accuſato ſarà reſtituito nel poſſeſso de' beni, e nuovamente giudicato; e ſe colla nuova ſentenza egli è condannato alla medeſima pena, o ad una pena diverſa, che porti egualmente la morte civile, eſſa non avrà luogo, che dal giorno dell' eſecuzione della ſeconda ſentenza (*Art.* 29.). Il paſſato è obbliato. Il condannato è un ſemplice accuſato; la ſua innocenza, o la ſua reità è ancora dubbiosa. Il ſecondo giudicato è quello, che deciderà del ſuo deſtino.

28

29

Che ſe poi nel ridetto quinquennio non foſſe ſtato nè arreſtato, nè ſi foſſe preſentato, ma dopo i cinque anni ciò foſſe ſeguito, e veniſſe condannato ad una pena, la quale non produceſſe la morte civile, rientrerà in tutt' i ſuoi diritti civili pel tempo avvenire, e dal giorno, in cui ſarà comparſo in giudizio; ma

la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti, che avea prodotti la morte civile nell' intervallo decorso, dopo la scadenza de' cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio (*Art.* 30.). Essendo condannato alla stessa pena, produrrà il suo effetto la prima sentenza, oppure riacquisterà i suoi diritti fino à che non si pronuncierà la seconda sentenza, e questa verrà eseguita? La legge non si spiega formalmente intorno a tale questione; ma dal modo, come sta concepita, sembra doversi rispondere negativamente: l'articolo prevede il solo caso, in cui sia assoluto, e così lo ripristina ne' suoi diritti; ma è massima, che *qui dicit de uno, negat de altero*.

Quindi ne viene, che tutti i diritti eventuali, che doveano esercitarsi dentro del quinquennio, col ritorno si consolidano nella sua persona, e si considera, come se non fosse stato mai condannato, e come se mai i suoi diritti fossero stati in sospeso. Elasso poi il quinquennio, e presentandosi, non può pretendere sù de' diritti a suo vantaggio aperti, durante il quinquennio, ma dal giorno del ritorno, o arresto entrerà nel godimento de' medesimi. Terminato

dun-

dunque il quinquennio cade nella morte civile, ma presentandosi di nuovo riacquisterà i suoi diritti senza però poter pretendere quei, che dagl' altri sono stati goduti, purche o venghi assoluto, o condannato ad una pena, che non produca morte civile. Soggiunge però l' articolo 31. dopo d' aver detto, che il contumace nel termine di grazia muore nell' integrità de' suoi diritti; e che la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*: senza pregiudizio però dell' azione della parte civile, la quale non potrà esser intentata contro gli eredi del condannato, se non in via civile. Il delitto nell' atto, che offende l' individuo della società, lede la società stessa; e quindi le due obbligazioni contratte dal reo verso della società, e verso l' individuo offeso. Questo in realtà avea il diritto di domandare la sua indennizzazione, ma non avendo ciò fatto, ed essendo stato il reo condannato per quel delitto ad una pena producente la morte civile: essendo ora stata questa abolita per benefizio della legge, dovea riprestinarsi nel suo diritto l' offeso per l' indennizzamento; ed essendo morto il reo, che avea un tale obbligo, la legge autorizza l' offeso a poter dagl' eredi del-

 lo

lo ſteſſo eſſer indennizzato. Ne ſi può opporre, che le pene devono ſeguire il loro autore, parlandoſi non di azione criminale, ma civile. (*Vedi Locrè tom.* 1. *pag.* 448. *Grozio de J. B. & P. lib.* 2. *c.* 17. *Puffendorf. J. N. & G. lib.* 1. *c.* 6. §. 5.).

Se con rifleſſione ſi prenda ad eſaminare l'articolo 27., e il 28. ſi troverà, che la condanna in cuntumacia non produrrà la morte civile durante il quinquennio, e nell'articulo 29. ſpiegandoſi queſta dottrina ſi ſtabiliſce : quando il condannato in contumacia ſi preſenterà, o verrà arreſtato, la ſentenza ſarà annullata *ipſo jure*: l'accuſato ſarà reſtituito nel poſſeſſo de' beni ; e nuovamente giudicato: nell'articolo 31. con più chiarezza diceſi : ſe il condannato in contumacia muore nel tempo di grazia dei cinque anni ſenza eſſerſi preſentato, o ſenza eſſere ſtato preſo, ed arreſtato, ſarà conſiderato nell'integrità de' ſuoi diritti. Ora come può conſiderarſi morto nella integrità de' ſuoi diritti quello, che nell'articolo 28. chiamaſi, durante i cinque anni di grazia, privo dell'eſercizio de' diritti civili? chi è privo dell'eſercizio de' diritti civili non è nella integrità de' ſuoi diritti -

ti, Chi non ha efercizio de' dritti civili non può teftare, non può fuccedere. Il condannato, che fi prefenta dentro il quinquennio, fe mai aveffe fatto teftamento, e con quefto moriffe nel termine di grazia, il teftamento avrebbe il fuo vigore? Se muore nella integrità de' fuoi diritti, come dicefi nell' articolo 31., fe fi confidera come l' affente a norma dello fteffo articolo 28., il fuo teftamento farà valido; giacchè il teftamento fatto dall'afsente è indubitabile, che dovrà avere tutto il fuo vigore. Ma fe colla condanna contumaciale refta privo de' fuoi diritti, come potranno aver luogo le defcritte teorie? Non è da fupporfi antinomia in un Codice fatto con tanta accuratezza, ma bifogna dire, che l' efpreffione, che i condannati faranno privi dell' efercizio de' diritti civili, deve prenderfi non nel rigore del diritto, ma nel fatto: dicefi privo di diritto civile il condannato, non già perchè non aveffe la potenza a fervirfene; ma perchè deve ftare nafcofto per non effer' arreftato, di quelli non fe ne può col fatto fervire: Il condannato dunque è privo dell' efercizio de' diritti civili in un fenfo relativo, e non

già

già assoluto. Egli non è privo de' diritti civili, che come l'assente; ma realmente è nella pienezza de' suoi diritti, e tutti gl'atti dal medesimo fatti nel quinquennio auranno la loro esecuzione nel caso che dentro tal spazio di tempo si presentasse, o pure fosse arrestato. Il momento fatale comincia dopo il quinquennio. *Pandette francesi artic.* 28. (*Vedi anche Locrè in quest' articolo* 28., che fa vedere, come la sentenza fatta in contumacia, sia sospensiva, e non già resolutiva.

33 Ma che dovrebbe dirsi degli acquisti, che mai questo contumace morto civilmente avesse fatti? L'articolo 33. definisce, che i beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno allo stato per diritto di caducità. Tuttavia però è nell' arbitrio dell'Imperadore disporre di quelli a favore della vedova, de' figli, o de' parenti del condannato in quel modo, che l'umanità sarà per suggerirgli.

Ma se dopo cinque anni si dichiara morto civilmente, come potrà acquistare? Gli acquisti si possono fare o naturalmente, o civilmente.

te.

te. Questo condannato non può acquistare civilmente, ma può fare degli acquisti naturalmente. Non potrà essere erede, essendo l'eredità un modo civile di acquistare, ma potrà ricevere gli alimenti a titolo di legato, o vitalizio.

L'articolo 32. dice: la prescrizione della pena non repristinerà mai il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire. La pena si prescrive ordinariamente coll' elasso di venti anni. Diocleziano, e Massimiano *l.* 12. C. *ad leg. Cornel. de fals.* questo prescrissero. La legislazione francese adottò tale stabilimento. Nasceva la difficoltà nel decidere, se il condannato, che avea prescritta la pena, ritornato riacquistava la pienezza de' suoi diritti. Gli Scrittori francesi variavano ne' loro sentimenti. Il Codice ha tolta le diversità, ed ha stabilito, che la prescrizione della pena non repristina ne' diritti civili in avvenire.

32

Ma vi sarebbe qualche mezzo a far sì, che il condannato incorso nella morte civile, ed anche presentatosi dopo gl' anni venti, ricuperasse la vita civile? Il solo Sovrano gode di

un

un tal diritto, e la sola umanità dello stesso può ciò fare.

TITOLO II.

Degli atti dello stato civile.

CAP. I.

Disposizioni generali.

IN Francia gli atti dello stato civile fino a Settembre del 1792. si conservarono da' Parochi. In quell'anno l'assemblea costituente formò il suo stabilimento di doversi creare per tale oggetto gli uffiziali dello stato civile. Presso di noi accadde la creazione degli uffiziali civili nel dì 1. Gennaro 1809., epoca, in cui i Parochi cessarono di essere i custodi degli atti civili.

Sotto nome di Stato civile s'intende ciocchè determina il rango, che le persone devono occupare nella Città, o nella famiglia. Considerato, il Cittadino in questo rapporto dello stato civile, un individuo o è celibatario, o mari-

ta-

tato, padre, o figlio, maggiore, o minore, congiunto in questo, o quel grado con qualche persona nella società civile: siccome necessita venire in cognizione di tali cose, perciò, per conseguire l'intento, si deve fissare l'epoca della nascita, del matrimonio, e della morte; ed ecco perchè nel Codice si è inserita la teoria relativa allo stato civile, e descrivendone le formalità, descrive in un Capitolo quelle, che sono comuni a tutti gli atti, indi negli altri capi descrive partitamente quelle proprie di ciascun' atto. Non trascurandosi gl' atti civili de' militari, che sono fuori de' confini dell'Impero, e come tali atti debbano rettificarsi in caso di vizj incorsi ne' medesimi.

Il Consigliere di Stato Thibaudeau, nell'esporre al Comitato legislativo il progetto di tale disposizione, disse contenersi in questa legge molte cose, cui basta leggere, perchè sia agevolmente conosciuta l'utilità loro. Quindi, seguendo il di lui esempio, basterà trascrivere solo le parole degl' articoli, e fare qualche piccola osservazione, dove si stimerà necessaria; inserendo ne' luoghi proprj gli stabilimenti formati

dal

dal nostro Augusto Sovrano Gioacchino Na
leone col suo decreto de' 29. Settembre 180

„ Art 34. Gli atti dello stato civile esp
„ meranno l'anno, il giorno, e l'ora, in
„ saranno ricevuti i nomi, i cognomi, l'e
„ la professione, ed il domicilio di tutti co
„ ro, che in essi saranno nominati.

Art. 35. Gli Officiali dello stato civile n
„ potranno inserire cos' alcuna negli atti, c
„ riceveranno sia per annotazione, sia per qu
„ sivoglia indicazione, oltre quello, che d
„ esser dichiarato da' comparenti.

Art. 36.. Le parti interessate, nel caso
„ cui non saranno tenute a comparire person
„ mente, potranno farsi rappresentare da per
„ ne munite di procura speciale, ed autentic

Art. 37. I testimonj presentati per gli a
„ dello stato civile non potranno esser che m
„ schi in età almeno di 21 anni parenti, ó
„ fini, e saranno scelti dalle persone interessat

Art. 38. L' Offiziale, dello stato civile fa
„ lettura degli atti alle parti comparenti, o
„ loro procuratori, ed a' testimonj.

„ In essi sarà fatta menzione dell' ademp
„ mento di questa formalità.

Art.

Art. 39. Questi atti saranno sottoscritti dall'
„ Officiale dello stato civile da' comparenti ;
„ da' testimonj, ovvero si farà menzione della
„ causa, che ha impediti a' medesimi di sotto-
„ scriversi.

„ Art. 40. Gli atti dello stato civile saran-
„ no iscritti in ciascun Comune sopra uno, o
„ più registri tenuti in duplo.

Art. 41. I registri saranno numerati dal pri-
„ mo all' ultimo foglio, e ciascuno di questi
„ sarà cifrato dal Presidente del Tribunale di
„ prima istanza, o dal Giudice, che ne farà
„ le veci.

Art. 42. Gli atti saranno iscritti ne' registri
„ immediatamente, e senz' alcuno spazio in
„ bianco. Le cancellature, e le postille saran-
„ no approvate, e sottoscritte nello stesso mo-
„ do, che il corpo dell' atto. Non vi saranno
„ abbreviature, e non potrà ammettersi veruna
„ data in cifre numeriche.

Art. 43. In fine di ogni anno i registri sa-
„ ranno chiusi, e firmati dall'Officiale dello sta-
„ to civile, e dentro un mese uno de' registri
„ sarà depositato negli Archivj del Comune, e

„ l' al-

„ l' altro presso la cancelleria del Tribunale di
„ prima istanz a.

Art. 44. Le procure, e le altre carte, che
„ debbono restare unite agli atti dello stato ci-
„ vile, dacchè saranno state cifrate dalla per-
„ sona, che le aurà prodotte, e dall' officiale
„ dello stato civile, saranno depositate presso
„ la Cancelleria del Tribunale col doppio de'
„ registri, il cui deposito deve farsi in detta
„ Cancelleria.

Col decreto de' 29. Ottobre 1808. si ordinò, che i mandati di procura, l' altre carte contenute ne' sudetti tre registri saranno uniti in modo, che devono formare un volume a parte, che avrà i fogli numerati, ed in fine dell' anno sarà anche trasmesso nell' archivio del Tribunale della provincia.

Art. 45. Qualuuque persona potrà farsi rila-
„ sciare da' depositarj de' registri dello stato ci-
„ vile gli estratti de' medesimi. Questi estratti
„ uniformi a' registri, e legalizzati dal Presi-
„ dente di prima istanza, o dal Giudice, che
„ ne sostiene le veci saranno fede fino a che
„ non siano sottoposti ad un giudizio di falso.

Le copie delle quali (quì si parla secondo
il

il decreto de' 29 Ottobre) si devono dare a' poveri *gratis*; per gli altri per ogni copia estratta si esigerà un carlino.

Qualunque atto però che si scriverà ne' registri dello stato si deve fare *gratis*, o che sia povero, o che sia ricco, chi domanda la descrizione. (*Art. 19 di detto decreto*).

La legalizzazione del Presidente avrà luogo per que' registri, che si troveranno depositati presso la Cancelleria del Tribunale.

Gli estratti de' registri correnti dell' anno saranno legalizzati dal Giudice di Pace. (*Art. 20, e 23 di detto decreto*.)

Art. 46. Allor quando non esistessero i re„ gistri, o si fossero smarriti avrà luogo la „ pruova per mezzo tanto di documenti, che „ di testimonj, ed in questo caso i matrimonj, „ le nascite. e le morti potranno provarsi co' „ registri, e colle carte de' genitori defunti, „ egualmente che per testimonj.

Col decreto ridetto de' 29. Ottobre (*art.* 27.) il nostro augusto Sovrano dopo avere prescritto, che gli atti di nascita, di matrimonio, e di morte, fatti dal giorno, in cui avranno esecuzione i registri dello stato civile non potran-

D no

no esser provati, che con certificati estratti da detti registri, soggiunge, che per gli atti de' tempi passati continueranno ad aver fede i registri ecclesiastici.

Art. 47. Qualunque atto dello stato civile „ de' Francesi, e de' stranieri formato in paese „ straniero sarà fede, se sarà steso secondo le „ forme usate in quel paese.

Art. 48. Qualunque atto dello stato civile „ de' Francesi, formato in paese straniero sarà „ valido, se è stato ricevuto, secondo le leg„ gi de' Francesi dagli agenti diplomatici, o „ da' Consoli.

Art. 49. In tutt' i casi, in cui dovrà farsi „ menzione di un atto relativo allo stato civi„ le, in margine di un altro atto di già in„ scritto, essa verrà fatta a richiesta delle par„ ti interessate dall' uffiziale dello stato civile „ ne' registri correnti, o in quelli, che saran„ no stati depositati negli archivj del comune, „ o dal cancelliere del Tribunale di prima i„ stanza su' registri depositati nella cancelle„ ria, pe 'l quale effetto l' uffiziale dello stato „ civile ne darà avviso entro tre giorni al Pro„ curatore Imperiale presso il Tribunale, il

„ qua-

„ quale invigilerà, acciocchè la menzione sia
„ fatta in modo uniforme sù i due registri.

Art. 50. Ogni contravvenzione agli arti-
„ coli precedenti per parte de' mentovati fun-
„ zionarj sarà dedotta innanzi al Tribunale di
„ prima istanza, e punita con una multa, che
„ non potrà eccedere cento franchi.

Art. 51. Ogni depositario di registri sarà
„ responsabile civilmente delle alterazioni, che
„ vi sopravverranno, salvo a lui il ricorso,
„ se vi ha luogo, contro gli autori delle me-
„ desime.

Art. 52. Qualunque alterazione, o falsità
„ negli atti dello stato civile, qualunque inscri-
„ zione di questi atti fatti sopra un foglio vo-
„ lante, ed in altro modo, che sui registri a
„ ciò destinati, daranno luogo all' azione de'
„ danni, ed interessi delle parti, restando però
„ in vigore le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 53. Il Procuratore imperiale presso il
„ Tribunale di prima istanza sarà tenuto di
„ verificare lo stato de' registri al tempo del
„ loro deposito presso la Cancelleria; formerà
„ un processo verbale sommario della seguita
„ verificazione, denunzierà le contravvenzioni,

„ o i delitti commessi dagli offiziali dello sta-
„ to civile, o farà le istanze per la loro con-
„ danna alle multe.

Art. 54. In tutt'i casi in cui un Tribuna-
„ le di prima istanza pronunzierà intorno agli
„ atti relativi allo stato civile, le parti inte-
„ ressate potranno produrne l'appello.

E' marcabile quello, che si dice nell' articolo 37. circa la qualità de' testimonj, che devono esser maschi. A proposito potrebbe domandarsi, perchè non si ammettono le femmine, che spezialmente nell' atto della nascita possono maggiormente deporre?

E' da sapersi, che pria di tal legge in Francia per ordinanza dell' anno 1786, si riceveva la testimonianza delle Femmine: ma perchè qui si parla di solennità di atto, non di prova, perciò la testimonianza deve essere de' maschi. In tutti gli atti solenni viene riprovata la testimonianza delle femmine per legge Romana *l. 18. qui testam. facere possunt.*

Ma siccome può accadere la morte di un uomo in un luogo, dove persone interessate non vi siano, perciò viene autorizzato il Ma-

gi-

gistrato ad eliggere i testimonj. Sebbene nel prefato articolo non si parla di questa facoltà del Magistrato, pure si sa che il Giudice deve supplire alla mancanza della legge, secondo il disposto dell' art. 4.

Nell' art. 45. si dice, che l' estratto dell' originale fa piena fede tanto in giudizio, che fuori di questo. Perduto l' originale di un' atto, la copia regolare merita piena fede, secondo l' art. 1335, che dice: quando non esiste più l' istrumento originale, le copie fanno fede con quella modificazioni ivi rapportatate.

Dippiù si deve badare, che negli art. 51, e 52 si parla di azione criminale, e civile contro de' conservatori, che avessero commesso delle alterazioni ne' registri. Questo vizio può accadere ne' registri, o per trascuragine de' conservatori, o pure per dolo. Nel primo caso essi debbono pagare l'ammenda di cento franchi; nel secondo debbono rifare tutto l' interesse, e danno arrecato, oltre le pene ordinate nel Codice penale. Questa disposizione è uniforme all' equità naturale, e civile. La prima declama doversi rifare il danno accagionato al terzo,

mediante il dolo, o anche col semplice fatto, non essendo in nostra balia il deteriorare la condizione de' cittadini: La seconda conferma il disposto della naturale legislazione, ed aggiunge la pena, acciò in appresso gli altri si astenessero dal commettere i delitti.

C A P. II.

Degli atti di nascita.

ART. 55. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi ne' tre giorni consecutivi all'uffiziale dello stato civile del luogo, cui si dovrà presentare il fanciullo.

Art. 56. La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo da' Dottori di Medicina, e di Chirurgia, dalle levatrici, dagli uffiziali di Sanità, o da altre persone, che abbiano assistito al parto, e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio dalla persona, presso di cui si sarà sgravata.

„ L'atto di nascita sarà senza dilazione, steso alla presenza di due testimonj.

Art. 57.

Art. 57. S'indicheranno nell' atto di nascita
„ il giorno, l' ora, e il luogo della nascita,
„ il sesso del fanciullo, ed i nomi, che gli
„ saranno stati dati, i nomi, cognomi, la
„ professione, ed il domicilio del padre, e
„ della madre, e quelli de' testimonj.

Art. 58. Chiunque ritrovasse un fanciullo
„ recetemente nato, sarà tenuto a farne la
„ consegna all' uffiziale dello stato civile, col-
„ le vesti, e cogli altri effetti ritrovati presso
„ il fanciullo, ed a dichiarare tutte le circo-
„ stanze del tempo, del luogo, in cui sarà
„ stato ritrovato.

„ Se ne stenderà un circostanziato processo
„ verbale, che enuncierà inoltre l'età apparen-
„ te del fanciullo, il sesso, il nome, che gli
„ sarà dato, l'autorità civile cui verrà conse-
„ gnato. Questo processo verbale sarà iscritto
„ ne' registri.

Art. 59. Nascendo un fanciullo in tempo
„ di un viaggio per mare, l' atto di nascita
„ sarà formato entro le ventiquattro ore in
„ presenza del padre, qualora ivi si trovi, e
„ di due testimonj presi fra gli uffiziali del

„ baſtimento , o in mancanza di queſti , fra
„ le perſone dell' equipaggio :

„ Un tale atto ſarà ſteſo cioè ſu' baſtimenti
„ dell' Imperatore dall' uffiziale dell' ammini-
„ ſtrazione della marina , e ſu' baſtimenti ap-
„ partenenti ad un armatore , o negoziante ,
„ dal capitano proprietario , o padrone della
„ nave . L' atto di naſcita ſarà iſcritto appiè
„ del ruolo dell' equipaggio .

A queſto art. ſi è derogato coll' art. 5 del del decreto de' 29 Ottobre , ove ſi è ſtabilito , che la copia dell' atto di naſcita ſeguita in tempo di un viaggio di mare deve eſſere depoſitato nell' offizio del prepoſto dell' iſcrizione marittima in un porto del Regno , ove manchi queſto prepoſto ſarà depoſitato preſſo la deputazione della Salute del porto , e queſta traſmetterà l' altra copia del medeſimo atto al Miniſtro , da cui dipende , e che ne farà le corriſpondenti prevenzioni tanto al Miniſtro della Marina, che all' offiziale dello ſtato Civile .

Art. 60. Nel primo porto ove approderà il
„ baſtimento , tanto per prendere fondo , quan-
„ to per qualunque altra cauſa , fuorchè quel-
„ la del ſuo diſarmamento , gli uffiziali dell'

„ am-

„ amministrazione della marina, capitano, pro-
„ prietario, o padrone saranno tenuti a de-
„ positare due copie autentiche degli atti di
„ nascita, che avranno formati, cioè in un
„ Porto Francese nell' uffizio del preposto all'
„ iscrizione marittima, ed in un porto stra-
„ niero nelle mani del console,

L' una di queste copie resterà in deposito presso l' uffizio dell' iscrizione marittima, o nella cancelleria del consolato; l' altra si trasmetterà al Ministro della Marina, il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all'uffiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto iscritta ne' registri.

Per lo decreto de' 29 Ottobre si è detto, che in mancanza del preposito all' iscrizione marittima, si farà presso la deputazione della salute il deposito del ruolo dell' equipaggio, ed avrà luogo quanto si è aggiunto all' art. 59 col citato decreto.

Art. 61. All' arrivo del bastimento in un
„ porto di disarmamento, il ruolo dell' equi-
„ paggio sarà depositato presso l'offizio del pre-

„ po-

„ posto all' iscrizione marittima, il quale tras-
„ metterà una copia dell'atto di nascita da lui
„ sottoscritta, all' uffiziale dello stato civile
„ del domicilio del padre, o essendo questi i-
„ gnoto a quello della madre del fanciullo:
„ questa copia sarà immantinente iscritta ne'
„ registri.

Art. 62. L' atto di ricognizione di un fan-
„ ciullo sarà iscritto sotto la sua data ne' regi-
„ gri, e se ne farà menzione in margine nel-
„ l' atto di nascita, qualora esista.

Col citato decreto de' 29 Ottobre si dice, che se il fanciullo sia portato nelle ruote degli ospedali de' projetti per mezzo di persone non conosciute, coloro, che hanno la direzione di tali luoghi saranno tenuti di darne avviso fra ore 24 all' offiziale dello stato civile, e terranno un registro di tutt' i fanciulli, che arrivano colle necessarie individuazioni.

Allorchè nell' Artic. 57 si legge, che debbasi esprimere il nome, che se gl' impone, ed i cognomi ancora la professione, ed il domicilio del padre, della madre, e de' testimonj, potrebbe nascere il quesito: se tanto debba aver luogo ancora per i figli illegittimi, giacchè

chè siccome di sopra si è detto avendo i redattori, e conservatori de' registri un uffizio passivo devono registrare quanto dalle parti si asserisce, perciò ne potrebbe nascere lo sconcio, che i figli illegittimi si dichiarassero a semplice relazione della madre appartenenti a Tizi, o a Cajo, e così la quiete delle famiglie, e l' onestà de' Cittadini venisse ad essere disturbata. A togliere un inconveniente sì lagrimevole, che non giova al figlio, e nuoce solo alla quiete delle famiglie, si disse da taluni del Comitato legislativo, che niuno vantaggio con siffatta permissione si arrecava al nato, giacchè la semplice assertiva della madre non è capace a legittimare per figlio l' infante, desiderandosi a quest' oggetto la ricognizione del padre. Perciò si opinò, che dovesse registrarsi non tutto quello, che le madri dicono, *ma quello, che si deve dire*. Deve certificarsi il fatto della nascita, se egli è noto, e in qualunque modo lo sia dev' essere nominato. Si diceva dall'altra parte esser giusto il permettere ad una femmina sventurata d' indicare alla società l' uomo, che l' ha resa madre, che sarebbe crudele imporle un silenzio, e che la confonderebbe col-

le meretrici, le quali neppure conoſcono colo-
ro, cui ſi danno in braccia. Ma la legge vuo-
le, che la paternità ſia conoſciuta per mezzo
delle nozze. *Filius ejus eſt quem nuptiæ de-
monſtrant*. Non eſſendovi matrimonio, la cer-
tezza della paternità ſi può avere, non dall'in-
tenzione della madre, ma dalla confeſſione del
padre. Quindi viene proibito ſcrivere al regi-
ſtro il nome del padre di quello, che naſce da
illegittima congiunzione, e ſolo ſi ammette nel
caſo deſcritto, cioè quando ſia ſtato riconoſciu-
to. Ma perchè inſerire il loro nome ne' regi-
ſtri? Il fine principale del regiſtro è quello di
conſervare, e di diſtinguere le famiglie, di
preparare, e di formare le pruove della pater-
nità, e di filiazione; ecco perchè affinchè
non reſtano incompleti i medeſimi regiſtri ſi
fa menzione di tutti quelli, che naſcono le-
gittimamente. Ma per i primi ſi adopera la
precauzione d' indicare il nato col nome de' ri-
ſpettivi genitori; per i ſecondi col nome del-
la ſola madre.

Appartanere ad una famiglia, eſſer legittimo,
eſſer riconoſciuto da un padre fuori del ma-
trimonio, ſono modificazioni dello ſtato degli
uo-

uomini, distinzioni puramente civili, ed arbitrarie unicamente fondate su' costumi di ciascun popolo, o sulla volontà assoluta del legislatore (*d'Aguesseau, essai sur l'etat des personnas tom. V. pag.* 417.

Questo è lo stato particolare, o sia lo stato di un individuo. Ma aver dritto alla libertà; alla cittadinanza, alla protezione della legge, è lo stato pubblico, lo stato del cittadino. Tutt'i membri della società ne sono investiti in qualunque maniera vi siano venuti. Egli è in questo senso, che eglino sono eguali. Ecco la ragione del perchè tanto i legittimi, che gl'illegitimi devono restare ne' pubblici registri notati. Ne' registri devono venire i soli fatti certi. Ora non è certo, almeno all'occhio della legge, che l'individuo, il quale non riconosce un fanciullo nato fuori di matrimonio sia realmente suo padre, e non si può forzare a tale riconoscimento.

Non è dunque permesso a dichiararlo padre nell'atto della nascita, e se si facesse tale dichiarazione contro il voto della legge, l'officiale dello stato civile non potrebbe inserirlo negli atti pubblici, poichè non si deve registra-

ſtrare ſe non quello, che le parti devono dichiarare.

Nell' articolo 58. parlandoſi di un infante eſpoſto, ad altro la legge non obbliga quello che lo rinviene, che a preſentarlo, e a farne la conſegna all' officiale dello ſtato civile colle veſti, e con gli altri effetti rinvenuti con eſſo, ed a dichiarare le circoſtanze del tempo, e del luogo di tale avvenimento. Si ordina al ridetto officiale di formare un proceſſo verbale, deſcrivendoſi anche l' età viſibile dell' infante, il ſeſſo, il nome, che ſe gl' impone, e l' autorità civile, cui ſia conſegnato. Perchè sì minuzioſa deſcrizione? Intanto ſi ordina queſto proceſſo, acciò volendo il padre rinvenire il figlio nel caſo, che foſſe moſſo da paterne tenerezze, lo paſſa facilmente. Se mai il padre riconoſca il figlio per ſuo, l' atto della ricognizione ſarà ſcritto ben anche nei regiſtri sotto la ſua data, e ne ſarà fatta menzione nel margine dell' atto di naſcita, ſe alcuno n'eſiſta

CAP.

CAP. III.

Degli atti del matrimonio.

ARticolo *63* Prima della celebrazione del
„ matrimonio l'offiziale dello ſtato civile farà
„ due pubblicazioni in giorno di domenica,
„ avanti la porta della caſa del Comune coll'
„ intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni,
„ e l'atto, che ne verrà ſteſo eſprimerranno i
„ nomi, i cognomi, le proſeſſioni, ed i do-
„ micilj de' futuri ſpoſi, la loro qualità di
„ maggiori, o minori, ed i nomi, i cogno-
„ mi, le profeſſioni, ed i domicilj de' loro ge-
„ nitori. Queſto atto conterrà inoltre i giorni,
„ i luoghi, e le ore in cui ſaranno ſtate fatte
„ le pubblicazioni, e farà iſcritto in un ſolo
„ regiſtro, che dovrà eſſere numerato ad ogni
„ foglio, e cifrato, come ſi è detto nell' artico-
„ lo 41., e depoſitato in fine di ciaſcun anno
„ nella Cancellaria del Tribunale del Circon-
„ dario.

Art. *64*. Una copia dell' atto di pubblicazio-
„ ne farà, e rimarrà affiſſa alla porta della ca-
„ ſa del Comune, durante gli otto giorni d'in-
„ ter-

„ tervallo dall' una all' altra pubblicazione. Il
„ matrimonio non potrà celebrarsi prima del
„ terzo giorno, da che sarà seguita la seconda
„ pubblicazione non compreso il giorno della
„ medesima.

Art. 65. Non effettuandosi il matrimonio en-
„ tro l'anno da computarsi dalla scadenza del
„ termine delle pubblicazioni, non potrà più
„ celebrarsi se non dopo che si saranno fatte
„ nuove pubblicazioni nella forma di sopra sta-
„ bilita.

Art. 66. Gli atti di opposizione al matrimo-
„ nio saranno sottoscritti sull' originale, e sul-
„ la copia degli opponenti, o da persone mu-
„ nite di loro procura speciale, ed autentica;
„ essi dovranno essere intimati colla copia del-
„ la procura alla persona, o al domicilio delle
„ parti, ed all' uffiziale dello stato civile, il
„ quale apporrà *il visto* sull' originale.

Art. 67. L' uffiziale dello stato civile farà
„ senza ritardo una sommaria menzione delle
„ opposizioni sul registro delle pubblicazioni,
„ ed in margine dell' iscrizione di dette oppo-
„ sizioni, farà altresì menzione de' giudicati,

„ e de-

„ e degli atti dell' inibizione tolta, copia de'
„ quali gli sarà stata rimessa.

Art. 68. Nel caso di opposizione, l'uffizia-
„ le dello stato civile non potrà celebrare il
„ matrimonio prima, che gli sia presentato l'
„ atto, col quale è stata tolta l'opposizione,
„ sotto pena di trecento franchi di multa, e di
„ tutt' i danni, ed interessi.

Art. 69. Non essendovi opposizione, ne sa-
„ rà fatta menzione nell'atto di matrimonio,
„ e se le pubblicazioni sono state fatte in più
„ Comuni, le parti produrranno un certificato
„ dell' uffiziale dello stato civile di ciascun Co-
„ mune, onde costi, che non esiste opposizio-
„ ne alcuna.

Art. 70. L' uffiziale dello stato civile si fa-
„ rà dare l'atto di nascita di ciascuno de' fu-
„ turi sposi. Quello sposo, che si troverà nel-
„ la impossibilità di procurarselo, potrà sup-
„ plirvi con presentare un atto di notorietà
„ dato dal Giudice di Pace del luogo della sua
„ nascita, o da quello del suo domicilio.

Art. 71. L' atto di notorietà conterrà la di-
„ chiarazione di sette testimonj dell' uno, e
„ l' altro sesso, siano o no parenti, de' nomi,

„ de' cognomi della, professione, e del domici-
„ lio del futuro sposo, e di quelli de' genito-
„ ri, se sono conosciuti, del luogo, e per
„ quanto sarà possibile, dell' epoca di sua na-
„ scita, e le cause, per le quali non può pro-
„ durre l' atto. I testimonj sottoscriveranno l'
„ atto di notorietà unitamente al giudice di
„ pace; e nel caso che non potessero, o non
„ sapessero scrivere, se ne farà menzione.

Art. 72. L'atto di notorietà sarà presentato
„ al Tribunale di prima istanza del luogo,
„ dove si deve celebrare il matrimonio. Il
„ Tribunale, dopo aver sentito il Procuratore
„ Imperiale, darà, o ricuserà la sua omologa-
„ zione a misura che troverà sufficienti, o non
„ sufficienti le dichiarazioni de' testimonj, e le
„ cause, per le quali non si possa produrre l'
„ atto di nascita.

Art. 73. L' atto autentico del consenso de'
„ padri, delle madri, degli avoli, delle avole
„ o in mancanza loro, di quello della famiglia,
„ conterrà i nomi, i cognomi, le professioni,
„ ed i domicilj del futuro sposo, e di tutti
„ quelli, che saranno concorsi all' atto, come
„ anche il loro grado di parentela.

Art. 74.

Art. 74. Il matrimonio farà celebrato nel
„ comune, ove uno degli spoſi aurà il domi-
„ cilio. Queſto domicilio, per ciò che riſguar-
„ da il matrimonio, ſi aurà per iſtabilito da
„ ſei meſi di abitazione continua nel comu-
„ ne.

Art. 75. Nel giorno indicato dalle parti,
„ dopo i termini delle pubblicazioni, l' uffi-
„ ziale dello ſtato Civile, nella caſa del co-
„ mune, ed in preſenza di quattro teſtimonj,
„ ſiano o no parenti, farà lettura alle parti
„ de' documenti ſopra mentovati, relativi al
„ loro ſtato, ed alle formalità del matrimonio
„ egualmente che del Cap. VI. del Titolo del
„ *Matrimonio interno a' diritti, ed a' doveri*
„ *riſpettivi de' Spoſi*. Riceverà da ciaſcuna del-
„ le parti l'una dopo l'altra, la dichiarazione,
„ che elleno ſi vogliono prendere riſpettiva-
„ mente per marito, e moglie, pronunzierà in
„ nome della legge, che ſono unite in matri-
„ monio, e ſe ne ſtenderà immediatamente
l' atto.

Art. 76. Nell' atto di matrimonio ſi eſpri-
meranno:

„ 1. I nomi cognomi, le profeſſioni, l' età,

„ il luogo di nascita, ed il domicilio di ciaſ-
„ cuno de' ſposi.
„ 2. Se sono maggiori, o minori.
„ 3. I nomi, i cognomi, le profeſſioni, e i
„ domicilj de' padri, e delle madri.
„ 4. Il conſenſo de' padri, e delle madri, de-
„ gli avi, e delle avole, e quello della fami
„ glia ne' caſi dove ſono richieſti.
„ 5. Gli atti riſpettoſi, ove ſe ne ſiano
„ fatti.
„ 6. Le pubblicazioni ne' diverſi domicilj.
„ 7. Le oppoſizioni, ſe ve ne ſono ſtate; la
„ loro ceſſazione, ovvero la menzione, che
„ non vi è ſtata oppoſizione.
„ 8. La dichiarazione de' contraenti di pren-
„ derſi per iſpoſi, e quella fatta dall' uffiziale
„ pubblico della loro unione.
„ 9. I nomi, i cognomi, l' età, le profeſſio-
„ ni, ed i domicilj de' teſtimonj, e la loro di-
„ chiarazione, ſe ſono parenti, o affini delle par-
„ ti, da qual lato, ed in qual grado.

L' art. 63, ch' è il primo ſotto di queſto capitolo parla delle pubblicazioni, che devono precedere al matrimonio. Sotto nome di pubblicazione, qui non s' intende altro, che la di-

dichiarazione del futuro matrimonio, che tra determinate persone si deve contrarre. Nel Codice Napoleone si parla delle pubblicazioni, ed in questo il legislatore seguì le disposizioni degli antichi Sovrani Francesi. E' da sapersi, che ne' tempi rivoluzionarj di Francia erasi stabilito nelle *leggi* 14, *e* 24 *Fruttidoro dell' anno IX*, che dovessero precedere al matrimonio due pubblicazioni, e queste si dovessero fare nel giorno della decade. Nel nuovo Codice in luogo della decade si fissò la domenica, e si ordinò, che l'offiziale dello stato civile dovesse fare due pubblicazioni, ad otto giorni d' intervallo, di domenica avanti la porta della casa del comune, nelle quali pubblicazioni saranno espressi i nomi, i cognomi, professione, ed il domicilio de' futuri sposi; la loro qualità di maggiori, o minori, ed i nomi, e cognomi, le professioni, ed i domicilj de' loro genitori (1).

 Fat-

(1) Col decreto de' 24. Gennajo, contenuto nel bollettino del 1811., si prevede il caso, come deve regolarsi l' uffiziale dello stato civile nella celebrazione del ma-

Fatte le pubblicazioni, il matrimonio, dentro l'anno, deve celebrarsi; se detto tempo scorresse, dovrà nella stessa maniera procedersi alle nuove pubblicazioni.

CAP. IV.

Degli atti di morte.

ART. 77. Non si darà sepoltura, se non „ preceda l'autorizzazione dell'uffiziale dello „ stato civile, da darsi su carta semplice, e sen-

---

matrimonio; allora quando nell'estratto di battesimo non bene sia scritto il cognome de' sposi, o manchi uno de' nomi degli ascendenti nell'atto di loro morte. Si prescrive, che l'uffiziale dello stato Civile potrà procedere alla celebrazione del matrimonio de' minori sull'attestazione di coloro, che debbono prestare il consenso; e trattandosi di matrimonio di maggiore, sulla dichiarazione giurata degli sposi, e de' quattro testimonj intervenienti all'atto del matrimonio, per mezzo della quale costi della identità della persona.

„ senza spese. L'uffiziale dello stato civile non
„ potrà accordarla, se non dopo che si sarà
„ trasferito presso il defunto per assicurarsi del-
„ la morte, e dopo lo spazio di ore venti-
„ quattro della morte medesima, a riserva de'
„ casi contemplati da' regolamenti di polizia.

Art. 78. Si stenderà l'atto di morte dall'uf-
„ fiziale dello stato civile sopra la dichiarazio-
„ ne di due testimonj. Questi testimonj, se è
„ possibile, saranno due più prossimi parenti,
„ o vicini, o quando la morte di qualche per-
„ sona accada fuori del di lei domicilio, quelli
„ nella di cui casa sarà essa defunta, ed un pa-
„ rente, o altro testimonio.

Art. 79. L'atto di morte conterrà il nome,
„ il cognome, l'età la professione, ed il do-
„ micilio del defunto; il nome, e cognome
„ del conjuge superstite, se la persona defunta
„ era congiunta in matrimonio, o vedova, i
„ nomi, cognomi, l'età, le professioni, ed i
„ domicilj de' dichiaranti; ed il grado di loro
„ parentela, se sono parenti. Lo stesso atto
„ conterrà inoltre, per quanto si potranno sa-
„ pere, i nomi, i cognomi, la professione,
„ ed il domicilio del padre, e della madre del

„ defunto, ed il luogo della sua nascita.

Art. 80. In caso di morte negli Ospedali „ militari, civili, o in altre case pubbliche, „ i superiori, direttori; amministratori, o so„ praintendenti di queste saranno tenuti di dar„ ne l'avviso entro ore ventiquattro all' uffi„ ziale dello stato civile, il quale vi si trasferi„ rà per assicurarsi della morte, e ne stenderà „ l'atto in conseguenza delle dichiarazioni, che „ gli saranno state fatte, e delle informazioni, „ che avrà prese in conformità del precedente „ articolo:

„ Ne' detti ospedali, e nelle dette case si ter„ ranno registri destinati ad iscrivere queste di„ chiarazioni, ed informazioni.

„ L'uffiziale dello stato civile trasmetterà „ l'atto di morte all' uffiziale dell' ultimo do„ micilio della persona defunta, il quale lo „ iscriverà ne' registri.

Si devono servire dell' opera degl' Intendenti, e sotto Intendenti per tale trasmissione (*Art.* 8.), del decreto de' 29. Ottobre 1808.

Art. 81. Risultando segni, o indizj di mor„ te violenta, o essendovi luogo a sospettarla „ per altre circostanze, non si potrà sepellire

„ il

„ il cadavere, se non dopo che l'uffiziale di
„ Polizia, assistito da un medico, o chirurgo,
„ abbia steso il processo verbale sullo stato del
„ cadavere, e delle circostanze relative, come
„ anche delle notizie, che aurà potuto ricavare
„ re sul nome, sul cognome, sull' età, sulla
„ professione, sul luogo di nascita, e sul domicilio
„ micilio del defunto.

Art. 82. L'uffiziale di polizia dourà immantinente
„ tinente trasmettere all' uffiziale dello stato
„ civile del luogo, dove sarà morta la persona
„ na, tutte le notizie enunciate nel suo processo
„ cesso verbale, in vista delle quali si stenderà
„ l'atto di morte.

„ L' uffiziale dello stato civile ne trasmetterà
„ terà una copia a quello del domicilio della
„ persona defunta, se è noto: questa copia sarà
„ rà iscritta ne' registri.

Art. 83. I cancellieri criminali saranno tenuti
„ nuti entro ventiquattro ore dall' esecuzione
„ di una sentenza di morte, a trasmettere all'
„ uffiziale dello stato civile del luogo, ove il
„ condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte
„ le notizie enunciate nell' articolo 79., in vista
„ sta delle quali si stenderà l' atto di morte.

Art.

Art. 84. Morendo alcuno nelle prigioni, ov-
„ vero nelle case di arresto, o di detenzione,
„ ne sarà dato immediatamente avviso da' car-
„ cerieri, o custodi all' uffiziale dello stato ci-
„ vile, il quale ivi si trasferirà, com' è detto
„ nell' articolo 80., e stenderà l'atto di morte.

Art. 85. In qualunque caso di morte vio-
„ lenta, o di morte accaduta nelle prigioni,
„ e case di arresto, o di esecuzione delle sen-
„ tenze di morte, non si farà ne' registri ve-
„ runa menzione di tali circostanze, e gli atti
„ di morte saranno semplicemente stesi nella
„ forma prescritta dall' articolo 79.

Art. 86. Succedendo la morte in un viaggio
„ di mare, se ne formerà l' atto entro ore
„ ventiquattro, alla presenza di due testimonj
„ presi fra gli uffiziali del bastimento, o in
„ loro mancanza fra gli uomini dell' equipag-
„ gio. Questo atto sarà steso sopra un bastimen-
„ to dell' Imperatore dall' uffiziale di Ammini-
„ strazione di Marina; e sopra un bastimento
„ appartenente ad un negoziante, o armatore
„ dal capitano proprietario, o padrone del na-
„ viglio. L' atto di morte sarà iscritto appiè
„ del ruolo dell' equipaggio „

Art.

Art. 87. Al primo porto, a cui approderà
„ il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per
„ qualunque altra causa, fuorchè quella del suo
„ disarmamento; gli uffiziali dell' amministra-
„ zione della marina, capitano proprietario, o
„ padrone, i quali avranno formati atti di
„ morte, saranno tenuti a depositare due copie
„ a termini dell' art. 60

All'arrivo del bastimento nel porto di di-
„ sarmamento, il ruolo di equipaggio si deposi-
„ terà all' uffizio del preposto alla iscrizione ma-
„ rittima; questi trasmetterà all' uffiziale dello
„ stato civile del domicilio del defunto una co-
„ pia dell'atto di morte da lui sottoscritta, la
„ quale sarà senza dilazione trascritta nei regi-
„ stri „

Se mai gli uffiziali civili avranno la dichia-
razione della morte di persone, che lasciano
per eredi pupilli, o assenti, sono tenuti pas-
sarne subito l'avviso al Giudice di pace; col
serbare però le regole dell'art. 3. Mancando a
ciò, saranno sospesi dal loro officio. art. 9 del
decreto de' 29 Ottobre.

Le cose contenute negli articoli inseriti inque-
sto Cap. IV non hanno bisogno di dilucidazione:

Si

giova solo osservare la savia disposizione della legge per quello, che trovasi prescritto nell' articolo 85., in cui dicesi: In qualunque caso
„ di morte violenta, o di morte accaduta nelle
„ prigioni, e case di arresto, o di esecuzione
„ delle sentenze di morte, non si farà ne' re-
„ gistri veruna menzione di tali circostanze, e
„ gli atti di morte saranno semplicemente stesi
„ nella forma prescritta dall' articolo 79. Sebbene la morte violenta, o quella accaduta in un carcere sia di opprobrio solo al delinquente, non essendo risponsabile l' uomo, se non delle proprie azioni, pure non può negarsi, che un opposto pregiudizio predomina ancora presso la più gran parte degli uomini: la legge non ha forza di togliere i pregiudizj, deve però addolcirne gli effetti, e venire al soccorso delle famiglie, che dovrebbero soffrirne l'ingiustizia. Quindi ha determinato, che l' atto di morte si stenda senza farsi menzione alcuna del modo, come uno cessi di vivere, tacendosi il luogo, dove accadde la morte medesima,

C A P. V.

Degli atti dello ſtato civile riguardando i militari fuori del territorio dell' Impero.

ARt. 88. Gli atti dello ſtato civile fatti
„ fuori del territorio dell' Impero, riguardanti
„ militari, o altre perſone impiegate al ſeguito
„ delle armate, ſaranno ſteſi nelle forme pre-
„ ſcritte dalle precedenti diſpoſizioni, ſalve
„ l'eccezioni contenute ne' ſeguenti articoli „

Art. 89. Il quartiermaſtro in ciaſcun corpo
„ d' uno, o più battaglioni, o ſquadroni, ed il
„ Capitano comandante negli altri corpi, faranno
„ le funzioni di uffiziale dello ſtato civile: que-
„ ſte ſteſſe funzioni ſi eſeguiranno, riguardo a-
„ gli uffiziali ſenza truppa, ed agl' impiegati
„ dell' armata, dall' iſpettore delle riviſte addet-
„ to all' armata, o al corpo d' armata „

Art. 90. Si terrà in ciaſcun corpo di trup-
„ pa un regiſtro per gli atti dello ſtato civile,
„ relativi agl' individui del corpo, ed un al-
„ tro allo ſtato maggiore dell' armata, o di un
„ corpo di armata, per gli atti civili relativi
„ agli uffiziali ſenza truppe, ed agl' impiegati:

que-

„ questi registri saranno conservati nello stesso
„ modo, che gli altri registri de' corpi, e sta-
„ ti maggiori, e saranno depositati negli ar.
„ chivj della guerra al ritorno de'corpi, o del-
„ le armate nel territorio dell' Impero „

Art. 91. I registri saranno numerati, e ci-
„ frati presso ciascun corpo dall' ufficiale, che
„ lo comanda; presso lo stato maggiore dal ca-
„ po dello stato maggiore generale „

Art. 92. Le dichiarazioni di nascita all' ar-
„ mata saranno fatte ne' dieci giorni successivi
„ al parto „

Art. 93. L' ufficiale incaricato del registro
„ dello stato civile dourà, entro dieci giorni
„ dopo l' iscrizione di un atto di nascita, tras-
„ metterne un estratto all' ufficiale dello stato
„ civile del domicilio del padre del fanciullo,
„ o della madre, se il padre non è conosciuto „

Art. 94. Le pubblicazioni del matrimonio
„ de' militari, e degl' impiegati al seguito del-
„ le armate, saranno fatte nel luogo del loro
„ ultimo domicilio; ed inoltre saranno poste
„ venticinque giorni prima della celebrazione
„ del matrimonio all' ordine del giorno del
„ corpo, se si tratti d' individui addetti ad un

cor-

„ corpo; ed all' ordine del giorno dell' armata,
„ del corpo d' armata, se si tratti di uffiziali
„ senza truppe, o d' impiegati, che ne fan parte.

Art. 95. Immediatamente dopo la iscrizione
„ dell' atto di celebrazione del matrimonio, l'
„ uffiziale incaricato del registro, ne spedirà
„ copia all' uffiziale dello stato civile dell' ul-
„ timo domicilio degli sposi (1).

Art.

(1) Un regolamento particolare fissato presso di noi col decreto de' 10. Dicembre 1808. determina le formalità, ed i requisiti, che devono concorrere nella celebrazione de' matrimonj de' militari. Nel 1. e 5. Artic. è precisamente detto, che nessuno militare dell' armata di terra, e di mare, di qualunque grado, potrà contrarre matrimonio, senza che ne abbia chiesta, ed ottenuta la permessione. Questa sarà data dal consiglio di amministrazione del regimento pe' soldati, e sotto uffiziali: dal ministro della Guerra per gli uffiziali fino al grado di Capitano: e dal Rè direttamente per gli gradi superiori. Alle formalità di questo decreto si rimise poi un parere del Consiglio di Stato de' 28 Gennajo 1811 relativamente al matrimonio delle guardie, de' conduttori, degli artefici, de' veterani, e di ogni altro individuo di artiglieria.

Art. 96. Gli atti di morte saranno stesi pres-
„ so ciaschedun corpo dal Quartiermastro ; e
„ per riguardo agli uffiziali senza truppa, ed
„ agl' impiegati, dall' ispettore delle riviste dell'
„ armata sulla deposizione di tre testimonj ; e
„ l' estratto di questi registri sarà trasmesso en-
„ tro dieci giorni all' uffiziale dello stato civile
„ dell' ultimo domicilio del defunto „

Art. 97. In caso di morte negli ospedali mi-
„ litari ambulanti, o sedentarj, l'atto sarà ste-
„ so dal direttore di detti ospedali, e trasmesso
„ al quartier-mastro del corpo, o all' ispetto-
„ re delle riviste dell' armata, o corpo di ar-
„ mata, di cui il defunto era parte; questi uf-
„ fiziali ne trasmetteranno una copia all' uffi-
„ ziale dello stato civile dell' ultimo domici-
„ lio del defunto „

Art. 98. L' uffiziale dello stato civile del
„ domicilio delle parti, al quale sarà stata spe-
„ dita dall' armata copia di un atto dello sta-
„ to civile, sarà tenuto ad iscriverla immedia-
„ tamente ne' registri „

Il cittadino, che sparse generosamente in be-
neficio della patria il proprio sangue: quello
che

che dimenticò tutt' i comodi della vita, per rendere gloriosa la madre, che gli diede l' essere: chi non sa di quanti beneficj debba esser partecipe? Ecco che la legge prende cura di ciocchè essi ne' loro immensi sacrifizj non possono badare. Veglierà la legge, acciò l' onorata loro morte non rimanghi ignota nella polvere di un campo di battaglia, sopra una terra straniera.

Tutta la gioventù Francese, al pari di quella della libera Roma, deve vestire l' abito militare, e stringerne il cingolo. Difettosa sarebbe stata la legislazione, se nell' atto mostravasi gelosa pel registro degli atti civili di coloro, che nel seno della patria, nel grembo delle loro famiglie si rinvenivano, avesse poi obbliati gli altri, che facevano risplendere l' onore della nazione; e godere a' cittadini la garanzia delle leggi. Quindi ad ovviare a qualunque sconcerto, si fecero delle utili istituzioni, che proteggono, ed alla meglio, che possono, assicurano lo stato civile de' militari, e gl' interessi delle loro famiglie.

Il campo è stato sempre riputato un teatro di licenza, eppure l' insegna in qualunque par-

te ſi trovi, fiſſa la vera reſidenza del militare Franceſe. Così ſi eſpreſſe l'Imperadore Napoleone. Si deve dunque penſare al modo, come porre un freno a quella, con mettere un oſtacolo a' matrimonj abuſivi, e ſuppoſti. Le armate Franceſi intente ora a rendere Parigi la ſeconda Roma, ſi trattengono per anni interi lontani da' patrj lari. Deh quante volte ſi vidde la pace delle famiglie poſta in rivolta da un preteſo erede del morto ſoldato; quante fiate comparvero delle donne, qualificandoſi per legittime mogli del defunto ſoldato! La legge fa ricordare al ſoldato, che ſe l'inſegna è la patria, queſta li corre dovunque dietro, l'obbliga all' oſſervanza delle leggi: che la profeſſione delle armi, ſe è la più brillante di tutte, non è lo ſtato naturale dell'uomo, e del cittadino; che nella ſocietà i diritti individuali, le proprietà abitualmente ſi conſervano co' mezzi, forme, e profeſſioni più dolci; che la guerra è un rimedio violento, uno ſtato di criſi, che ſi è ſoldato per caſo, ſi è continuamente cittadino, e a queſto titolo ſempre ſottomeſſo alle leggi, ſempre da eſſe protetto.

CAP. VI.

Della rettificazione degli atti dello ſtato civile.

ARt. 99. Domandandoſi la rettificazione di
„ un atto dello ſtato civile, ſi provvederà dal
„ Tribunale competente, previe le conchiuſio-
„ ni del Procuratore Imperiale, e ſalva l'ap-
„ pellazione. Le parti intereſſate ſaranno chia-
„ mate, ſe vi ſarà luogo.

Art. 100. La ſentenza di rettificazione non
„ potrà mai eſſere oppoſta alle parti intereſſa-
„ te, le quali non l'aveſſero domandata, o
„ che non foſſero ſtate citate.

Art. 101. Le ſentenze di rettificazione ſa-
„ ranno iſcritte ne' regiſtri dall'uffiziale dello
„ ſtato civile, ſubito che gli ſaranno ſtate ri-
„ meſſe, e ne ſarà fatta annotazione nel mar-
„ gine dell'atto riformato.

L'uffiziale civile, per quello, che riguarda il regiſtro degli atti della naſcita, matrimonio, e morte, non eſercita alcuna giuriſdizione, ma deve regiſtrare quanto dalle parti ſe gli dice, e deveſi dire. Se mai ſi ſcorgeſſe un errore in

quelli , non è autorizzato rettificarlo ; senza che le parti ne facciano premura . Deve provvedere il Tribunale competente sulla domanda, premesse le conchiusioni del Procuratore Imperiale , e salvo l'appello . Vi si citano le parti interessate , se vi è luogo . I registri dello stato civile sono un deposito sacro . Niun'autorità ha il dritto di modificare , o rettificare per cagion di officio gli atti , che vi sono inseriti. Se il Procuratore Imper. presso del Tribunale è tenuto a verificare lo stato de' registri , allorchè sono deposti nella Cancelleria , e solo per far costare delle contravvenzioni , o de'delitti commessi dagli uffiziali dello stato civile , e per domandarne la punizione . L'è una verificazione di polizia , che nulla può influire sulla validità degli atti . Gli errori, che rinvengonsi negli atti civili , fanno acquistare dritto ai terzi . Se vi è luogo a rettificazione , non deve questa ordinarsi , che sulla domanda delle parti in contradittorio insieme con tutti gli interessati . E'proibito a qualunque Magistrato la rettificazione per ragione della propria giurisdizione , ma un tal atto si numera tra quelli della giurisdizione contenziosa . Niuno ignora, che ad istan-

istanza delle parti questa si esercita. Quindi la rettificazione non può mai essere opposta a colui, che niuna parte ebbe del decreto, ò niuna influenza ebbe nella causa. Questo decreto dev' essere iscritto su' registri, nel margine istesso si farà menzione di tale riformazione.

TITOLO III.

Del domicilio.

IL domicilio o si riguarda per ciocchè spetta a' diritti politici, o civili. Il domicilio per l' esercizio de' diritti civili è, dove sta fisso il principale stabilimento. Per il godimento de' diritti politici, questi si godono, ove uno è inscritto nel registro de' Cittadini, che contiene il nome di tutte le persone abili a votare, e ad esser elette nelle assemblee del cantone. Nel decreto Imperiale de' 17. Gennaro 1806. si rapportano tali persone. (*Vedi Merlin repertoire mot. domicile* §. 1.).

102

Il domicilio civile viene descritto da *Merlin* (*repertoire mot. domicile*), quel luogo, dove qual-

cheduno fa la fua dimora, ove è il fuo principale ftabilimento, la fede della fua perfona. Queft' è il luogo del godimento de' diritti civili, da quefto luogo fe fi allontana, dicefi aver la fperanza di ritornare, toftochè farà ceffata la caufa del fuo viaggio. Il domicilio politico fi ha in quel luogo, dove uno ha l'efercizio de'diritti di Cittadino, cioè, ove fta ifcritto nel regiftro civico, che contiene la lifta di tutte le perfone abili a dare i fuffragi nei Configli diftrettuali, e fono chiamati a poter occupare le pubbliche cariche del diftretto.

Il domicilio di qualunque francefe per quanto riguarda l'efercizio de' fuoi diritti civili, è nel luogo, ove egli ha il fuo principale ftabilimento (*Art.* 102.) Il domicilio è volontario, o neceffario. Il primo fi ha, dove fi è fiffato il principale ftabilimento: il fecondo fi determina dalla legge, com' è quello della moglie, del minore, e dell' interdetto, di cui fi parla nell' articolo 108.. Il nuovo Codice vuole, che ogni Cittadino abbia il fuo domicilio, ma uno dev' effere, e non più. Quello è il domicilio, dove fi ha il principale ftabilimento, nafcendo però dubio nel deciderfi, quale fia un tale luo-

go,

go, che forma la sede delle sue cose, e de'suoi lari Merlin. nel luogo citato §. 2. dice, che il domicilio dell'origine deve a tutti gli altri preferirsi; non costandosi sulla certezza di un secondo domicilio, si deve prescrivere esser restato fisso nel primo (*Vedi Pigeau Elem. civ: liur. chap. domicile*).

Non mancano però de' casi, ne' quali uno trovasi senza domicilio; tal'è un individuo, che, senza esser domiciliato in alcun luogo, abita sopra un albergo, o in una camera ammobigliata presa a fitto. Il caso è preveduto nel Codice di procedura civile (*Art. 69.*).

Per potersi dire aver uno fissato il suo domicilio, si ricerca, che abbia l'animo di fissarlo, e che effettivamente il fatto corrisponda all' intenzione. Quindi nell' articolo 103. dicesi: il domicilio s'intende cangiato, quando si va ad abitare in altro luogo con intenzione di fissarvi il suo principale stabilimento. Ed in vero l'intenzione non accompagnata dal fatto, altro non può indicare, che un progetto senza riuscita. Il fatto non accompagnato dall' intenzione determinata, può indicare soltanto una pruova, o traslocamento passaggiero, o lo stabili-

103

mento di un' abitazione secondaria. Questo però si deve intendere di quello, che vuole acquistare un nuovo domicilio, giacchè per conservare l' antico, basta la sola intenzione. Acquistato il domicilio, si entra nel godimento de' diritti civili immediatamente, anche colla dimora di un solo giorno, il che non accade nel godimento de' diritti politici, che ricerca almeno la dimora di un anno a norma dell'articolo 2., e 6 dell' atto della Costituzione dell' Impero de' 22. Brimale an: 8, de' 16 Termidoro an. 10, artic. 11, 16, 18, 19, 27, 28. 30, 32, e de' 28 Floreale an. 12 artic. 48, 50, e 99.. Ma per acquistarsi la qualità di cittadino Francese, secondo le regole della Costituzione di quell' Impero, si ricerca la maggior età, che sia di ventuno anni, e la dimora di dieci anni. Lo stesso era deciso presso di noi col Dispaccio del 1769.

La descritta teoria è facile a concepirsi, ma nell' applicarsi s' incontrano delle gravi difficoltà. Niuno intoppo presenta la residenza, ma molte se ne incontrano nell' intenzione. Questa variamente apparisce secondo le circostanze. Quindi a conoscersi, dove sia il principale stabi-

bilimento del Cittadino, ossia il reale domicilio, è cosa astrusa a definirsi. Nella discussione dell'articolo si volle adottare il seguente principio. Il principale stabilimento di un Cittadino è quello, dove esercita i diritti politici, o può esercitarli. Questo principio sebbene offra de' molti imbarazzi, pure apparisce dal processo verbale *tom.* 1. *pag.* 182. essere stato adottato; ed in questo senso si deve intendere l'articolo 102, per cui si può dire, che l'esercizio de' diritti politici sia uno de' caratteri del principale stabilimento. Questo carattere però applicabile solamente a que', che de' diritti politici hanno l'esercizio, e 'l godimento, fa conoscere non convenire a que', che non ne godono affatto. Nel processo verbale de' 16 *frustid.* cioè Agosto *an.* 9. *tom.* 1. *p.* 184. si vede esser stata adottata l'opinione di coloro, che sostenevano, che dove si ha il godimento de' diritti politici, ivi si deve avere quello de' diritti civili, ma non in tutta l'estenzione, non potendosi verificare, se non nei Cittadini attivi. Dicesi nell' articolo 104. la pruova dell' intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta così alla Municipalità del luogo,

104

che

che si abbandonerà, come a quella del luogo, dove si farà trasferito il domicilio. In man-
105 canza di dichiarazione espressa, la pruova dell' intenzione dipenderà dalle circostanze (*art.* 105. Il Cittadino chiamato a pubblico impiego temporaneo, o rivocabile conserverà il primiero suo domicilio, quando non abbia manifestata
106 una pruova in contrario (*Art.* 106). Diffatti questo abbandona il domicilio per eseguire esattamente il suo incarico, ma si può presumere voler abbandonare la patria? La presunzione in
107 contrario fissa l'articolo 107. L' accettazione d' impieghi conferiti a vita porterà l' immediata translazione del domicilio dell'impiegato nel luogo, in cui egli deve il suo impiego esercitare. Chi accettò tale carica, è da presumersi, volerla esattamente disimpegnare, ed in conseguenza una continua dimora si ricerca per ciò conseguire.

Passa il Codice a parlare del domicilio di quei, che sono da altri dipendenti, ossia domicilio necessario. Il domicilio essendo stabilito per fissare il luogo, dove l' esercizio de' diritti civili attivi, e passivi deve farsi, ne viene, che quelli, che tali diritti non possono eser-

esercitare, senza l'autorizzazione di un protettore, o legale amministratore, devono avere lo stesso di loro domicilio. Quindi la donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito; questo vale ancora essendo separata de' beni: se poi fosse separata di corpo, o divorziata, la donna avrà altro domicilio, a sua elezione lo fisserà dove più gli sarà di piacere, ma finchè non lo fisserà, conserverà l'antico. Il minore non emancipato avrà il suo domicilio presso il padre, o sua madre, o suo tutore, essendo emancipato conserva il uo domicilio fino a che non ne prenda un altro, ha il domicilio di origine; il maggiore interdetto avrà il suo domicilio presso il curatore (*Art.* 108), sebbene le persone addette a' lavori, o al servizio, abbiano la pienezza de' loro diritti, e ritengano la facoltà di fissare il domicilio in quel luogo, che più gli aggrada, pure si presume, che abbiano il principale loro stabilimento nell'abitazione di quello, a cui servono, o a di cui conto faticano abitualmente, allora quando abiteranno con esse nella stessa casa (*Art.* 109). Se dunque non servono abitualmente, ma a certo tempo *en passant* come dicono i fran-

108

109

i francesi, conserveranno il loro domicilio. Questa determinazione fissa il domicilio di una grande quantità di Uomini, ed allontana qualunque dubio in modo, che questa presunzione è di quelle, che dicesi *juris*, *& de jure*, per cui non si può ammettere pruova in contrario, come apparisce dal processo verbale.

Triplice è stato l' oggetto del Legislatore nel fissare il domicilio. 1. per sapersi il luogo, dove le azioni, e le citazioni si devono fare. 2. per conoscersi la competenza del giudice. 3. per rapporto al matrimonio. Ora queste azioni, e diritti si esercitano nel luogo, dove si è fissato il principale stabilimento.

110 L' articolo 110., ch' è concepito ne' termini seguenti: il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione, è una conseguenza dell'artic. 102., che vuole dover'essere il domicilio, dove sta il principale stabilimento.

Interessa a tutti di sapere con precisione a qual Tribunale si debbono diriggere le dimande per la successione. Un uomo può vivere lontano dal suo domicilio: i suoi eredi possono essere dispersi in varj luoghi; queste sarebbero nascere dei grandi imbarazzi; a to-

glie-

gliere i quali si fissò l'articolo 110.

Allorchè in Francia, secondo la diversità de'luoghi, diversamente giudicavasi della successione mobiliare, questa regola era di gran uso, ma oggi serve solo per togliere gl' imbarazzi di sopra descritti. La regola suddetta ha luogo fino alla divisione dell'eredità, il che seguito, gl'eredi devono agire o esser convenuti ne' loro Tribunali ordinarj.

Potendo il domicilio cambiarsi nel modo di sopra descritto, potendo esser incerto, il luogo del principale stabilimento, a togliere ogni lunghezza ne'giudizj, l'artic. 111. autorizza le parti a devenire ad una scelta di domicilio per le citazioni, e contestazioni derivanti dalle convenzioni. Si vede dunque esser questo un domicilio imperfetto; qui non si ha il principale stabilimento, qui forse non si avrà nè la partecipazione de' diritti politici, nè civili: è stato ammesso qual eccezione del domicilio reale, ch' è il solo, vero, ed universale domicilio. Allora quando dicesi nell' articolo: che le parti, o una di esse in un'atto, e per la esecuzione del medesimo, avranno eletto il domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande, ed i pro-

111

procedimenti relativi a quest'atto, si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo domicilio. Dalla lettura dell' articolo apparisce esser in libertà delle parti servirsi di questo finto domicilio, oppure del domicilio reale, dicendo il Codice nello stesso articolo, che i procedimenti relativi a quest'atto si *potranno* fare al domicilio del convenuto, e non già si *dovranno* fare.

TITOLO IV.

Degli assenti.

CAPO I.

Della presunzione dell' assenza.

Siccome la legge deve garantire le persone, che o per causa dell'età, o per difetto di ragione non possono difendersi; così non deve neppure lasciare senza difesa quelli, che, per ragione della loro assenza, non sono a portata d'invigilare sui proprj interessi. L'assenza, secondo il significato comune di questa espressione,

ne,

ne, può applicarsi a coloro, che sono fuori del loro domicilio, dal luogo del proprio soggiorno, o residenza; quì trattasi di persone, che si sono allontanate dal luogo della loro solita residenza, e delle quali non si hanno notizie. Una uniforme legislazione, che dasse una regola stabile agl' interessi degl' assenti, mancava. La legislazione romana se ne restò nel silenzio: la francese ne presentava una varia, ed assai inesatta. Il Codice ha supplito alla lacuna di quella, ed ha rettificata questa.

L'assente si può considerare non solo per riguardo ai beni, che possedeva nel tempo della sua scomparsa, ma ancora per riguardo a quelli, che aurebbe potuto acquistare nel tempo della sua assenza. Si deve eziandio aver riguardo al diritto, che spetta a'suoi figli, o al conjuge su de' suoi beni. Considerando il Codice questi diversi rapporti, divide il presente titolo in quattro capitoli, e tre sezioni. Nel primo si fonda la presunzione sull'assenza: nel secondo si parla della dichiarazione dell' assenza: nel terzo degli effetti dell'assenza. Questo capitolo si divide in tre sezioni. Nella prima si parla de' beni dell'assente: nella seconda de'

di-

diritti eventuali, che gli competono: nella terza degli effetti dell' assenza relativi al matrimonio. Nel capitolo quarto poi la stessa legge parla della cura de' figli minori di un assente.

L' assenza o è presunta, o è dichiarata. Sotto il primo aspetto per assente s' intende quella persona, la quale cessa di comparire nel luogo del suo domicilio per lo spazio di quattro anni, ed in questo frattempo non si sono avute notizie della sua esistenza. Nel momento, in cui uno scomparisce, non si presume della sua assenza, credendosi, che la lontananza sia momentanea. Prolungandosi questa lontananza, senz' aversene notizie, si credono esservi delle grandi difficultà pel suo ritorno; ed ecco una presunzione per l' assente. Elasso il tempo fissato dalla legge, e non ritornando l' assente, diviene un fatto positivo. Ma per quanto tempo deve essere lontano, senza rimetter notizie di sua esistenza? A determinare un tal tempo, due casi si devono riguardare. O l' assente, pria di partire, costituì un suo procuratore, o trascurò di ciò fare. Nel primo caso devono scorrere dieci anni (*Art.* 121.); nel secondo quattro (*Art.* 115.). Potrebbe accadere, che

il

il procuratore costituito cessasse dal suo impiego, o perchè fosse morto, o per altra causa legitima, ciò non ostante continua ad esser assente presunto. Pria de' quattro anni, e de' dieci l' assente è tale per presunzione. Senza una necessità, la legge non si deve immischiare negli affari dell' amministrazione de' suoi beni: ma se mai se ne vedesse l'abbandono? Se sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti, od in parte de' beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, vi sarà provveduto dal Tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate (*Art.* 112.). Ma dovrà forse il Tribunale dare un Curatore all' assente presunto? Si pretese ciò da taluni a norma dell' antica legislazione, ma non venne ricevuto un tal sentimento. Non deve esser dato un curatore a quello, che non è dichiarato assente; dice però Maleville (*Art.* 112.), che non ostante non siasi adoprata nell' articolo la parola curatore, pure non siegue, che egli sia escluso. Ma quale Tribunale deve ordinare l' amministrazione de' beni, quello forse, dove sono i beni stessi siti, o pu-

112

pure quello, dove l' assente aveva il suo domicilio? Il Consiglio di Stato decise di dover procedere in tali circostanze il Tribunale di prima istanza del domicilio, sottoponendo però la sentenza di questo a quello di appello (*Locrè esprit du Code Napoleon tom. 2. p. 304.*).

Dicesi, che il Tribunale deve provvedere a richiesta delle parti interessate: ma quali queste sono? In legge non dicesi interessato chi procede per affezione, ma solo per interesse legale. Questo interesse deve esser attuale, non già eventuale, o ipotetico: se ciò si ammettesse, si aprirebbe un vasto campo ai collaterali d' immischiarsi negl' affari dell' assente. Si finga l' assente avere nelle sue mani un deposito di un terzo: a questo interessa di averlo, ed interessa ancora all'assente esserne disobbligato. Così un socio può ricorrere, acciò l'assente presunto dasse i conti della tenuta amministrazione di società: è di comune interesse, che il Tribunale di prima istanza debba provvedere. Così se mai si fosse aperta una successione, nella quale vi fosse chiamato l'assente, e qualche altro, questo ricorre nel Tribunale, e si darà un notaro, che lo possa rappresentare. Ec-

113

co

co la disposizione dell' articolo 113. Il Tribunale sulla istanza della parte, che ha prevenuto, destinerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl' inventarj, de' conti, e delle divisioni, e liquidazioni, in cui saranno interessati. Il Tribunale è autorizzato nel caso dell' articolo 113. quando o vi sia la domanda delle parti interessate, o pure qualche coerede previene il Tribunale per qualche successione aperta a favore suo, e dell' assente a far amministrare i beni dell' assente: ma non essendovi il concorso di tali persone qual sarebbe il destino delle sostanze dell' assente? Il Tribunale da se non può immischiarsi negl' affari dell' assente presunto (1). Ecco l' articolo 114., che toglie 114 questo pericolo: Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare sugl' interessi del-

(1) L' artic. 113. sembra in contradizione coll' artic. 136.: ma allorchè si legge l' analisi di questo, cesserà ogni antinomia.

le persone, che si presumono assenti, e sarà sentito in tutte le domande, che le risguardano. Così nel fatto di deposito, e società di sopra descritto, la parte interessata ha conseguito il suo intento in forza della domanda fattane al Tribunale, ma la porzione, che avea l' assente nella società, presso di chi dourà restare? Non si sarebbe ben provveduto all'utile dell'assente, se non si fosse inserito l' articolo 114.

CAP. II.

Della dichiarazione dell' assenza.

Si lascia da parte ciò, che da' scrittori francesi dicesi aver avuto luogo in Francia relativamente agli assenti. Per dichiararsi uno assente in taluni luoghi, l' uso aveva introdotto di dover scorrere cinque anni, in altri sette, o nove: ma il nuovo Codice da il modo, come provocare l' assenza, e coll' articolo 115. stabilisce, che se taluno lasciasse di comparire nel luogo del suo domicilio, o della sua residenza, scorsi quattro anni, senz' averne nuova,

115

le

le parti interessate potranno chiedere al Tribunale di prima istanza, che se ne dichiari l'assenza. Ma chi può provocare l'assenza? Dicesi nell'articolo; *le parti interessate*: ma chi s'intende per parte interessata? Quella stessa, di cui parlasi nell'articolo 112.? Quì non hanno luogo i creditori, i socj, ma l'interessato è l'erede presuntivo, cioè quello, ch'era il più prossimo all'assente, quando scomparve, o di lui mancarono le notizie, come decise il Consiglio di Stato (*Process verbal. du* 14. *fructid. ann.* 9. *tom.* 2. *p.* 216.) Non essendovi Procuratore, gli eredi presuntivi possono dopo quattro anni far premura per la dichiarazione dell'assenza (*Art.* 120.). Se mai poi avesse lasciato procuratore, o puramente in prosieguo fosse morto, dopo dieci anni gli eredi presuntivi sono autorizzati ad ottenere la ridetta dichiarazione (*Art.* 121. e 122.). Per comprovare l'assenza, il Tribunale, sull'appoggio delle carte, e documenti prodotti, ordinerà, che si prenda una informazione in contradizione del Procuratore Imperiale, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l'uno sia distinto dall' altro (*Art.* 116.). Nell' antica legislazione

116

 l'as-

l' assenza si provava per mezzo di un atto di notorietà : ma alcuni soli testimonj facevano immettere nel possesso de' beni gl' eredi presuntivi : a togliere un tale sconcerto , si è autorizzato il Regio Procuratore, a poter contradire , ed esaminare la qualità dei testimonj ; e ne può produrre anch' esso (*Vedi proces. verbale 12. ventos. an. 11. tom. 2. p. 474.*) . Il Tribunale per altro nel provvedere sulla domanda , avrà riguardo a' motivi dell' assenza ; ed alle cause , le quali hanno potuto impedire, che si abbiano notizie del presunto assente (*Art.* 117.). Quest' articolo sembra di voler destruggere quanto si è prescritto di sopra : se la legge dice esser assente quello , che è scomparso dal suo domicilio , o residenza da quattr' anni , che non se n' hanno delle novelle, come poi dice in quest' articolo, che il Tribunale deve avere de' riguardi sui motivi dell' assenza ? Ecco l' arbitrio tanto nemico del pubblico bene . Ma si rifletta, che la legge ha stabilito coll'articolo 115. le condizioni a fissare l' assenza , e non può il Tribunale dichiarare assente quello , di cui non si avessero notizie, se non fossero scorsi

117

quat-

quattro anni ; ma non ostante che vi concorrano tali circostanze, non è costretto a dichiarare l' assenza , potendo negarsi a ragion dei motivi dell' assenza. Così se in partendo il Cittadino avesse detto , che per molti anni non aurebbe dato di se notizie. Fatta tale dichiarazione, non si può pronunziare sull' assenza, se non sia scorso un' anno , dacchè fu ordinata la informazione (*Art.* 119.). Sicchè si vede , che allora uno è dichiarato assente effettivamente, quando siano scorsi quattro anni, o i dieci anni, in caso avesse lasciato il suo procuratore. E' da sapersi però , che scorso l' anno dell' informazione, le provvidenze, che saranno date dal Tribunale, il Procuratore Imperiale le trasmetterà al Gran Giudice Ministro della Giustizia , chi ne farà eseguire la pubblicazione (*Art.* 118.).

119

118

CAP.

CAP. III.

Degli effetti dell' assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell' assenza, relativamente a' beni, che l' assente possedeva al tempo del suo allontanamento.

L' Assenza non è un delitto, per cui dovesse l' assente esser punito. La legge lo soccorre, ma non lo punisce. Si deve costituire un'amministratore ai suoi beni, e perciò si stimò prenderlo dal numero di quei, che si presume esser più affezionati al medesimo.

Dichiarata dunque l' assenza, il Codice dovea decidere, in mano di chi dovevano trasfondersi le sostanze dell' assente. Non si volle fidare di molto al procuratore lasciato forse dall' assente, o ad un curatore, che mai si potesse dare. Siccome si presume, che ognuno sia portato pel suo sangue, perciò si volle chiamare in soccorso l' affezzione, e l' interesse per-

so-

sonale degli eredi del sangue , e tra questi i 129
successibili , i quali auranno de' beni dell'assente un provvisorio possesso (*Art.* 125) Nell' atto però che la legge liberale si mostra da una parte coll' immettere gli eredi presuntivi nel possesso de' beni dell' assente , li chiama dall'altra banda *depositarj* de' medesimi : li rende responsabili verso dell' assente stesso , nel caso questo ricomparisca , o si abbiano di lui notizie (*Art.* 125.) . Vuole dippiù , che il Tribunale ordini la vendita di tutt' i mobili , o pure , se lo crederà espediente , una porzione . 126
Il prezzo dev' essere convertito in capitale , come anche deve lo stesso praticarsi per le rendite di già mature (*Art.* 126.).

Abbiamo detto , che gli eredi presuntivi siano depositarj , ma sarà anche vero , che , ad esempio de' depositarj , niuna mercede potranno ritrarre dalle cose dell' assente ? Sono depositarj per quel , che riguarda la buona fede , non 127
già per ciò , che spetta all' emolumento . Ecco come dice l' art. 127. quelli , che in forza della provvisionale immissione , o della legale amministrazione auranno goduti i beni dell' assente , non saranno obbligati a restituire , che il

quin-

quinto delle rendite, se il medesimo ritorna prima di quindici anni compiti, dopo il giorno della sua assenza, ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni. Trascorsi trent' anni apparterrà loro la totalità delle rendite. Dal 125 detto si vede, che i diritti degli eredi presuntivi non sono definitivi, che perciò non potranno alienare, nè ipotecare i beni stabili dell' assente, se non dopo gli anni trenta (*Art.* 128.).

Ma che dovrà dirsi, se mai avesse formato il suo testamento? In questo rincontro, o gli eredi chiamati nel testamento, o que' del sangue, ed il pubblico Ministero faranno premura per l' apertura del testamento; e trovato-123 si l' erede scritto, a questo si darà il possesso de' beni. Nell' art. 123 così si stabilisce: gli eredi presuntivi, allora quando auranno ottenuto la provvisionale immissione nel possesso, se esiste un testamento dell' assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del procuratore Imperiale presso il Tribunale; ed i legatarj, donatarj, e tutti coloro, che abbiano su' beni dell' assente diritti dipendenti dalla condizio-

zione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione. Il Codice ha di mira principalmente il bene dell'assente, e se gli eredi presuntivi s'immettono nel possesso, si è per fare amministrare i beni dello stesso. L'interesse degli stessi eredi è secondario, e perciò devono dare delle cauzioni per assicurare le proprietà dell'assente, il quale a buon conto si considera nè qual vivo, nè come morto.

Ma se il bene dell'assente si ebbe in mira, perchè non si lasciano nel possesso gl'eredi presuntivi, perchè sono questi esclusi dai testamentarj? La risposta ne fu data dall'Imperatore, da Maleville, e Tronchet (*Process. verbal. du 24. fructid. an. 9. tom. 2. p. 229.*), ed è la seguente. Se il dubio dell'esistenza dell'assente fece chiamare gl'eredi presuntivi nel possesso provvisorio, ed a medesimi si diede porzione de' frutti sulla rendita di quello: La stessa ragione dovea far chiamare gli eredi testamentarj, e legatarj.

Ma gl'eredi testamentarj, i legatatarj in qual'epoca entreranno nel possesso? Dice l'articolo 123. allora quando gli eredi presuntivi auran-

auranno ottenuta la provvisionale immissione nel possesso. Ma se questo non fecero, o non curarono di far dichiarare l'assenza, o dichiarata non domandarono il possesso de' beni, o se l'assente non avesse eredi presuntivi, cosa si dovrebbe fare?

Lo stesso articolo dice: Tutti quelli, che hanno diritti su' beni dell'assente dipendenti dalla condizione di sua morte, potranno esercitarli provvisoriamente: dunque o gl' eredi presuntivi sono nel possesso, e questi saranno spogliati; o niuno lo ha ottenuto, e ciò si farà dal pubblico ministero.

Ma che dovrebbe dirsi, se mai fosse superstite il conjuge, ed il matrimonio fosse stato contratto colla comunione de' beni? E' in libertà del conjuge, o continuare nella comunione de'beni, o pure a quella rinunciare anche dopo d'aver dichiarato di voler continuare nella comunione. Restando nella comunione aurà il godimento de' beni, e ne prenderà l'amministrazione, escludendone gli eredi presuntivi, testamentarj, e legatarj, senza che però la donna possa vendere, o alienare, dovendo dare una cauzione per le restituzioni, che doureb-be-

bero farsi, o al marito nel caso ricomparisse, o a' di costui eredi.

Non volendo restare in comunione, separerà i suoi dritti da que' del marito, si prenderà la sopravvivenza, ed altro, che mai le potesse spettare. L'art. 126. così si esprime: coloro, che auranno ottenuta l'immissione provvisionale nel possesso, o il conjuge, che aurà eletto di continuare nella comunione, douranno far procedere all'inventario de' mobili, e della scritture dell'assente in presenza del Procuratore Imperiale presso il Tribunale di prima istanza, o di un giudice di pace richiesto dall' istesso Procuratore Imperiale. Seguito un tal provvisorio possesso, tutti quelli, i quali auranno qualche diritto contro dell' assente, douranno dirigersi contro degli eredi presuntivi, o del conforte rimasto nella comunione, o pure se non ancora sia stata dichiarata l'assenza, si dirigeranno contro di quelli, che auranno de'mentovati beni la legale amministrazione.

126

Perchè mai si permette al conjuge dopo d'aver scelto di voler restare nella comunione, poter indi a quella rinunciare? La comunione

è una

è una società, ora anche *dum res non est integra*, a quella si può rinunçiare. Ma essendo assente la moglie, anche il marito dourà dare la cauzione? Il marito è *ipso jure* l'amministratore de' beni caduti in comunione: ch'anzi può quegli alienare, e perciò non deve dare la cauzione. Il marito continua nell'assenza della moglie, non intraprende di nuovo la comunione.

127

Abbiamo detto di sopra, che ritornando l'assente, pria d'esser compiti i quindici anni, riconseguirà il quinto delle sue rendite; dopo quindici anni il decimo; elassi i trent'anni nulla può pretendere sulla totalità delle rendite. Si domanda: ma che forse questa non è un ingiustizia? E' uno stabilimento del dritto pubblico, al quale deve cedere il diritto del particolare assente. Altronde è meglio anche per lui, che facesse più presto simili sacrifizj, che non trovare affatto persona, che se ne interessasse.

Elassi i trent'anni gli eredi presuntivi possono domandare, che il possesso provvisorio sia convertito in definitivo. Avendo ciò conseguito, la proprietà de' beni sarà in testa loro, e

po.

potranno ben'anche alienarla. Se mai dopo i trent' anni ricomparisca l' asſente, non ha che domandare ſulle ſue rendite, e deve riprenderſi le ſoſtanze in quello ſtato, in cui le rinverrà. Se mai i ſuoi fondi foſsero ſtati diſtratti, non potrà vendicarli contro i terzi poſseſſori, ma ſoltanto ripeterne il prezzo ritrattone, o pure eſsendo queſto ſtato erogato in compra di altre coſe, immetterſi nel poſseſso delle medeſime. Quì vale quell' aſſioma legale: *Prætium ſuccedit in locum rei, et res in locum prætii*. 129

Ma dopo i trent' anni l' aſsente ſi preſume vivo, o morto? Quello, ch' è certo, ſi è, che la legge dopo cent' anni preſume con fondamento la morte (*Art.* 129.) La vita più lunga dell'uomo è quella di un ſecolo. Dopo i trent' anni l' aſſente non ſi preſume già morto, ma che abbia abbandonato i ſuoi intereſſi, e che ragionevolmente la proprietà de' medeſimi debba eſſere preſſo degl' eredi preſuntivi, o teſtamentarj nel caſo di ſopra deſcritto. Ma ſiccome la nuova legge ha ſtabilito, che laſciato l' uſofrutto ad un corpo morale debba eſtinguerſi a capo di anni trenta, e non già cento, come

de-

decideva la legge romana; così ha voluto fiſſare anche l'anno trenteſimo. Ecco dunque, che dopo tal ſpazio di tempo è la legge nell' incertezza della eſiſtenza dell'aſſente. Da agl' eredi preſuntivi un poſſeſso definitivo, perchè preſume l'abandono de' beni dell'aſſente, e vuole i beni rimettere nel giro del commercio.

Abbiamo detto, che il conjuge potea continuare nella comunione de' beni in eſcluſione degli eredi preſuntivi; ſi domanda: dopo i trent' anni potrà il conjuge continuare nella comunione? Sarebbe un ingiuſtizia, che quello, che non è nella claſſe degli eredi, dovesſe ritrarre tal vantaggio, in pregiudizio de' chiamati alla ſucceſſione; ſe fu ammeſſa in preferenza degli eredi preſuntivi, ſi fu per ſoſtenere il contratto matrimoniale: è vero, che un tal ſiſtema altera il ſuo contratto di matrimonio, ma è da ſaperſi, che, pria del Codice, l'aſſenza ſcioglieva la comunione: d'altronde deve l' avvenimento di queſt' aſſenza eſſer qualche coſa per lui; fu duopo di un termine ragionevole al ſuo godimento; è certamente dopo trentacinque anni giuſto il chiamare gl' eredi dell' aſſente? Se l'aſsenza ſarà continuata per lo

ſpa-

spazio di anni trenta, dopo la provvisionale immissione nel possesso, e dopo l'epoca, in cui il conjuge in comunione aurà presa l'amministrazione de' beni dell'assente, o pure quando siano trascorsi cento anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro, che ne auranno il diritto, potranno domandare la divisione de' beni dell'assente, e far pronunziare dal Tribunale di prima istanza la diffinitiva immissione nel possesso (*Art.* 129). 129

Ma gli anni trenta da qual epoca devono incominciare? Dal tempo, in cui fù fatta l'immissione degl'eredi presuntivi nel possesso de' beni. Quindi siccome si è detto di sopra, che non può dichiararsi l'assenza pria di cinque anni, non avendo lasciato procuratore; di undeci non avendone costituito nel scomparire; ne viene, che questo possesso definitivo si conseguirà dopo trentacinque anni, o quarantuno dacchè si perdettero le novelle dell'esistenza dell'assente. Ma scorso questo tempo, il possesso provvisorio sarà *ipso jure* cambiato in definitivo, o pure necessita il decreto del Magistrato? Siccome dichiarata l'assenza *ipso ju-*

re non viene a conseguirsi il possesso provvisorio, ma si deve ottenere il decreto del Tribunale; così anche elassi i trent' anni, il Tribunale deve dichiarare esser divenuto il possesso provvisorio, definitivo. Dice l' articolo 129.: potranno domandare la divisione de' beni dell' assente, e far pronunciare dal Tribunale di prima istanza la definitiva immissione nel possesso. L' articolo 859, 860. del Codice di procedura da il modo da tenersi per ottenere il possesso de' beni dell' assente, ma parla solo del provvisorio: il Signor Bigot Premeneu nell' esporre i motivi della legge *process. verb. du 12. ventose an. XI. tom. 2. p. 483.* dice doversi adoprare lo stesso modo tenuto nel domandare il possesso provvisorio. Ma dopo i cento anni si acquista *ipso jure* il possesso definitivo? Neppure: anche il Tribunale deve decidere, ma non avrà l'erede presuntivo l' obbligo di provare l' assenza, ma solo d' aver compito l' anno centesimo di sua vita.

Ma che dovrebbe dirsi, se dichiarata l'assenza, non comparisse già l' assente, ma gli eredi scritti in qualche testamento fatto nel luogo, ove trovavasi l' assente, o pure comparissero i discendenti dello stesso? Chi non sa, che l'erede

suc-

succede ne'diritti del defunto, e perciò se comparisse prima di quindici anni, avrà il quinto; dopo tal'epoca il decimo; se dopo i trent'anni, si prenderà la sua fortuna in quello stato, in cui la rinverrà. Ed ecco perchè nell'articolo 133. si dice: fra gli anni trenta dalla sentenza del possesso definitivo, i figli dell'assente, e suoi discendenti potranno domandare la restituzione de' di lui beni, siccome è disposto nell'articolo 132, il quale dice, che se anche dopo la definitiva immissione nel possesso ricomparisca l'assente, o resta provata la di lui esistenza, ricupererà il prezzo di quelli, che sono stati alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati.

132

Si può agire dopo tale tempo contro di quei, che ebbero il possesso definitivo, ma non già contro dei fidejussori, essendo restate estinte le cautele (*Art.* 129.). Se debbano restare in piedi le ipoteche fatte dagl'eredi presuntivi, se ne veda la diversità delle opinioni presso delle Pandette francesi (*Artic.* 132.) nelle quali dicesi restare estinte; diffatti l'acquisto della proprietà è resolubile col ritorno dell'assente, o che ab-

abbiansi notizie dello stesso: *resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis*.

Abbiamo detto, che l' erede presuntivo debba immettersi nel possesso; ma si domanda: se dopo immesso nel possesso, si appurasse l' epoca, in cui morì realmente l' assente, e che in questo tempo l' erede presuntivo non era quello, che s' immise nel possesso, ma un' altro, chi de' due dourà godere de' beni dell' assente? L' art. 130. decide la quistione ne' seguenti termini; la successione dell' assente dal giorno della di lui morte verificata, resterà aperta a vantaggio degl' eredi, che in quell' epoca erano i più prossimi, e coloro, che auranno goduti i beni dell' assente saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell' artic. 127. Se però gli eredi presuntivi fossero stati in mala fede, ed avessero finto di non avere notizie dell' assente, per farlo dichiarare tale, ed immettersi nel possesso, in questo caso dourebbero restituire tutt' i frutti, quali possessori di mala fede.

Ma quale mai è stata la causa del perchè dopo gli anni trenta il possesso provvisorio si deve convertire in definitivo? Si stimò essere d'in-

d' interesse dello stato convertire il possesso da provvisorio in definitivo. Lo stato della famiglia ha sofferto in questo tempo de' cambiamenti; i beni si devono riporre nel commercio; bisogna far cessare la necessità, che hanno gli eredi presuntivi di rendere conto. Ma se mai in questo tempo, che scorre, gli eredi presuntivi, che nel possesso provvisorio si trovano, l'assente compisse l'anno centesimo, allora non devesi aspettare altra dilazione, ma il possesso provvisorio sarà convertito in definitivo. La vita più lunga dell' uomo, anche per legge Romana, era riputata di anni cento. 134

Se mai qualcheduno dovesse sperimentare le sue ragioni contro dell' assente, di quali mezzi dovrebbe far uso? Se l' assenza è presunta, le citazioni le farà al domicilio dell'assente, e se il Tribunale lo crederà espediente, potrà anche dare un curatore, come si avvertì nell' articolo 112. Se l' assenza sia dichiarata ecco che decide l' articolo 134 dopo il decreto dclaratorio di assenza, e chiunque aurà ragioni contro l'assente, non potrà sperimentarle che contro coloro, i quali saranno messi in possesso de' beni, o che ne auranno la legale amministrazione. Ma qua-

 li

li sono le persone, che hanno la legale amministrazione? Queste parole furono aggiunte ad istanza del Tribunato, e si riferiscono al conjuge, che ha voluto continuare nella comunione; questo non ha un posseso provvisorio, ma la legale amministrazione. Si possono anche riferire agl' eredi istituiti per la totalità de' beni, e legatarj universali. (*Vedi Locré tom. 2. esprit. du cod. Napoleon. p. 483.*).

SEZIONE II.

Degli effetti dell' assenza, riguardo alle ragioni eventuali, chè possono competere all' assente.

IL Codice fin quì ha regolato i diritti dell' asente; diritti, che li spettavano pria della di lui scomparsa, in questa Sezione vuol regolare que' diritti, che aurebbe potuto acquistare, se mai di lui si fosero avute notizie, o fosse restato nel territorio dell' Impero · Fino a che non sono scorsi i cinque anni, o i dieci, l' asente è considerato come vivo, l' amministrazione de' suoi beni si affida ad un curatore, se

si sti-

si stimerà necessario dal Tribunale; elasso tale tempo viene considerato, nè come vivo, nè come morto, e si da luogo agli eredi presuntivi, non già perchè si considerasse estinto, ma per utile dello stato, e dell'assente, come si disse nel passato capo. Chiunque, dice l'artic. 135, reclamerà un diritto competente a persona, di cui s'ignori l'esistenza, dovrà provare, che la medesima persona esisteva, quando si è fatto luogo a tale diritto. Senza questa pruova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

135

136

Aprendosi una successione, dicesi nell'articolo 136., alla quale sia chiamato un individuo, di cui non costi l'esistenza, sarà la medesima devoluta esclusivamente a quelli, co' quali esso avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a quelli, a'quali mancando lui, sarebbe spettato.

Sembra quest'articolo 135. esser contrario al disposto dell'articolo 113., che stabilisce, dover il Tribunale destinare un Notajo a rappresentare l'assente presunto nella formazione degl'inventarj, conti, liquidazioni ec. Per intendersi i due articoli, si deve avvertire, che chi domanda a nome altrui una

fucceffione, deve documentare l' efiftenza di quello, a cui nome domanda: ora l'afsente è incerto, fe viva, o no, nè può efser perciò rapprefentato da un Procuratore; quindi l' articolo 135. deferifce la fucceffione a quei, che fono nel medefimo grado coll' afsente al defunto, o ai più proffimi, togliendofi di mezzo l' afsente: difatti l' erede, il legatario devono accettare l' eredità, il legato, la donazione: ma fe la fua efiftenza è incerta, come può ciò fare? Quefto vale sì per l' afsente prefunto, che dichiarato. Intanto nell' articolo 113. si accorda all'afsente prefunto poter efser rapprefentato dal Notajo, in quanto che il coerede è quello, che previene il Tribunale, e non mette in dubbio l' efiftenza dell' afsente, ed il Tribunale, ficcome non trova oppofizione, deferifce. Ma quando comparifse un procuratore a nome dell' afsente, quefto deve provare la fua efiftenza: l' articolo 725 dice: Per poter fuccedere, è necefsario di efiftere nel momento, in cui fi apre la fucceffione. Dippiù chi afficura il Tribunale efser tal' afsente nella qualità di Cittadino? Fino a che l' afsente non ricomparifca, o le fue azioni non fiano efercitate in

fuo

fuo nome, chi ottenne la fucceffione, ne lucrerà i frutti percepiti in buona fede, a niuno dovrà render conto dell' amminiftrazione tenuta (*Art.* 138.) Può l' afsente però iftituire la petizione della eredità, la quale è ftata provvifioriamente deferita ad altri per caufa della fua affenza, purchè però non fiano fcorfi i trent'anni, tempo fiffato dalla legge per prefcrivere ogni azione (*Art.* 137.) Sicchè, a fare i conti, fi vede, che fe l' affente ritorna, dopo i trent' anni, si riporrà nel poffefso degli antichi fuoi diritti acquiftati prima della fua affenza, ma pe' diritti, che aurebbe potuto acquiftare, fe mai non foffe ftato dichiarato affente, elaffo i trent' anni, affolutamente faranno perduti. Si deve avvertire, che all' afsente viene permeffo riconfeguire i fuoi beni, ancorchè ritornaffe dopo gl' anni trenta, perchè gl' eredi prefuntivi non pofsederono mai *animo domini*. Ma morto l' afsente, fe dopo anni trenta da incominciare dalla di lui morte comparifsero gl' eredi di quello, faranno efclufi, effendo la loro azione prefcritta.

138

137

SE-

SEZIONE III.

Degli effetti dell' assenza, riguardo al matrimonio.

LA legge assegna i beni dell' assente agli eredi presuntivi per utile dello stesso assente, e per utile dello Stato, volendoli riporre nel commercio. Per riguardo al matrimonio non possono militare le stesse ragioni. Quindi non dev' essere inteso il consorte, che sotto pretesto di assenza del suo compagno, pretendesse far dichiarare nullo il primo matrimonio. Ma che si direbbe, se il conjuge rimasto provasse aver l' altro conjuge compito l' anno centesimo? Si stabilì, che deve costare la morte dell' altro conjuge: Locrè *tom.* 2. *pag.* 509., 500. Se

139 però avesse contratto il matrimonio, il solo conjuge assente, ritornato, sarà ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della pruova della dilui esistenza (*Art.* 139.). Sembra, che l' articolo 139. si opponga all' articolo 147. che proibisce un secondo matrimonio,

nio; ma l'articolo 139. non è, che ammette un secondo matrimonio, ma dice: se mai sia stato contratto. Il che accaduto, verrà riputato illecito un tal' atto. Dippiù l' articolo 184. parlando di un matrimonio contratto da un conjuge, autorizza lo sposo, le persone interessate, ed il pubblico ministero ad impugnarlo, e poi farne dichiarare la separazione: nell' articolo 139. dicesi, che solo il conjuge possa impugnarlo. Ma si deve riflettere, che l' assente vien considerato nè vivo, nè morto, onde nell' incertezza non devesi far impugnare un matrimonio, che potrebbe esser valido, potendo essere, che realmente l' assente fosse morto. Quando dunque si sono avute notizie, l' assente o verrà solo personalmente ad impugnarlo, o pure lo farà contradire dal suo procuratore, se però il conjuge passato alle seconde nozze, impugnasse la nullità del primo matrimonio, si deve questa preventivamente provare (*Art.* 189. *V.* Delvincourt *tom.* 1. *tit. absent. chapit.* 3. *p.* 85.).

Ma si domanda: i figli nati da questo matrimonio, saranno legittimi, o illegittimi? Tutto dipende dalla buona fede de' conjugi. Se am-

ambedue erano nella buona fede, credendo, che realmente il conjuge fosse morto, saranno reputati legittimi; se poi uno de' conjugi fu nella buona fede, e l'altro nella mala fede, pure si deferisce alla legittimità della prole per quello, che riguarda la legittimità, non potendo essere in parte legittimo, ed in parte illegittimo, ma avrà solo i diritti della successione, ed altro, che concede la legittimità pe riguardo al genitore, che era nella buona fede. Essendo poi ambedue nella mala fede, vengono riputati illegittimi. Finacchè un tale matrimonio non venghi legalmente contradetto, si aurà come valido.

140 Se il conjuge afsente non aurà lasciati parenti in grado di succedergli, l'altro conjuge potrà domandare l'immissione provvisionale nel possesso de' beni (*Art.* 140.). Questa dottrina nasce dall' ordine della successione, secondo l'articolo 767.

CAP.

CAP. IV.

Della cura de' figli minori di un assente.

SE il padre sia disparito, lasciando figli in età minore da un comune matrimonio, la madre ne aurà la cura, ed eserciterà tutt'i diritti del marito, relativamente all' educazione, ed amministrazione de' loro beni (*Art.* 141.) Sei mesi dopo la disparenza del padre, se a quell' epoca fosse morta la madre, o venisse a morire pria, che sia stata dichiarata l' assenza del padre, la cura de' figli verrà dal Consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi, ad un tutore provvisionale (*Art.* 142.). Quest' articolo si limita alle disposizioni dell' articolo 390, che da la tutela alla madre, quando muore il padre; ma quì non si dà luogo a tutore surrogato. Lo stesso si osserverà nel caso, in cui uno de' conjugi resosi assente, lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio (*Art.* 143.): essendo i figli nati da un altro matrimonio.

141

142

143

nio, che esisteva tra l'assente, e lo sposo presente, questo non ha alcun dritto alla tutela: ma questa deve passare alla loro famiglia. Ma perchè non si considera il caso, in cui la madre fosse scomparsa? Ciò accadendo, il padre essendo il capo della famiglia, non avviene veruna mutazione; ed ecco perchè si considera il caso della scomparsa del padre, e non della madre.

TITOLO V.

Del Matrimonio.

Questo titolo si divide in otto capitoli. Il primo determina la qualità, e condizioni, che si richiedono per poter contrarre il matrimonio. Il secondo prescrive le formalità relative alla celebrazione del matrimonio. Il terzo riguarda le opposizioni, che si possono fare. Il quarto tratta delle domande di nullità di questo contratto. Il quinto delle obbligazioni, che nascono dal matrimonio. Il sesto de' diritti, e doveri respettivi de' conjugi. Il settimo dello scioglimento del matrimonio. L'ottavo del-

delle seconde nozze. Gl' accennati diversi capitoli comprendono tutto ciò. Si è seguito l'ordine naturale delle cose: E' stato d' apprima contemplato il momento, in cui gli sposi si uniscono. Si è esaminato ciocchè è necessario per preparare la loro unione, e garantirne la validità. Si è passato in seguito agl' effetti principali, che produce questa unione nel momento, in cui se ne stringe il contratto, e in tutto la sua durata. Si è finalmente indicato quando, e come la medesima si discioglie; e si è trattato della libertà di contrarre una nuova unione dopo che la prima è rimasta legitimamente disciolta.

CAPO I.

Delle qualità, e condizioni richieste a poter contrarre matrimonio.

PEr potersi regolare il matrimonio, si devono dalla legge fissare le condizioni, colle quali deve essere celebrato. Talune condizioni riguardano la capacità fisica, e morale de' contraen-

traenti, come quelle dell' età, e del consenso; altre nascono da taluni circostanze, che formano degli ostacoli a tale unione, come un primo matrimonio non ancora disciolto, come un consenso non liberamente dato.

Il matrimonio, dice Grozio (*lib. 3. Cap. V. §. 8. de jure belli, et pacis*), è la coabitazione di un uomo con una donna, per la quale questa è come sotto gli occhi, e la custodia dell' uomo: forma diffatti il matrimonio la società di un uomo con una donna, che si uniscono a fine di perpetuare la loro specie, di ajutarsi con mutui soccorsi a portare il peso della vita, e dividere il loro comune destino. Quindi non è possibile idearsi, che si possa abbandonare tal unione al capriccio delle passioni. Gl'animali bruti sono guidati dal loro istinto, e questo, che li spinge ad unirsi, li trattiene ancora: i loro desiderj nascono da' bisogni, ed il termine de' bisogni è il termine de' loro desiderj. Non avviene così nell' uomo: parla in loro l' imaginazione, quando la natura si tace. Il matrimonio può considerarsi o come contratto naturale, o qual contratto civile, o come sacramento. Il Codice Napoleone lo considera, come

me contratto civile, che si deve perfezionare, secondo le regole politiche, accomodandosi così all'utile dello stato. Come Sacramento è considerato, e celebrato secondo le sante leggi della chiesa.

Parlando il Codice delle qualità fisiche, che debbono concorrere in chi desidera contrarre matrimonio, nell' articolo 144. dice, che l'uomo prima di compiere diciotto anni, e la donna prima di compierne quindici, non possono contrarre matrimonio. Siccome l'anno della pubertà non può esser tassato con precisione, non accadendo questo fisico sviluppo egualmente in tutti, la nuova legge ha voluto fissare l'anno diciottesimo pe' maschi, e 'l quindicesimo per le femmine, essendo sicura la pubertà in quest' età, qualunque mai possa esser il clima, o il temperamento della persona. 144

Questa età non è sempre la stessa presso tutte le nazioni, secondo la diversità del clima, o più tardi lo sviluppo fisico accade, o più presto. Le leggi Romane, che stabilivano potere il maschio contrarre il matrimonio a' quattordici anni compiti, la donna a' dodici, erano inesatte, mentre poteva essere, che di quattordici anni

compiti il maſchio non foſse pubere, e di dodici neppure la donna foſse atta pel concepimento. Ma perchè queſta diverſità nell'età? La natura ſi ſviluppa più rapidamente in un ſeſso, che nell'altro: una figliola, che languirebbe penoſamente in una troppo lunga aſpettativa, perderebbe una parte delle ſue attrattive atte a favorire al ſuo collocamento, e ſpeſso ancora ſi troverebbe eſpoſta a pericoli capaci di compromettere la ſua virtù, perchè una figliuola non vede nel matrimonio, che la conquiſta della ſua libertà. L'uomo al contrario rinviene nel matrimonio la ſua ſchiavitù, e catena. La Francia è più ſettentrionale di Roma, e per conſeguenza più tardi accade lo ſviluppo. Ma però nell'articolo 145. ſi dice poterſi diſpenſare per gravi motivi dal Governo. Queſto ſi diſſe per riguardo agli abitanti delle colonie, dove la pubertà è più precoce.

145

Se il matrimonio è un contratto, dunque vi deve eſsere il conſenſo de' contraenti, e perciò nell'articolo 146. diceſi, che ſenza conſenſo non vi è matrimonio. Se ſi ricerca il conſenſo, la volontà deve eſsere libera, che perciò l'errore, la violenza, ed il timore potranno

146

ren-

renderlo nullo. Quando il timore, la violenza, e l'errore rendano effettivamente il matrimonio nullo, se ne parlerà allorchè si esporranno le nullità del matrimonio. Per ora è da sapersi, che dietro seria discussione, se l'errore nella qualità fisica della persona, o anche sulle qualità civili, e morali dasero luogo allo scioglimento del matrimonio, venne a conchiudersi, che per le qualità morali si dovesse lasciare alla prudenza del magistrato; ma che l'errore sull' idendità della persona rendesse nullo il matrimonio. L'articolo 146, così venne spiegato dall' oratore del governo. L'errore in materia di matrimonio non s' intende d' un semplice errore sulle qualità, e condizione della persona, a cui si unisce, ma di un errore, che cade sulla persona stessa. Portalis *motivi della legge*. Quello, che per mancanza di capacità fisica, o morale non potesse consentire, ancorchè si suppone il consenso, il matrimonio è nullo. Così il furioso, il sordo, e muto hanno una incapacità morale a poter consentire, l' infante ha una incapacità fisica. Ma può darsi, che si abbia la capacità fisica, e morale, eppure il consenso dato non giova nel matrimonio;

 e ciò

e ciò accade nel caso della violenza, del timore, e del ratto.

Nell' articolo 147. si stabilisce, che non si possa contrarre un secondo matrimonio, avanti che sia disciolto il primo. Per costituzione dell' Impero Francese, sebbene sia ammessa la libertà del culto, pure la poligamia simultanea è assolutamente vietata, ancorchè per principio di qualche religione si potessero avere nello stesso tempo più mogli. Dice Maleville esser questa legge propria di tutt' i sudditi dell' Impero, professantino essi qualunque religione.

147

La moltiplicità de' mariti, e delle mogli in certi climi può essere autorizzata, ma non è legitima sotto qualunque clima: essa trae seco necessariamente la servitù di un sesso, ed il dispotismo dell' altro. Vedi *motivi della legge*.

Nel matrimonio non solo debbono consentire quelli, che lo vorranno celebrare, ma ben anche quelli, nella potestà de' quali si trovano i contraenti: e nell' articolo 148. viene stabilito, che il figlio, il quale non è giunto all' età di venticinque anni compiti, la figlia, che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre,

148

dre, e della madre: in caso, che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente. Si riguarda quì l' amore, che indistintamente tanto il padre, che la madre debbono ai figli, e la loro autorità è ugualmente riguardata. La legge comunica gli stessi diritti a tutti coloro, che si presume aver lo stesso interesse (*Art*, 148.). Il figlio, che non è giunto all' età di 25. anni compiti, la figlia, che non ha compiti gl' anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre, e della madre: in caso, che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente. Il padre è il capo della famiglia, e se gli deve un tal riguardo.

Se l' uno dei due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell' altro. (*Art*. 149.)

149

Se il padre, e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli, e le avole subentrano in loro luogo; se l' avo, e l' avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo. Quì si riguarda la persona, che ha il primato nella famiglia.

Se vi è disparere tra le due linee, ciò equi-
150 vale al consenso (Art. 150.). Che si direbbe,
se il padre fosse assente? Dicono gl' autori del-
pandette francesi: se sia assente la madre, basta
il consenso del padre, se questo sia assente di-
chiarato, la madre deve congregare la famiglia.
Questo sentimento si oppone all' artic. 150.

Il morto civilmente non da consenso. Ma
se la condanna fosse stata in contumacia? i be-
ni di questo sono come que' dell' assente, con-
chiudono gli stessi autori, e perciò avrà luogo
l' articolo 149: ritornato, non può impugnare
il matrimonio (*L.* 12. §. 15. *de Capt. et post.
lim. rever.*).

Non ostante, che il Codice fissa l' età mag-
giore a' 21. anni, e possa in quest' età for-
marsi qualunque contratto, non essendo dipen-
dente da chicchesia, pure per la contrazione del
matrimonio, a render i figli dipendenti dagli au-
tori de' suoi giorni, non potranno i maschi se
non sono giunti all' età di anni 25. compiti, e
le femmine, che non hanno compiti gli anni 21,
contrarre matrimonio senza il dovuto consenso
(*Art.* 148.). Avendo intanto compito la donna
il ventunesimo anno, il maschio l' anno vigesi-

mo

mo qninto, volendo contrarre matrimonio, debbono far sentire a' loro genitori, in mancanza di questi, a quelli della linea paterna, o materna il loro desiderio con un atto rispettoso, e formalmente richiedere così il loro consiglio (*Art.* 151). Se ciò non ostante quelli non avessero voluto dare il loro consenso, devesi rinnovare due volte la domanda da mese in mese. Questo si pratica, quando i figli non avessero compito l'anno trentesimo, mentre allora se all'atto rispettoso non succede il consenso, si può dopo un mese celebrare il matrimonio (*Art.* 152).

151

152

153

E' sembrato utile ai costumi il far rivivere questa specie di culto dovuto alla pietà filiale, al carattere di dignità, e di maestà, che la natura medesima sembra aver impresso sopra coloro, che sono per noi sulla terra l'immagine, ed anche i ministri del creatore.

Questo atto rispettoso verrà notificato da due Notari, o da un Notaro, e due testimonj alle persone espresse nell'articolo 151, cioè al padre, alla madre, o agli avoli. Che se poi non potesse seguire la notifica per l'assenza degli

154

 ascen-

ascendenti, si celebrerà il matrimonio, presentandosi la giudiziaria dichiarazione dell'assenza, o in difetto di essa, l'ordine della informazione, o quando non vi sia nè l'uno, nè l'altro, un atto di notorietà formato dal Giudice di pace del luogo, dove l'ascendente elesse l'ultimo domicilio conosciuto. Tal fatto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati di officio di detto Giudice (*Art.* 155.). Se poi fossero morti gli ascendenti tutti, nè si potessero avere de' documenti per comprovare la loro morte, in questo caso la dichiarazione di quattro testimonj è sufficiente. Si domanda: se la madre fosse passata a seconde nozze, deve, o no prestare il suo consenso? Si risponde, che la madre, col rimaritarsi, non commise alcun delitto, e per ciò non è decaduta da questo diritto. Se poi facesse la prostituta, allora non è necessario il di lei consenso. Non deve essere intesa dal figlio, chi ricopre d'ignominia il medesimo. Si deve fare l'atto rispettoso, quando una sola linea dissentisce? A prima vista sembra di no; potendosi nel dissenso delle linee calebrare il matrimonio; ma dovendosi l'atto

to rispettoso per ossequio, che si deve agl' ascendenti, gl' autori delle pandette francesi sono per l' affermativa. Resta sanzionata questa legge relativa agli atti rispettosi, e dicesi nell' articolo 156. : gli uffiziali dello stato civile, che avessero proceduto alla celebrazione de'matrimonj contratti da figli, i quali non abbiano compita l' età di venticinque anni, ovvero da figlie, che non abbiano compita quella de'ventuno, senza che il consenso de' padri, e delle madri, quello degli avi, e delle avole, e quello della famiglia, ne' casi, in cui sono prescritti, sia stato enunciato nell'atto di matrimonio, saranno a richiesta delle parti interessate, e del procuratore Imperiale presso del Tribunale di prima istanza del luogo, in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati alla multa prescritta nell' articolo 192, cioè ad una pena, che non potrà eccedere 300 franchi, ed inoltre alla pena del carcere per tempo non minore di mesi sei. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi ne' casi, in cui sono prescritti, l' uffiziale dello stato civile, che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato alla

156

157

stes-

ſteſſa multa, ed inoltre alla pena del carcere non minore di un meſe (*Art.* 157.) (1).

Si domanda, ſe le deſcritte dottrine abbiano a valere benanche pe' figli illegittimi legalmente riconoſciuti. L'è vero, che i figli naturali non ſpettano a veruna famiglia, ma non ſi può negare ſpettare allo ſtato, e che queſto abbia intereſſe a proteggerli. Quindi nell' articolo 158. ſi decide, che lo ſtabilimento degli articoli 148 a 155, debba valere pe' figli naturali legalmente riconoſciuti. La neceſſità di tale conſenſo deriva dall' equità naturale, poicchè ſe il padre, e la madre debbono alimentare queſti figli, la ragione ſteſſa viene a dettare, dover quelli eſſere inteſi nel matrimonio de' medeſimi. Ma ſiccome queſti non ſpettano alla famiglia, perciò il conſenſo degli avoli non è neceſſario: ed ecco perchè nell' articolo 158. non viene citato l' articolo 150, che parla del conſenſo dell' avo, e dell' ava. E ſebbene nell' articolo 151 ſi parli dell' atto riſpettoſo, da pra-

158

Quanto ſi preſcrive negli artic. 152. 153. 154. 155. e 156. fu decretato nel dì 21. ventoſo an. 12. Sono articoli aggiunti al Codice dopo d' eſſer ſtato pubblicato.

praticarsi verso quelli, e sia citato l'articolo 158, pure si deve intendere solamente pel padre, e madre de' figli naturali legalmente riconosciuti.

Il figlio naturale, che non sia stato riconosciuto, o che lo sia stato realmente, abbia perduto il padre, e la madre, ovvero nel caso, che questi non possono manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi pria degli anni ventuno compiti, se non aurà ottenuto il consenso di un tutore, da darsegli a quest'atto (*Art.* 159.). Se poi si rinvenisse un minore, che non avesse nè padre, nè madre, nè avoli, nè avole, pure la legge non permette poterli celebrare da questi il matrimonio, senza che prima non preceda il consiglio di famiglia (*Art.* 160.).

159

160

Sebbene gli uomini siano insieme uniti con una specie di cognazione, pure questo vincolo così esteso non impedisce il contrarsi matrimonio. La legge civile ha fissato taluni gradi, ne' quali ha proibito le giuste nozze. La cognazione si definisce: quel vincolo di sangue, che passa tra le persone, che discendono dal comune stipite, o che questa discendenza sia figlia di una legittima, o illegittima congiunzio-

zio-

zione. La cognazione è triplice, cioè naturale, civile, e mista. La naturale si ha per mezzo di una congiunzione illegittima: La civile per effetto dell' adozione: La mista per mezzo del giusto matrimonio. La linea si definisce: la serie delle persone, che discendono dal comune stipite. Questa è duplice, cioè retta, ed obbliqua. Quella abbraccia i genitori, ed i generati, per cui si divide in linea degli ascendenti, e de' discendenti. Dalla linea degli ascendenti noi siamo nati. I discendenti sono nati da noi. La linea poi obbliqua, che si chiama ancora trasversale, o collaterale, abbraccia quelli, i quali sono nati egualmente che noi dagli stessi ascendenti. Nella linea vi sono i gradi. Il grado si definisce: la distanza, che passa tra le persone, le quali compongono la linea. Si disse grado a *gradibus*, dice Paolo Giureconsulto: siccome le scale sono composte di varj gradini, così le linee sono formate da varie generazioni, ed ogni generazione forma un grado.

La regola, a contare i gradi, è la seguente: ogni persona generata forma un grado; oppure quante sono le persone, tanti sono i gradi,

to-

togliendosene sempre una. Quindi tra padre, e figlio vi è un grado: tra l'avo, ed il nipote vi sono due gradi, perchè due sono le generazioni, una colla quale l'avo generò suo figlio, l'altra, colla quale il figlio generò il nipote. Nella linea trasversale vale lo stesso: ma nel computare, si deve cominciare dalle persone, della di cui distanza si vuole sapere, e salire al comune stipite. Così per sapere: in quale grado siano due fratelli, si vede, che due sono i gradi, perchè due sono le generazioni. Se io volessi sapere: in quale grado dista il figlio di mio fratello da me, facilmente si scoprirà, facendo il computo delle generazioni: una generazione è passata tra me, e mio padre; un'altra tra mio padre, e mio fratello; la terza tra mio fratello, e mio nipote: dunque io disto dal figlio di mio fratello in tre gradi (1).

Ve-

(1) Il dritto canonico nella stessa maniera computava; ma poi nella linea obliqua eguale si adottò, che in qual grado si dista dal comune stipite, nello stesso grado distano le persone tra di loro: nell' ineguale: in quel grado, in cui la persona più remota dista dallo stipite comune, nello stesso grado distano tra loro.

Vediamo ora ciò, ch'è disposto intorno all' affinità, essendo questa anche un impedimento pel matrimonio. Viene definita: quella parentela, che passa tra un conjuge, e la cognazione dell'altro. Si disse affinità, perchè una cognazione per mezzo delle nozze ad *alterius finem, qui maritus vel uxor est, accedit*. Se la linea è la serie delle persone, che discendono dal comune stipite, se il grado è la distanza, che passa tra le persone, che compongono la linea, si capisce facilmente, che nell'affinità non vi sono nè linee, nè gradi. Ma siccome la legge pel grande, e stretto vincolo, che passa tra' conjugi, li considera come una medesima persona, perciò nell'affinità vi sono le quasi linee, e quasi gradi. La maniera poi di computarli è la seguente: in quel grado, in cui il marito è a quelli della sua cognazione, in quello stesso vi è la moglie; e così il marito è a' cognati della moglie in quello stesso graco, in cui è la moglie stessa. Se il figlio dista dal padre un grado, la nuora nella stessa maniera dista dal suo suocero un grado.

Veduta la dottrina relativa alla cognazione, ed affinità, ed a gradi, e linee, passiamo ad

esa-

esaminare, in quale grado di cognazione, ed affinità è proibito il matrimonio. Nella linea retta il matrimonio è sempre proibito in infinitum (*Art.* 161.). Quindi giammai un' ascendente potrà unirsi in matrimonio con un discendente. Questo matrimonio è inconciliabile sovente colle leggi fisiche della natura, sempre però lo è col pudore: cambia i doveri essenziali, che debbono esservi tra' genitori, ed i figli: sconvolge tra loro tutt' i doveri: ripugna alla loro rispettiva situazione: fa in somma tant' orrore, che nell' articolo 339. viene anche proibito il matrimonio tra l'adottante, e l'adottato, e i costoro discendenti.

161

Nella linea trasversale vi è anche la proibizione; ma non è così estesa, come nella linea retta. Due sono i principj, su de' quali è poggiata la proibizione de' matrimonj nella linea collaterale. Il primo si è quello di mantenere la santità de' costumi dentro le paterne mura, cioè, l'onestà pubblica. Il secondo è tutto di diritto civile, cioè, acciò le amicizie, figlie de' vincoli matrimoniali, si estendessero nella società. Ciò posto, dopo di aver detto il Codice nell' articolo 161. esser vietato il matrimo-

162

nio

nio fra tutti gli ascendenti per la linea retta, siano legittimi, siano naturali, ed anche tra gli affini della medesima linea; soggiunge nell' articolo 162., che tra il fratello, e la sorella, siano legittimi, siano naturali, il matrimonio è proibito, e vuole, che si estenda l'istessa proibizione anche tra gli affini del medesimo grado. Si considerano i cognati, come fratelli, e sorelle. Nell' articolo poi 163. dicesi: il matrimonio è interdetto tra'l zio, e la nipote, la zia, ed il nipote. Questo impedimento è fondato sulla paternità, dovendo il zio esser considerato qual padre. Può però l' Imperatore togliere le proibizioni prescritte nel ridetto articolo (*Art.* 164.). Sull' origine, e progressi delle dispense si veda il corso di dritto novissimo *tom.* 1. *pag.* 182 fino a 194. e Locrè *esprit du Code Napoleon* in quest' articolo, che espone i contrasti accaduti per simile materia.

CAP.

CAP. II.

Delle formalità relative alla celebrazione del matrimonio.

INteressa lo stato, che il consenso de' sposi si dia in una maniera solenne, e regolare. Il matrimonio sottomette i conjugi a delle grandi obbligazioni verso quei, ai quali essi danno l' essere. Bisogna dunque conoscere, quali siano le persone, che sono tenute ad adempierle. L'unioni vaghe, ed incerte sono poco favorevoli alla propagazione. Compromettono il costume, producono degli sconcerti. Come dunque potrebb' esser garantito il matrimonio, se fosse stato nascostamente celebrato? Si considerarebbe allora, come una vaga congiunzione, che nasce, e finisce col piacere.

Inoltre chi contrae il matrimonio, si obbliga colla società intera. Questa deve proteggere il matrimonio, ed è garante de' doveri conjugali. Quindi si sono prescritte delle solennità, alle quali si deve sottomettere tale contratto: di queste solennità, e formalità alcune

ſono eſſenziali, altre accidentali, come ſi vedrà nel proſieguo del capo.

Acciò il matrimonio ſia noto a tutti, ſi vuole, che ſia preceduto da due pubblicazioni, le quali ſi devono fare in giorno di domenica coll' intervallo di otto giorni nella municipalità del luogo, dove ſta il domicilio di ciaſcun contraente (1). Si faranno ancora nella municipalità dell' ultimo domicilio, ſe l'attuale non foſſe più antico di ſei meſi (*Art.* 167.): ed altresì nella municipalità di quelli, che ritengono i contraenti, o uno di eſſi ſotto la loro poteſtà (*Art.* 168.). Sotto nome di domicilio quì non s' intende ſtrettamente dove ſi ha lo ſtabilimento principale, ma dove ſi ha una reſidenza non minore di meſi ſei: ſi può però celebrare il matrimonio nel luogo del vero domicilio (*pro-*

167

168

ceſs.

(1) Pria del Codice eraſi ſtabilito in Francia doverſi fare le pubblicazioni in giorno di decade, cioè alla fine de' dieci giorni; ma l'Imperadore fece ſtabilire il giorno di domenica, giacchè i comuni in queſti giorni ſono frequentati, aſtenendoſi il popolo dai lavori di campagna.

cess. verb. du Vendémaire an. 10. *tom.* 1. *pag.* 250.): quì si devono fare le pubblicazioni, onde rendere pubblico il matrimonio.

L'Imperatore per grave causa, o pure i suoi incaricati a tale oggetto, potranno dispensare dalla seconda pubblicazione (1) (*Art.* 169.). La prima deve sempre farsi, ma se influisca alla sostanza del matrimonio si vedrà nell'artic. 192. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente avanti l' uffiziale civile di una delle parti (*Art.* 165.). L'uffiziale civile è costituito ministro della legge per il matrimonio come pria era il Parroco: è il testimonio necessario dell' im-

169

(1) In tre luoghi il Codice parla di dispense; negli articoli 145, 164, 169. Nei primi due dicesi, che si può avere la dispensa dall' Imperatore per gravi motivi, e non si parla di altre persone, che potessero a nome del Principe ciò fare. Nell' articolo poi 169. dicesi: poterlo concedere l' imperadore, o quelli, che esso destinerà a tale oggetto. Ne' due primi articoli si considerò, che si può dare dilazione, e ricorrere al Principe; ma nel terzo, siccome tutto il tempo è di pochi giorni, perciò si dovea destinare altra persona.

impegno degli sposi, che riceve a nome della legge il loro impegno. Ma che si direbbe se mai l' uffiziale dello stato civile non volesse celebrare il matrimonio? Locrè (*tom. 3. esprit du Code Napoleon*) dice doversi ricorrere dalle potestà giudiziarie, e non già amministrative per costringerlo alla celebrazione.

In qualunque parte del Mondo si trovasse il francese, può contrarre matrimonio o con una donna francese, o con una estranea, purchè però si celebri solennemente secondo le forme stabilite nel paese, e che sia preceduto
170 dalle pubblicazioni richieste nell' articolo 63, nè siasi contravenuto alle disposizioni contenute nell' articolo precedente (*Art.* 170.). Bisogna però, che tre mesi dopo il suo ritorno venga a far omaggio alla sua patria del titolo, che lo rese sposo, e padre, e che naturalizzi questo titolo, facendolo trascrivere nel registro pub-
171 blico de' matrimonj del suo domicilio (*Art.* 171.) Nell' articolo 75 si disse doversi celebrare il matrimonio nella casa del comune; ma siccome niuna pena s' infligge a que', che controvengono alla disposizione del predetto articolo, perciò scrive Locrè potersi celebrare

suo-

fuori la casa del Comune (*tom.* 3. *pag.* 431.) La stessa opinione siegue Merlin (*Questions du droit, mot mariage*), e rapporta varie decisioni al proposito: dal che si vede, che a partito si sono ingannati gl' autori delle Pandette francesi, che sono di contrario sentimento.

C A P. III.

Delle opposizioni al matrimonio.

VOlendo la legge prevenire i delitti, che possono commettersi nella civile società, autorizza le autorità costituite non solo, ma alcune volte anche i privati a trovare de' mezzi efficaci, per impedire quegli atti, che si potrebbero fare contro il disposto delle leggi stesse. Le congiunzioni illegitime niuno può negare esser nel numero delle azioni criminose. Quindi il Codice autorizza talune persone, le quali potessero impedire i matrimonj, che arrecar potrebbero l' inquietitudine alle famiglie, ed alla società. Non volle però far esser questa un' azione populare: nè più esiste quel tempo, in cui sotto pretesto d' ineguaglianza

di condizione vedevasi disturbato un dolce impegno, in cui erano cadute due anime amanti. Possono questi due sposi cedere alle dolci ispirazioni della natura, e non si resta più a combattere contro il pregiudizio dell' orgoglio, e contro delle vanità sociali, che ponevano degl' impedimenti a' matrimonj. Siccome però ognuno è divenuto l' arbitro del suo destino, così la legge vuole corriggere gli abusi, che l' ottima mira del Legislatore potrebbero deturpare.

Nell' articolo 172. viene stabilito, che volendosi contrarre da un conjuge un secondo matrimonio, appartenga alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti opporsi al matrimonio. La legge vuole, che ognuno possa garantire i suoi interessi, e i suoi diritti. Quel conjuge, che vede, che lo sposo suo tende a violare la fede datagli, può obbligarlo all' osservanza del primo impegno: Ma se siano stati contratti solamente gli sponsali, potrà lo sposo fare delle opposizioni vedendo violata la fede datagli? Gl' autori delle Pandette francesi sono di sentimento affermativo, ma poi dicono, che possa tale azione dar motivo alla rifazione de' danni, ed interessi contro quel-

172

lo,

lo, che intende violare la fede. Ma perchè non domandare la indennizzazione più presto, che opporsi al matrimonio? Nell'articolo 173. viene anche deciso, che il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre, e la madre, gli avoli, e le avole possono fare opposizione al matrimonio de' loro figli, 173 e discendenti, quando anche questi avessero compiti gli anni venticinque. La legge presume, che il padre, e la madre, e que' delle rispettive linee degli ascendenti fondatamente sempre si oppongono al matrimonio de' loro figli, e discendenti. Ma quì sembra esser la legge contradittoria con se stessa. Nell' artic. 151. dicesi, che i figli maggiori non hanno bisogno di consenso de' genitori, e facendo gl'atti rispettosi a norma degl'articoli 152., 153. indi possono celebrare il matrimonio: ora quì nell' artic. 173. dicesi, che possano il padre, o la madre, ed in mancanza gli avoli, e le avole opporsi, ancorchè siano giunti all'età d'anni 25.; dunque è inutile il permesso accordato negl' altri articoli: ch' anzi si soggiunse nell' articolo 176., che gl' ascendenti non devono esprimere il moti-

vo della loro opposizione . Ma è da riflettersi , che queste opposizioni altra mira non hanno , se non quella di dar tempo al figlio , acciò l' ardore della passione venghi a raffreddarsi. In qualunque età sia il figlio , sempre appartiene agl' ascendenti, che sono naturalmente impegnati pel vantaggio de' figli , e loro discendenti . Ma si avverta , che il Codice stesso poi determina , che il Tribunale di prima istanza deve decidere entro lo spazio di dieci giorni sulla rivocazione delle opposizioni (*Art.* 177.) ; e se mai se ne producesse l' appello dal giorno della citazione, la Corte di appello anche deve decidere dentro dieci giorni (*Art.* 178.) Si rifletta , che sebbene l' articolo 171. dica che in mancanza del padre , e della madre venghino gl' avoli , non si deve intendere cumulativamente, ma successivamente, cioè non essendo esistenti , o nella impossibilità di opporre (*Vedi Locrè esprit du Code Napoleon tom.* 3 *p.* 233.) . Si domanda , se i collaterali abbiano la stessa facoltà . La legge non presume la medesima affezione nella linea de' col laterali , e perciò non ammette promiscua-

174

men-

mente i collaterali all' opposizione del matrimonio. Altra potrebbe essere la mira di un zio, di un fratello per opporsi al matrimonio del suo nipote, o dell' altro fratello. Quindi nell' articolo 174. si dice: non essendovi alcun ascendente, il fratello, o la sorella, lo Zio, o la Zia, il cugino, o la cugina germani costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione, che ne' due casi seguenti: I. Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia richiesto dall' artic. 160.: II. Quando l' opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione, che dal Tribunale potrà puramente, e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa, che a condizione per parte dell' opponente di domandare la interdizione, e di farla ordinare nel termine, che sarà fissato nella sentenza. Ma il nipote potrà opporre al matrimonio del zio, il figlio a quello del padre? In niun modo ciò si deve ammettere. La direzione, e la vigilanza sulla condotta della famiglia si deve agli ascendenti verso de' discendenti, e se si ammettono i zii ad opporre, si è, perchè si considerano, come padri. I fratelli, i cugini germa-

ni si ammettono per causa della presunta loro affezione. Ma mancando le persone quì indicate, gl' altri congionti potranno opporre? Gl' autori delle Pandette francesi l' affermano nel caso in cui sia minore chi vuole maritarsi, dovendo però esservi il consiglio di famiglia: ma non si può francamente asserire per i maggiori.

Ordina il Codice, che i tutori non possono fare delle opposizioni pel matrimonio de' loro minori, senza esserne autorizzati dal consiglio di famiglia (*Art.* 175.): sono chiamati a sorvegliare, ma non ad opporre.

175

Considerando però la legge il danno, che potrebbero risentire quelli, al di cui matrimonio si fa opposizione, coll' articolo 179. si dice, che gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l'opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento de' danni, e delle spese. Ma perchè gli ascendenti, ancorchè ingiustamente si oppongano, non sono tenuti a' danni, ed interessi? Si presume sempre, che ciò si faccia per prender tempo, e con questa dilazione abbia sperato, che

179

che raffreddato si fosse l' ardor della passione, e veder così ridotto all' obbedienza il discendente. Quello, il quale vorrà formare delle opposizioni, deve formarne un' atto, ch' esprimerà la qualità, che attribuisce all' opponente il diritto di farlo. Conterrà l'elezione del domicilio nel luogo, dove il matrimonio si avrà a celebrare: dourà egualmente contenere i motivi dell' opposizione, a meno che non fosse fatta sull' istanza di un ascendente: il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufficiale ministeriale, che avesse sottoscritto l'atto dell' opposizione (*Art.* 176.). Ma perchè si deve eliggere il domicilio nel luogo, dove deve celebrarsi il matrimonio? Primieramente acciò quello al di cui matrimonio siasi opposto, possa comodamente rispondere ai motivi delle opposizioni: dippiù l'opponente è un' attore, e questo deve seguire il domicilio del reo. Si sa, che il matrimonio si celebra nel luogo, dove siasi almeno da sei mesi fissato il domicilio ossia residenza. Il Tribunale poi di prima istanza pronunzierà entro dieci giorni sulla domanda per la rivocazione dell' opposizione. Se vi è

176

ap-

appellazione, sarà ultimato il giudizio ne' dieci giorni successivi alla citazione (*Art.* 177. 178.). Se l' officiale civile celebrasse il matrimonio, non ostante le opposizioni, sarà condannato alla pena di 300. franchi, ed a' danni ed interessi (*Art.* 68.).

177

CAP. IV.

Delle domande per nullità di matrimonio.

NOn ostante che la legge cerca di prevenire i delitti, pure non sempre riesce nel suo intento. Commesso il delitto, deve dare i mezzi, come rimediare non solo al danno cagionato alla società, ed a' particolari, ma ben anche infliggere le pene contro i delinquenti. Le determinazioni delle leggi maritali stabilite dal Codice, meritano la loro osservanza, perciò essendo state violate, deve l' atto fatto non solo annullarsi, ma sottoporre i contraenti a talune pene. Alcune volte la violazione della legge non porta la nullità dell' atto: così se siasi ommesso l' atto rispettoso, se sia trascurata una pubblicazione, il matrimonio sarà vali-

do,

do, ma illecito: altre volte l'atto si dichiara nullo, e vi può essere la pena: così il bigamo, non solo deve separarsi dal secondo matrimonio, ma deve subire una pena: da quì nasce la celebre divisione delle leggi perfette, ed imperfette.

Pria di parlarsi sulla nullità del matrimonio, bisogna avvertire essere questa di due maniere, cioè assoluta, e relativa. La prima ha luogo, quando il matrimonio sconvolge l'ordine pubblico. La seconda ha luogo, se si riguarda solo l'interesse de' particolari.

Vi sono de' casi, ne' quali la nullità riguarda l'ordine pubblico, e quello de' particolari. Così se si contrae ne' gradi proibiti, vi entra l'interesse pubblico: se nel matrimonio siavi stata la violenza, si lede l'ordine pubblico, e l'interesse de' particolari. Quando vi è la nullità assoluta, allora non solo quelli, che vi possono avere interesse, sono autorizzati a farlo dichiarar nullo, ma ben anche il pubblico Ministero ne ordina la separazione, ed infligge le pene fissate dalla legge (*Art.* 190.). Se poi la nullità sia relativa, sono autorizzate solo le persone, che vi possono avere interesse.

Non

Non vi può essere matrimonio senza consenso. Quindi nell' articolo 180. viene deciso, che il matrimonio contratto senza il libero consenso de' due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato, se non da' sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero. Questa disposizione ha luogo sì per i maggiori, che per i minori. Locrè (*esprit du Code Napoleon tom. 3. p. 309.*). Il difetto di libertà è un fatto, del quale il primo giudice è quegli, che pretende di non essere stato libero. Potrebbe essere, che da principio vi fosse stata la coazione, ma nel prosieguo siavi stata una ratifica, colla quale si è approvata la scelta fatta da principio con coazione. Lo stesso deve valere per l' errore. Chi dice di aver errato, deve reclamare. Può però reclamarsi dentro lo spazio di sei mesi, nel caso vi sia stata coabitazione continua, dopo che lo sposo ha acquistata una piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l' errore (*Art.* 181.). Ma se il matrimonio fosse stato consumato: se si fosse già avuta prole? Questi fatti anche possono esser figli di una continuata violenza, o errore, e perciò

180

181

non

non lo convalidano. Quì l'errore allora da luogo alla nullità del matrimonio, quando cada sulla persona del conjuge: la violenza, ed il timore debbono essere di tale natura, che siano capaci a muovere un uomo costante. Il timore panico, e quello riverenziale non danno luogo alla nullità. Dippiù il timore deve esser ingiustamente incusso: se ragionevolmente, non dà luogo a nullità.

Se i figli di famiglia avessero contratto matrimonio, senza il consenso de' loro genitori, aurebbero arrecato un' ingiuria a' genitori, ed avrebbero portato un danno a loro stessi; quindi coll' articolo 182. si stabilisce potersi impugnare un tale matrimonio da quelli, che doveano prestare il loro consenso, cioè da' genitori, ascendenti, o consiglio di famiglia, ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo. Se però i genitori, gli ascendenti avessero o tacitamente, o espressamente approvato il matrimonio, o pure avendone avuta notizia abbiano fatto trascorrere un' anno, senza reclamare, non potranno più impugnarlo. L' azione d' ingiuria coll' anno si prescrive. Ma che si dourebbe dire, se mai il pa-

182

padre, o la madre ec. venissero in cognizione del matrimonio del figlio, dopo aver quello arrivato all' età maggiore? Se durante la minor età del figlio il padre ne venghi in cognizione, può agire colla sua domanda di nullità, ma quando essendo quello divenuto maggiore, come agire con tale domanda, allorchè il figlio non è più sotto della patria potestà? A questo sentimento ingiustamente si oppongono gl' autori delle Pandette francesi; nè vale il loro principio della regola Catoniana *quod ab initio non valet, tractu temporis convalescere nequit*; giacchè questo non è un principio generale: diffatti contratto il matrimonio pria dell' età stabilita, a norma dell' articolo 185. dopo sei mesi dacchè siasi giunto all' età stabilita, il matrimonio non si può sciorre. Ma come! Il figlio, che dolosamente agisce col violar la legge, contraendo matrimonio senza il paterno consenso, poi ricava frutto dal suo delitto, ed annulla il matrimonio? La legge dichiara il minore incapace a contrarre il matrimonio, e siccome è regola generale, che chiunque contrae una obbligazione nulla, e viziosa, può re-

cla-

clamare contro del suo preso impegno, o soprattutto se sia ciò fatto nella minor età: ecco perchè venne il minore autorizzato ad inficiare il suo matrimonio contratto senza il consenso di quei, che sono dalla legge chiamati a prestarlo; ciò però si farà dentro l'anno, in cui sia giunto alla maggior età (*Art.* 183.); quale tempo elasso si ha come ratificato.

183

Questi sono i casi preveduti dalla legge, ne' quali le sole persone interessate possono essere intese in esclusione di qualunque altra. Seguono ora i reclami contro del matrimonio contratto in contravvenzione dell'ordine pubblico, in cui sono ammessi e gl' interessati, ed il pubblico ministero, osservate talune limitazioni dalla stessa legge espresse.

Le nullità, delle quali ora incominciamo a parlare, nascono dal difetto dell' età, dell' esistenza di un primo vincolo, e dell' impedimento di consanguinità. Ognuno vede, che tali impedimenti interessano l'ordine pubblico, ed i buoni costumi; e perciò l'azione dev' essere ugualmente aperta agli sposi, ed a tutti quelli, che vi hanno interesse, ed anche al pubblico Ministero (*Art.* 184.). Ma quali sono le persone,

184

 che

che vi hanno interesse? Primieramente è da avvertirsi, che con più facilità ammette la legge le opposizioni, che le domande di nullità: è assai severa nell' ammettere questi mezzi, coi quali si scioglie il matrimonio, e ciò pel rispetto ad una unione, che apparisce sotto il nome di un contratto il più interessante nella società.

L' interesse, di cui si parla, non è il pecuniario, che si definì parlandosi di sopra dell' assente. In materia di matrimonio si deve riguardare l' interesse di affezione, di onore, di direzione. Ma l' interesse in questo modo considerato può muovere solo gl' ascendenti; si nega tal dritto ai collaterali, ed a chiunque altro. Se altrimenti si dicesse, diverrebbe un azione popolare, ed ognuno potrebbe coonestare la sua dimanda; che anzi il consiglio di famiglia, che può opporsi a tali congiunzioni, può ciò fare finchè è il conjugato nella sua direzione, ma tostoche avrà questi compito l'anno 21. non può più inferirsi. Essendo quindi l'interesse degl' ascendenti di altra natura, sempre in qualunque età sia il conjugato illegalmente, possono domandare la nullità. Ogni matrimonio, dice l'articolo

184.

184., contratto in contravvenzione degli articoli 144. 147. 161. 162. 163., può essere impugnato ugualmente dagli sposi, che dal Ministero pubblico, e da chiunque vi prenda interesse. Avendo gli ascendenti una volta prestato il loro consenso pel matrimonio de' loro figli, e discendenti anche pria che questi fossero giunti all' età stabilita dalla legge, non potranno impugnarlo (*Art.* 186.). Se si burlarono delle leggi, non devono illudere anche la loro fede. Dippiù ancorchè il matrimonio fosse stato contratto pria di giungersi all' età stabilita, non può impugnarsi: I. Quando sono passati i sei mesi dacchè lo sposo, o la sposa pervennero all' età richiesta. Il difetto di età è riparabile: sarebbe un assurdo attaccare di nullità un matrimonio, allorchè sono scorsi sei mesi, dacchè si è giunto alla legittima età. La nullità non esiste più: l'effetto non deve essere più esistente subitochè si è tolta la causa II. Quando la donna, che non abbia quell'età, fosse incinta pria di compiere i sei mesi (*Art.* 185.). In questo caso si è badato anche all' utile della prole, e non deve la legge in simi-

186

185

le rincontro moſtrare più ſaviezza di quella della natura.

Abbiamo detto: ſe i genitori: gli aſcendenti abbiano acconſentito ad un matrimonio, non poſſono quello impugnare. Ne' caſi, che abbiamo nell'articolo 184, poſſono ancora i collaterali eſſere ammeſſi a promuovere le nullità del matrimonio, quando hanno un diritto loro ſcaduto, ed un intereſſe attuale (*Art.* 187.).

187 Se queſto intereſſe non vi ſia, la legge, che poco favorevolmente li ſente, non li ammette. Quindi non perchè il fratello potrebbe ſuccedere all'altro fratello, viene ſotto queſto preteſto autorizzato a domandare la nullità: l'intereſse pecuniario deve eſſer *preeſiſtente*, *ed attuale*: il beneficio della ſucceſſione è attuale, quando ſi apre la ſucceſſione. Queſto è il momento delle loro domande. Nello ſteſſo articolo ſi parla ancora de' figli di un primo matrimonio, e ſtabiliſce, che, viventi i loro genitori, non poſſono il loro matrimonio impugnare, ſe non ſe in forza di un loro intereſſe preeſiſtente, e preſente. Queſto non deve eſſere un intereſſe d'affezione, d'onore, o di direzione, ma pecuniario. Non compete a' collaterali

la

la magiſtratura domeſtica da eſercitarſi ſugl' individui della famiglia. L' intereſſe ſi dice *preeſiſtente*, *ed attuale* nell' epoca, in cui ſi apre la ſucceſſione, cioè ſe nella morte di uno degli ſpoſi un collaterale foſſe chiamato al godimento della ſucceſſione. Nell' articolo diceſi, che l' azione non può intentarſi da' parenti collaterali, o da' figli nati da altro matrimonio, vivendo i due ſpoſi. Ma ſe uno ſolo ne foſſe morto? Allorchè ſi parla d' intereſſe preeſiſtente, ed attuale de' collaterali, o de' figli nati dal primo matrimonio, s' intende, quando muore quel conjuge, pel quale può vantare intereſſe. Quindi non è neceſſario, che ſiano ambedue morti: Locrè *lib.* 1. *t.* *V.* *C.* *IV.* *p.* 390.

188 Nell' articolo 188. diceſi, che il conjuge poſſa domandare la nullità del matrimonio dall' altro conjuge contratto, quante volte ſia vivo quello, ch' era ſeco lui congiunto; e nell' articolo 189. diceſi, che ſe il conjuge paſſato ad altre nozze opponeſſe la nullità del primo matrimonio, ſe ne dovrebbe provare la validità. Ma ſe gli ſpoſi hanno violato l' ordine pubblico, come ora da loro ſteſſi domandono lo ſcioglimento? La legge non ha favorito la loro leggerez-

189

za, ma vuole ripristinare l' ordine pubblico violato, e gode del ravvedimento egualmente che sente dispiacere del delitto.

Il Procuratore Imperiale in tutt' i casi, a' quali è applicabile l' articolo 184 di questo titolo, osservate le limitazioni espresse nell' articolo 185., *può*, *e deve* dimandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare, perchè venga decretata la loro separazione. Per le nullità provenienti dall' ommissione de' solenni, la legge non dice, che il procuratore Imperiale *può*, *e deve*, ma dice solamente *può*. La prudenza deve esser la guida delle sue requisitorie, ed equilibrar deve l'utile, e lo scandalo, che potrebbe nascere dallo sciogliere forse una congiunzione creduta legittima, ed antica (*Art.* 190.). Vedi Locrè (*esprit du Code Napoleon in questo luogo*). Ma perchè non può agire il pubblico Ministero dopo la morte degli sposi? Lo scandalo è cessato, ed in conseguenza non ha, che riparare, o punire.

190

Siccome la nuova legge stabilisce qual punto di diritto pubblico doversi il matrimonio celebrare solennemente, perciò se mai un ma-

matrimonio non sia stato celebrato pubblicamente, nè celebrato avanti il competente uffiziale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre, e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli, che vi hanno un interesse preesistente, ed attuale, come pure dal pubblico Ministero (*Art.* 191.). 191 Si avverta, che un tale matrimonio non è dichiarato *ipso jure* nullo, ma solo si può fare dichiarare nullo. In due casi la nuova legislazione dice essere nullo *ipso jure* un matrimonio, cioè quando si fosse contratto da chi era morto civilmente, o pure non vi fosse stato il consenso.

Si disse di sopra, che le solennità altre sono essenziali, altre accidentali. Nelle prime il pubblico Ministero può impugnare il matrimonio: nelle seconde può agire solo per la multa da esigersi sì dall' uffiziale civile, che non può esser meno di franchi 300., che da quelli sotto la cui potestà i contraenti hanno agito, ed è proporzionata alle loro sostanze. Ad aver però un idea delle solennità essenziali, ed accidentali, bisogna esaminare i varii articoli relativi a tale materia. Il matrimonio deve es-

ſer celebrato nel comune, dove uno de' ſpoſi ha il domicilio (*Art.* 74.): Nella caſa del comune (*Art.* 75.): Pubblicamente (*Art.*165.): Per l'officiale competente (*Art.* 165.): Farſi in preſenza de' teſtimonj la lettura alle parti de' documenti relativi al loro ſtato, e ricevere il loro conſenſo (*Art.* 75.): E finalmente doveſſe l' ufficiale civile dichiararli spoſi a nome della legge, e di tutto ſtenderne un' atto (*d. artic.*). Ciò poſto, l' articolo 165. dichiara poter impugnare come nullo il matrimonio non celebrato pubblicamente, e ſenza la preſenza del competente uffiziale civile. Negl' articoli 146. 180. diceſi nullo il matrimonio ſenza il conſenſo. Queſte formalità ſe ſi omettono, poſſono far dichiarare nullo un matrimonio. Biſogna però avvertire, che ſebbene il matrimonio contratto ſenza pubblicità poſſa eſſer impugnato dagli ſpoſi medeſimi, dal padre, e dalla madre, dagli aſcendenti, e da tutti quelli, che vi hanno intereſſe preeſiſtente, ed attuale, come pure dal pubblico Miniſtero; ciò non oſtante la legge laſcia nella libertà de' ſpoſi di nuovo riunirſi, e ſupplire alle ſolennità ommeſſe: ma ciò accadendo, il

il matrimonio produrrà il suo effetto civile da questa seconda epoca.

Acciò i cittadini fossero astretti a celebrare il matrimonio solennemente, si è stabilito, che, attrassandosi una tale solennità, la loro unione non producesse alcun effetto civile. Devono i due sposi, celebrato il matrimonio, conseguire un documento ricavato da'pubblici registri, d'onde apparisca essersi celebrato il matrimonio. Niuno può reclamare il titolo di conjuge, e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l' atto della celebrazione in iscritto nel registro dello stato civile, accettuato il caso preveduto nell' articolo 46. sotto il titolo *degli atti dello stato civile* (*Art.* 194.). L' addursi da' conjugi il possesso di stato, non li dispensa dal presentare l'atto della celebrazione del matrimonio avanti l' uffiziale dello stato civile: e quando vi è possesso di stato, e l' atto di celebrazione di matrimonio siasi presentato avanti l'uffiziale dello stato civile, i conjugi non sono rispettivamente ammessi a domandar la nullità di quest' atto (*Art.* 195, e 196); nulla di meno essendo riputate due persone pubblicamente come marito, e moglie, ed essendo

194

195
196

amen.

amendue morte, la legittimità de' figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto, che manchi la presentazione dell' atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll' atto di nascita (*Art.* 197.) Intanto nell' articolo 195. dicesi, che gli sposi non possono dispensarsi dalla presentazione del documento dell' atto di matrimonio, e nell' articolo 197. i figli ne sono dispensati; perchè i conjugi devono aver memoria dell' accaduto, non così i figli. Ma acciò i figli non siano inquietati, si devono verificare: I. La morte di ambedue i conjugi: II. Il Possesso di stato nella persona del padre, e della madre: III. Che l'atto della nascita sia uniforme a questo possesso. Ma potrebbe accadere, che l'uffiziale civile avesse viziato l' atto della celebrazione del matrimonio; dovea soccorrere la legge anche in questo caso i conjugi. Se la pruova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato di un processo criminale, l' iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura il matrimonio del giorno della sua cele-

197

bra-

brazione, e tutti gli effetti civili tanto riguardo a' conjugi, quanto a' figli nati dal medesimo matrimonio (*Art.* 198.) (1). Se poi i conjugi, o un di essi siano morti senz'aver scoverta la frode, l'azione criminale si può promuovere da chiunque vi abbia interesse, e far dichiarar valido il matrimonio, come pure dal Procuratore Imperiale (*Art.* 199.). Essendo morto l'uffiziale civile pria di scovrirsi la frode, il procurator Imperiale potrà agire contro gli eredi dell'uffiziale civile per la indennizzazione,

198

199

---

(1) Pria della pubblicazione del Codice secondo l'ordinanza di Blois si ammetteva il matrimonio presunto, ma quest' abuso è stato tolto, e si vuole assolutamente, che gli sposi, essendo essi viventi, abbiano a documentare la celebrazione del matrimonio, ancorchè fossero pubblicamente riputati qual marito, e moglie. Alla prole avuta da simile congiunzione si rimette l'esibizione dell'atto del matrimonio, a motivo, che i figli per qualche circostanza possono essere nello stato di non sapere il luogo, dove si celebrò il matrimonio dagl'autori de' loro giorni, ed avendo il possesso di stato non contrario all'atto di nascita, resterà provata la loro legittimità.

200 ne, intese le parti interessate, e dietro loro denunzia (*Art.* 200.). Dal detto si vede, qual sia l'impegno della legge nel promuovere la pubblicità de' matrimonj. Ma si domanda: se mai due persone avessero contratto matrimonio con buona fede, credendo potervi essere tra di loro una lecita unione, e poi, scoverto l'impedimento, il matrimonio fosse dichiarato nullo? Nell'articolo 201 si è stabilito, che ciò
201 non ostante, tanto riguardo a' conjugi, quanto relativamente a' figli, il matrimonio produrrà i suoi legittimi effetti. In questo caso si verifica il matrimonio putativo de' canonisti (*Vedi Gonsalez lib. IV. decret. Tit.* 17. *qui filii sint legitimi*). La buona fede dà la sostanza a tale congiunzione. Ma potrebbe accadere, che uno solo fosse nella buona fede, vivendo nella ignoranza dello impedimento: in questo rincontrò i figli son dichiarati legittimi: ma per quel, che riguarda poi gli effetti civili del matrimonio, avranno il loro vigore relativamente al conjuge, che contrasse in buona fede, non già per quello, che fu nella mala fede
202 (*Art.* 202.).

Ma

Ma si finga, che il matrimonio non sia stato contratto solennemente: in tal caso in quali pene incorrerà l' uffiziale civile? L' articolo 192. così si esprime „ se il matrimonio non è stato preceduto delle due pubblicazioni prescritte, o se non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni, e celebrazioni, il Procuratore Imperiale farà condannare l' uffiziale pubblico ad una multa, che non potrà eccedere trecento franchi; e le parti contraenti, o quelli sotto la cui potestà le medesime hanno agito, ad una multa proporzionata alle loro sostanze „. Questa multa non si è voluta determinare per non far eludere la legge dalle persone opulenti. Soggiunge l' articolo 193, che s' incorreranno le medesime pene per qualunque contravvenzione alle regole prescritte nell' articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per far pronunziare la nullità del matrimonio.

192

193

CAP.

C A P. V.

Delle obbligazioni, che nascono dal matrimonio.

NEl matrimonio si possono considerare delle varie obbligazioni. In questo contratto vi entra l' interesse dello stato, quello della famiglia, ed anche quello de' sposi, e di questi con i figli. Finora abbiamo veduto, come coll' essersi fissata l' età de' conjugi, e le persone, tra le quali un tal contratto si possa formare, e tra quelle, colle quali sia proibito, si è posto in salvo il vantaggio dello stato. Coll' aver stabilito la legge esser necessario il consenso de' genitori, ed alcune volte quello del consiglio di Famiglia, si è posto al coverto il vantaggio delle famiglie medesime. In questo capitolo si parla dell' interesse de' figli, nel seguente di quello dei conjugi. Nell' articolo 203. si pianta una regola generale, cioè: I conjugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l' obbligazione di nutrire, mantenere, ed educare i loro figli: sotto nome di nutri-

203

men-

mento, e mantenimento s' intende vitto, vestito, ed abitazione: sotto nome di educazione, con farli imbevere di buoni costumi, e destinarli o ad una professione, o a qualche mestiere, E' cosa risaputa doversi gli alimenti secondo la condizione del figlio, il patrimonio del padre, ed il numero della prole. Dice l'articolo 208, doversi accordare gli alimenti in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi li deve somministrare. Presso de' Romani il padre era obbligato, la madre era tenuta sussidiariamente, Il nuovo Codice coll' articolo 203. obbliga alla rinfusa tanto il padre, che la madre, e dichiara questi obbligati col fatto del matrimonio. Se il padre, e la madre non siano nello stato di dare gli alimenti per la loro indigenza, debbono allora i figli dirigersi contro degli altri ascendenti. La legge ciò fissa, allorchè dice, che i figli debbono gli alimenti a' padri, ed alle madri, ed agli altri loro ascendenti, i quali ne sono bisognosi (*Art.* 205.).

208

205

I dritti sono reciprochi, le obbligazioni risultanti da questa disposizione sono ancora reciproche (*Art.* 207.), I generi, e le nuore

so-

ſono ugualmente, e nelle medeſime circoſtanze, tenuti agli alimenti verſo il loro ſuocero, e la ſuocera. Si è detto di ſopra, che il nuovo Codice conſidera la linea retta di affinità, come quella della cognazione. Ceſſa però queſta obbligazione in due caſi: I. Quando la ſuocera è paſſata alle ſeconde nozze: II. Quando ſia morto quello de'conjugi, dal quale derivava l' affinità, ed i figli nati dalla ſua unione coll' altro conjuge. Ma ſe il ſuocero paſſa a ſeconde nozze ſe gli devono gl' alimenti? Intanto non più ſi devono alla ſuocera in quanto che paſſando alle ſeconde nozze, viene alimentata dal novello marito: ma non lo ſteſſo accadendo nel ſuocero, ſi vede, che deve eſſer alimentato, purchè non miglioraſſe col ſecondo matrimonio la ſua condizione, e così uſciſſe dal biſogno. Abbiamo detto di ſopra doverſi gli alimenti, quando i figli, o gli aſcendenti ne ſiano biſognoſi. E' d'avvertirſi, che il biſogno o è aſſoluto, o relativo. L' aſſoluto è regolato dalle neceſſità indiſpenſabili della vita: il relativo è regolato dallo ſtato della perſona, e da altre circoſtanze. Queſto non è dunque uguale per tutti gli uomini. La vecchiaja ha biſogni

mag-

maggiori dell' infanzia, il matrimonio ha più bisogno del celibato ; la debolezza più della forza ; la malattia più della buona salute. Deve il padre gli alimenti non assoluti, ma relativi, e così anche il figlio pel padre. Non ostante che la legge dice dovere i genitori alimentare i figli, non vuole, che questi abbiano alcuna azione contro il padre, e la madre, per obbligarli a farsi uno stabilimento a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo (*Art.* 204.). Quì per stabilimento s' intende un' assegnamento anticipato sù quello, che potrebbe al figlio spettare sulla paterna eredità. Così Locrè *esprit du Code Napoleon tom.* 3. *p.* 446., in cui fa parimenti vedere, non doversi intendere per stabilimento il far' apprendere una professione, o un mestiere. Con questa disposizione il Codice ha abolite le leggi Romane, che davano alla figlia l' azione a costringere il padre per la sua dote (1).

204

M E' re-

(1) In Francia, come si disse nel discorso preliminare, alcuni dipartimenti erano regolati dalle costumanze, altri dal diritto scritto : i primi non riconoscevano neces- sa-

E' regola generale, che gli alimenti si devono in pensione: si può però verificare alcune volte darsi in natura. Così se mai il padre avesse fatto un'assegnamento in pensione al figlio pe'suoi alimenti; indi la sua condizione fosse deteriorata; potrà in tal rincontro dare in natura gli alimenti. Si deve quì ricordare, che si devono gli alimenti nel caso di bisogno, e secondo questo cresce, o decresce; quindi il padre giustificando di non poter pagare la pensione alimentaria, deve il Tribunale rimettere in tutto, o in parte la pensione alimentaria, e credendolo espediente, po-

---

saria l'assegnazione di dote: i secondi davano l'azione alla figlia contro de' genitori per la costituzione di dote. Dopo serie discussioni venne a fissarsi l'articolo 204. uniforme al dritto delle costumanze, e si fece riflettere, che la legge Giulia pubblicata da Augusto, colla quale si armava la destra della figlia contro del padre, era antimorale, ed antipolitica; antimorale, perchè eccitava delle liti tra i genitori, e le figlie: antipolitica, facendo scrutare il patrimonio di un Cittadino, essendo esso vivente, e così ritardava le sue speculazioni.

potrà obbligare il padre, il di cui patrimonio è stato diminuito, riceversi il figlio nella propria casa, nudrirlo, e mantenerlo secondo le sue circostanze, restando così dispensato dal pagamento della pensione alimentaria (*Art.* 209., 210.).

209

Quì però è d' avvertirsi, aver il Codice ritenuta l'antica legislazione francese, che stabiliva, dover il figlio necessariamente dare al padre, alla madre, ed ascendenti gl' alimenti in pensione, e non potendo ciò effettuirsi, dovea giustificare questa sua impossibilità, e somministrare così gli alimenti ai medesimi nella sua casa: lo stesso quì si decide, stabilendosi, sebbene in termini generali, nell'articolo 210. „ Se la persona, che deve somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il Tribunale con cognizione di causa, potrà ordinare, che la detta persona riceva nella propria casa, nudrisca, e mantenga quello, al quale essa deve gli alimenti. „ Quando poi si tratta degl'alimenti, che deve il padre al figlio, resta nella elezione del padre o somministrarli in pensione, oppure nella casa paterna. Ma siccome vi potrebbe essere qualche giusta causa, per

210

la quale il figlio non dovesse convivere in ca-
211 sa paterna; perciò l'articolo 211. dice, dover pronunziare il Tribunale, se il padre, o la madre, che offerirà di ricevere, nutrire, e mantenere in propria casa il figlio, cui deve gli alimenti, debba esser dispensato dal pagamento della pensione alimentaria.

Ma a' figli ingrati si debbono gli alimenti? Non è ragionevole, che quello, che manca al rispetto verso i genitori, possa costringere i medesimi alla prestazione degli alimenti. Questo però si deve intendere degli alimenti relativi, non già degli assoluti. Si domanda, se i fratelli debbono gli alimenti agli altri fratelli, i zii a' nipoti. Si debbono presso di noi tali alimenti in forza del dispaccio del 1773.

C A P. VI.

De' diritti, e de' doveri conjugali.

IL marito presiede alla sua famiglia, ed in conseguenza anche alla sua moglie: deve quindi quella proteggere, deve la moglie obbedire al suo sposo. Ad una scambievole fedeltà, soc-

cor-

corſo, ed assiſtenza ſono eſſi chiamati (*Art.*212, *e* 213.). Per morale l'adulterio del marito è dello ſteſso peſo di quello commeſso dalla moglie: in ragion politica è più grave quello, che ſi commette dalla moglie. Queſta col ſuo delitto intrude un'erede eſtraneo nella caſa maritale. L'articolo però ordina egualmente la fedeltà, e ciò ſecondo la ſana morale, non oſtante che altrimenti era ſtabilito per legge romana, che puniva l'infedeltà della moglie, ed impunita reſtava quella del marito. Si devono un ſoccorſo, cioè pecuniario; devono reciprocamente far uſo de' proprj beni per comune vantaggio. Nelle neceſſità della vita, anche in malattie gravi, e contagioſe devono aſſiſterſi; nè ſi permette lo ſcioglimento del matrimonio per una graviſſima malattia, che mai foſse ad uno de' conjugi ſopravvenuta. *Quid eſt tam humanum, quam fortuitis caſibus mariti uxorem, uxoris virum participem eſſe* ſcriſse Ulpiano *l.* 22. §. 7. *ſolut. matrim.* Eſſendo vero, che il marito ſia il capo della ſocietà conjugale, e che la moglie deve preſtare tutta la poſſibile obbedienza al medeſimo per rendere così un omaggio a quel po-

212

213

tere, che la protegge, ne viene, che la donna è obbligata ad abitare col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. Si dubitò, se la donna dovesse seguire anche il marito, che volesse perdere la qualità francese col farsi naturalizzare in paese straniero: la questione restò indecisa, e si lasciò correre l'articolo nel modo, che si
214 vede, rimettendo ai Tribunali esaminarne le circostanze: il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò, che è necessario a' bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze, e del suo stato (*Art.* 214.). In forza della soggezione, che la moglie deve al marito, ed in vigore di quella protezione, che deve il marito diffondere sopra la persona di sua moglie, ne siegue, non poter la donna stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quanto anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata de beni (*Art.* 215.). Ma la donna maggiore, o vedova anche maggiore, per contrattare, ha
215 bisogno dell'autorizzazione del giudice? Queste non essendo sotto la protezione del marito,

ne

ne ſono eſenti. Dal che ſi vede, che non per cauſa di debolezza di ſeſſo venne accordata l' autorizzazione (Locrè *tom.* 3. *pag.* 486.). Ma ſiccome ogni potere ceſſa in faccia alla legge, perciò l'autorizzazione del marito non è neceſſaria, allorchè la moglie è ſottopoſta ad inquiſizione criminale, e di polizia (*Art.* 216.). L'eſpreſſione di ſtare in giudizio porta tanto qual' attrice, che rea convenuta. 216

Eſſendo il marito il capo della ſocietà conjugale, ne viene, che debba eſſere inteſo di tutti i contratti, che mai ſi voleſſero fare dalla moglie, o che queſti ſiano a titolo gratuito, o a titolo oneroſo. Deve il marito concorrere in queſti atti, oppure preſtare il ſuo conſenſo in iſcritto, e ciò ancorchè la donna non ſia in comunione, o ſia ſeparata de' beni. Quindi non può vendere, donare, ipotecare, acquiſtare (*Art.* 217.). Ma perchè non può fare la donna degli acquiſti ſia a titolo oneroſo, o lucrativo ſenza l'autorizzazione del marito? Per acquiſtare a titolo oneroſo, deve sborſare il prezzo, pel quale o dovrebbe obbligarſi, o venire a qualche diſtra- 217

 zio-

zione, ed in conſeguenza pria di acquiſtare, dovrebbe alienare. Per titolo gratuito già coll' ordinanza del 1731. ſi trovava ciò proibito alla donna. Ma non è forſe ragionevole, che il marito ſappia, quali ſiano i motivi di tale donazione, e da quali mani queſta deriva? Ma il marito dovrà eſſer preſente al contratto? Non è neceſſaria la ſua preſenza; può dare la ſua autorizzazione pria del contratto, o che queſto ſia ſtato anche celebrato: colla ratifica diviene valido, per quel principio: *ratbibitio pro mandato valet, et confirmat ea, quæ antea geſta ſunt*. Queſta ratifica da taluni ſi nega ſul motivo di non poterſi convalidare un atto nullo. Ma dall' articolo 225. ſi vede, che quì ſi tratta di nullità relativa, e non già aſſoluta.

Potrebbe però accadere, che ingiuſtamente il marito ſi negaſſe alla preſtazione del ſuo conſenſo, e perciò nell' articolo 218. diceſi, che in caſo il marito ricuſi autorizzarla, può eſſere autorizzata dal giudice: a quale oggetto ſi 219 ſtabiliſce nell' articolo 219. poter la donna far citare direttamente il marito innanzi al Tribunale di prima iſtanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o nega-

re

re la ſua autorizzazione, dopo che il marito ſarà ſtato ſentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del conſiglio.

Abbiamo detto, che la donna non poſſa for. mare de'contratti ſenz'autorizzazione del marito; ſe però la donna eſercitaſſe pubblicamente la mercatura per que' contratti, che riguardano il ſuo negozio, può obbligarſi: e ſe mai vi foſſe tra' conjugi la comunione de'beni, mediante il contratto della donna, reſtarebbe obbligato anche il marito. Ma ſi potrà procedere contro del marito ſino all' arreſto perſonale, avendo p. e. la moglie firmata una cambiale trajettizia? Dopo ſerie diſcuſſioni ſi deciſe per la negativa: venne anche detto, che ſolo nel caſo della comunione la moglie mercanteſsa obbliga il marito (Locrè *tom.* 3. *p.* 508.). Diceſi però, che allora la donna eſercita pubblicamente la mercatura, quando ha un traffico ſeparato, non già quando vende a minuto le mercanzie del traffico del ſuo marito (*Art.* 220.). Ma ſe la donna voleſse alienare le ſue coſe mobili? Potrà ciò fare, quante volte viva non in comunione, ma ſeparata de' beni: proceſso verbale *du* 5. *vendemaire tom.* 1. *p.* 290. Se mai il marito foſſe condannato ad

220

una

una pena afflittiva, ed infamante, quantunque sia pronunziat. in contumacia, la donna anche nella età maggiore non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senz' averne impetrata l'autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito, o chiamato 221 (*Art.* 221.). Terminata la pena se il marito resta colpito dall' infamia, deve esso autorizzarla: si vede, che, durante la pena afflittiva, solo la deve autorizzare il giudice.

Rattrovandosi il marito assente, o pure interdetto, si è detto di sopra, che il Magistrato con cognizione di causa debba autorizzarla. Si domanda: da quale Magistrato debba essere autorizzata, e che debba dirsi, se mai nella formazione de' capitoli matrimoniali si fosse stabilito una generale autorizzazione del marito? Per quel, che riguarda l'autorizzazione di stare in giudizio, deve il Magistrato, innanzi al cui Tribunale penderà il giudizio, autorizzarla. Per quello, che riguarda poi i contratti, l'autorizzazione deve essere sempre del Tribunale (Locrè *tom.* 3. *p.* 518.). Per l'autorizzazione poi generale può valere soltanto sull'ammi-

ministrazione de' beni della moglie, ma non già per tutt' i contratti, nella formazion di ciascun de' quali, deve essere autorizzata (*Art.* 223.). Se poi il marito fosse in età minore, in questo caso, tanto per stare in giudizio, quanto per formare de' contratti, l' autorizzazione deve darsi dal Magistrato (*Art.* 224.). Diffatti il minore sebbene col matrimonio sia emancipato, pure, volendo alienare, deve esser autorizzato, come si dirà in appresso: si credè dunque mal fatto permettere l' autorizzazione al marito in un tempo, in cui esso avea bisogno dello stesso mezzo per alienare, e contrattare. Ma se mai il contratto siasi celebrato senza l' autorizzazione del marito, o del giudice, non viene dalla legge dichiarato nullo *ipso jure*, ma il solo marito, la moglie, o loro eredi possono quello impugnare (*Art.* 225.). Si vede esser una nullità relativa. Se però un terzo restasse leso, questi potrebbe impugnare il contratto. Pandette francesi (*Art.* 226.).

223

224

225

226

La dottrina suddetta avrà luogo soltanto ne' contratti, e allora quando la donna o vuole chiamare qualcheduno in giudizio, o sarà chiamata; ma non già nelle disposizioni di ultima

vo-

volontà, potendo benissimo far testamento senz' alcuna autorizzazione (*Art.* 226.). Diffatti il testamento ha la sua esecuzione dopo che è sciolto il matrimonio.

C A P. VII.

Dello scioglimento del matrimonio.

227 Discesi nell' articolo 227.: il matrimonio si discioglie 1. per la morte di uno de' conjugi: 2. pel divorzio legalmente pronunziato: 3. per per condanna definitiva di uno de' conjugi ad una pena, che produce la morte civile. Ma non si disse nell'articolo 26, che la morte civile comincia dal giorno dell' esecuzione reale, o in effigie, come ora si dice, che il matrimonio si scioglie per la condanna definitiva di uno de' conjugi ad una pena, che produce la morte civile? La morte civile s' incorre dal dì della esecuzione, ma le sentenze nelle condanne contradittorie divengono definitive colla morte reale, o in effigie; nelle contumaciali dopo l' elasso di anni cinque (*Vedi le conference du Code civil*) (*Art.* 227.).

CAP.

CAP. VIII.

Delle seconde nozze.

IL Codice Napoleone ha creduto espediente far osservare dalle vedove l' anno del lutto ristretto però a dieci mesi, e non già a dodici, come stabilirono gl' Imperatori Graziano, Valentiniano, e Teodosio. Si proibisce alla donna il rimaritarsi dentro l' anno del lutto per evitare sì la confusione del sangue, potendo accadere, che la donna dal primo marito fosse incinta, ed andarebbe così a scaricare la sua nave nella casa del secondo marito, ed il parto occuparebbe una successione non sua, che per osservare una decenza, e rispetto pel buon costume. Mostrarebbe la sua libidine quella donna, che accendesse nuove faci pria del decimo mese (*Art.* 228.). Ricerca la legge più moderazione nella donna, che nel maschio: la libidine di una sola donna può guastare il costume di una intera Città, non così nel maschio. Per l' anno di lutto non vi è dispensa. Se poi il matrimonio fosse stato

228

to sciolto per causa di divorzio seguito da mutuo consenso, devono scorrere tre anni, nel qual tempo niuno de' conjugi può passare a seconde nozze (*Art.* 296, 297). Ma se questa legge fosse violata, in qual pena s' incorre? Forse nella nullità di matrimonio? Questa è una legge di precauzione escogitata solo per evitare la confusione della prole: sicchè sarebbe troppo estenderla, se si volesse colla di lei autorità sciogliere il matrimonio. Bisogna, che siasi contento della sola proibizione, rimettendosi alla fedeltà degli uffiziali civili. E' una legge imperfetta.

TITOLO VI.

Del divorzio.

SOtto nome di divorzio noi intendiamo una legittima separazione fatta tra marito, e moglie, restando sciolto il vincolo matrimoniale (Vedi Calvino Lexicon *juris, voce divortium*). Lasciamo da parte ciò, che i scrittori dicono a favore, o contro del divorzio. Quello ch'è certo, si è, che può il legislatore permettere, e tollerare nel-

la

la civile società un male minore, per evitarne uno maggiore. Le leggi alcune volte hanno una bontà assoluta, perchè poggiano su principj naturali, alcune volte sulla bontà relativa, perchè sono fondate sulle circostanze del luogo, e del tempo. La legge del divorzio ha una bontà relativa, non già assoluta: non è destinata ad introdurre nella società un bene, ma solo permette la disunione maritale, per evitare un male maggiore (*Vedi corso di dritto novissimo tit.*) divorzio (1), e le *conference du Code civil tit. divorce*.

CAP.

(1) Chi desiderasse vedere cosa siasi detto dai Scrittori ecclesiastici sulla materia divorziale, potrà osservare il riportorio generale di Merlin nella voce *divorzio*, e potrà anche leggere la dissertazione di Monsignor Martini sul divorzio. Nulla ne dice l' autore, perchè quì si considera il solo contratto matrimoniale in ragione politica, non come Sagramento; mentre si sa, che il Sagramento del matrimonio è indissolubile secondo le regole insegnateci dal nostro divino Redentore G. C., di cui chi scrive si gloria d'esserne indegno ministro, ed umile osservatore de' suoi divini comandamenti.

CAP. I.

Delle cauſe del divorzio.

SEcondo la legge dell' anno 1792. emanata in Francia relativamente al divorzio , molte , e diverſe cauſe vennero ſiſſate per facilitare la diſunione conjugale . Si ammiſe anche il divorzio per cauſa indeterminata : il ſolo capriccio, la contrarietà di umore diſcioglieva il più ſanto tra' contratti . La legge de' 20 Settembre 1792, che ſtabilì poterſi in qualunque modo divorziare , siccome diede un fatale colpo al coſtume ; così quegli , che la provvidenza avea deſtinato a riordinare gli affari dell'Europa, dovè abolirla . Ma come reſta abolita la ridetta legge dal nuovo Codice , quando è reſtato in piedi il divorzio pel mutuo conſenſo ? Il divorzio per mutuo conſenſo ammeſſo , oggi non è lo ſteſſo di quello permeſſo dalla legge de' 20. Settembre 1792. . In queſta il mutuo conſenſo era la cauſa del divorzio ; oggi è ſolamente il ſegno , che il divorzio è divenuto ne-

neceſſario. Il Tribunale pronunzia il divorzio, non perchè vi è ſtato il mutuo conſenſo, ma perchè eſſendoſi renduta la vita conjugale inſoffribile, ſi deve venire allo ſcioglimento per mutuo conſenſo.

Se però in ragion politica il divorzio ſi deve ammettere, ſi debbono evitare due eſtremi oppoſti. Quello, cioè, di reſtringere talmente le cauſe da impedire il ricorſo ai due ſpoſi, a'quali il giogo ſarebbe aſſolutamente inſopportabile: e quello di eſtenderle a ſegno, che il divorzio poteſſe favorire la leggerezza, l'incoſtanza, le falſe delicatezze, ed una ſregolata ſenſibilità. Il savio legislatore avendo avuto in mira tale dottrina, reſtrinſe a quattro le cauſe del divorzio. Potrà il marito domandare il divorzio per cauſa di adulterio della moglie (*Art.* 229.). La moglie pel ſemplice adulterio del marito non potrà domandare il divorzio, ma ſolo nel caſo, che queſto aveſſe tenuta nella caſa comune la concubina (*Art.* 230.). L'oltraggio, che ſi fa alla donna in queſto caſo dal marito, ha il carattere di un particolare diſprezzo. Ma perchè ſe la femmina ha violata la fede conjugale può il marito divortire, ſe poi tal

229

230

violazione ſiaſi commeſſa dal marito, la coſa non va così? Eppure l'articolo 212 dice, che i conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà. L'adulterio della donna, oltre di contenere la violazione della maritale fedeltà, può immettere un'erede eſtraneo nella famiglia del marito, ma non così accade nell'adulterio del marito. Queſta è la ragione del divario. Potranno i conjugi dimandare reciprocamente il divorzio per eceſſi, ſevizie, o ingiurie gravi dell'uno verſo dell'altro (*Art.* 231.). Quan-

231 do la legge accorda il divorzio per cauſe di ſevizie, eceſſi, o gravi ingiurie, non ſi debbono intendere ſevizie, o ingiurie nate dalla vivacità del ſangue, da qualche parola aſpra ſortita in qualche momento di collera, o di ſcontentezza, come pure da qualche rifiuto fuor di propoſito per parte di uno de' ſpoſi; ma di veri eceſſi, di maltrattamenti perſonali, d'ingiurie portanti un grande carattere di gravità. La condanna di uno de' conjugi a pena infamante ſarà per l'altro una cauſa di divorzio (*Art.* 232.). Il conſenſo ſcambievole, e

232 perſeverante de' conjugi eſpreſſo nella maniera

pre-

prescritta dalla legge, e con le condizioni dalla medesima stabilite, potrà produrre anche il divorzio (*Art.* 233.). Considera la legge, che al divorzio sempre vi deve accedere una causa. Diffatti com' è immaginabile, che una unione fatta con animo di non mai scioglierla, indi al di lei scioglimento si venisse a capriccio? Gli uomini politici stimano a proposito, per salvare l' onore delle famiglie, per non venire a' rimedj violenti, di eliggere il mutuo consenso pel divorzio. Così si finga una impotenza assoluta, o relativa tra' conjugi, come mai poter venire allo scioglimento? Questa causa non è ammessa pel divorzio, e non ostante che la Corte di appello di Lione avesse fatta premura per farla ricevere, pure non si volle ammettere. Ma che forse il nuovo legislatore sarà un secondo Mezenzio, che vorrà far marcire un conjuge nelle braccia di un morto? Ma che forse la stessa canonica legislazione non scioglieva il matrimonio per causa di una antecedente impotenza? Questa fu una delle cause, per le quali restò adottato il divorzio per mutuo consenso, e si considerò, che la pruova dell' impotenza è

233

per lo più equivoca, ma sempre indecente. Si ponno ideare delle altre cause: così se il marito nella casa comune avesse abusato della sorella della moglie; volendo la moglie divorziare, dovrà forse infamare se stessa, provando, con chi era seguito l'adulterio?

CAP. II.

Del divorzio per causa determinata.

SEZIONE I.

Delle forme di divorzio per causa determinata.

La nuova legislazione ebbe in mira il disbrigo delle liti, per cui ordinò una procedura facile, e spedita. In materia però di divorzio mostra la sua lentezza per indicar con quanto ribrezzo venga a permettere la disunione conjugale. E' tanto vera la ridetta dottrina, che restò abolita la legge de' 20. Settembre

bre 1792. , che prescrivea doversi definire le contestazioni tra marito , e moglie nella causa divorziale mediante gli arbitri eletti , per mezzo de' loro parenti , ed in mancanza di questi da loro amici . Sono così minute le circostanze , e gli atti , che si debbono fare , che certamente i conjugi vedendone le lungherie , difficilmente si determinano ad agire. Una saggia lentezza deve dare alle passioni tempo di raffreddarsi. Il divorzio non è tolerabile , se non che quando è indispensabile . La società geme in ammetterlo , quando anche sia riputato qual remedio necessario . Ciascun passo nell' istruzione deve dunque essere un grave oggetto di meditazione pel petente , e pel giudice un nuovo mezzo di penetrare i motivi segreti , anzi i veri fra questi , che han potuto dar luogo ad una domanda di tale natura , o di assicurarsi almeno , che simili ragioni sono reali , e legittime . Leggendo si la serie degli articoli contenuti in questa prima Sezione , apparisce la verità di tale dottrina . Il legislatore quì opera , come un Chirurgo , che allora viene all' amputazione di un

 mem.

membro del corpo umano, quando non trova altro espediente per la guarigione (1).

234 Qualunque sia la natura de' fatti, o de' delitti, che daranno luogo a domandare il divorzio per causa determinata, questa domanda non potrà esser proposta, se non al Tribunale del circondario, in cui i conjugi avranno il loro domicilio.

235. Se alcuno de' fatti allegati dal conjuge attore dà luogo ad una procedura criminale per parte del Ministero pubblico, l' azione per divorzio resterà sospesa fino alla sentenza della Corte di giustizia criminale: allora essa può essere riassunta, senza che sia permesso di dedurre

(1) Siccome dalla procedura tediosa, e fastidiosa prescritta pel divorzio si vede, con quanto mal cuore il legislatore ammette il divorzio: così volendo chi scrive secondare la religione del legislatore, rapporta solo la serie degl' articoli, augurandosi, che in questo regno, in cui per costituzione la religione dello stato è quella della chiesa Cattolica romana, niuno voglia servirsi di simili leggi tolleranti il divorzio per evitare un male maggiore.

re dalla ſentenza criminale alcun motivo d' inammiſſibilità, o eccezione pregiudiziale contro il conjuge attore.

236. Qualunque domanda per divorzio ſpiegherà minutamente i fatti: e verrà preſentata perſonalmente dal conjuge attore con i documenti giuſtificativi, ſe ve ne ſono, al Preſidente del Tribunale, o al Giudice, che ne farà le veci, tranne quando il detto conjuge foſſe impedito da malattia, nel qual caſo, a ſua richieſta, e dietro il certificato di due medici, o chirurghi, ovvero di due uffiziali di ſanità, il Magiſtrato ſi trasferirà al domicilio dell' attore per ivi ricevere la ſua domanda.

237. Il Giudice, ſentito l' attore, fatte al medeſimo le oſſervazioni, che crederà convenienti, cifrerà la domanda, e i documenti allegati, e ſtenderà un proceſſo verbale della conſegna di tutto in ſue mani. Queſto proceſſo verbale ſarà ſottoſcritto dal giudice, e dall' attore, eccetto che ſe queſti non ſappia, o non poſſa ſottoſcriverſi, nel qual caſo ſarà di ciò fatta menzione.

238. Il Giudice ordinerà appiè del ſuo proceſſo verbale, che le parti compariranno per-

fonalmente avanti a lui nel giorno, e nell'ora, che indicherà; e che a questo effetto sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte, contro cui si domanda il divorzio.

239. Nel giorno indicato, il Giudice farà a' due conjugi, se comparifcono, ovvero all' attore, se si presenti egli solo, quelle rimostranze, che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà, che vengano comunicate la domanda, e documenti al procuratore imperiale, e la relazione di tutto al Tribunale.

240. Ne' tre giorni susseguenti, il Tribunale sulla relazione del Presidente, e del Giudice, che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Procuratore imperiale, accorderà, o sospenderà il permesso di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L'attore in virtù del permesso del Tribunale farà citare il convenuto nella forma ordinaria a comparire personalmente all'udienza, a porte chiuse, entro il termine legale; ed unitamente alla citazione farà dar copia del-

la

la domanda di divorzio, e de' documenti prodotti in suo appoggio.

242. Alla scadenza del termine, comparisca o no il convenuto, l'attore in persona assistito da un consulente, se lo giudica opportuno, esporrà, o farà esporre i motivi della sua domanda; presenterà i documenti, che l'appoggiano, e nominerà i testimonj, che intende di far esaminare.

243. Se il convenuto comparisce personalmente, o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre, o far proporre le sue osservazioni tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i documenti prodotti dall' attore e riguardo a' testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj, che si propone di far esaminare, e riguardo ai quali l' attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

244. Si stenderà processo verbale delle comparse, detti, ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l' una, o l'altra potrà aver ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti, le quali saranno richieste di sottoscriverlo; e sarà fatta espressa

men-

menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere, o di non volere sottoscriversi.

245. Il Tribunale rimetterà le parti all' udienza pubblica, di cui fisserà il giorno, e l' ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Procuratore imperiale; e destinerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l' attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del Tribunale, nel termine in esso stabilito.

246. Nel giorno, e nell' ora indicati, sulla relazione del giudice destinato, sentito il procuratore imperiale, il Tribunale deciderà primieramente sopra i motivi d' inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d' inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio.

247. Subito dopo l' ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice commessario, inteso il procuratore imperiale,

il

il Tribunale pronunzierà ſul merito. Ammetterà la domanda, quando gli ſembri in iſtato di eſſere giudicata; in altro caſo ammetterà l' attore alla pruova de' fatti relativi alla cauſa da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario.

248. In qualunque atto della cauſa, le parti, dopo la relazione del giudice, e prima che il procuratore imperiale intraprenda a parlare, potranno proporre, o far proporre le loro riſpettive ragioni, prima ſopra i motivi d'inammiſibilità, e quindi ſul merito; ma non ſarà ammeſſo giammai l'avvocato dell' attore, ſe queſti non ſia comparſo perſonalmente.

249. Pronunziato il decreto, che preſcrive gli eſami, il Cancelliere del Tribunale accorderà ſenza dilazione la lettura di quella parte del proceſſo verbale, in cui ſi contiene la nomina già fatta dei teſtimonj, che le parti intendono di far eſaminare. Eſſe ſaranno avvertite dal preſidente, che è in loro facoltà di nominarne altri ancora, ma che dopo ciò non ſaranno più ammeſſe a farlo.

250. Le parti proporranno in ſeguito le riſpettive loro eccezioni contro i teſtimonj, che vor-

vorranno escludere. Il Tribunale, sentito il procuratore imperiale, pronunzierà sopra tali eccezioni.

251. I parenti delle parti, eccettuati i loro figli, e discendenti, non possono essere ricusati a motivo di parentela, non meno che i domestici de' conjugi, a cagione di tale qualità; ma il Tribunale avrà quel riguardo, che sarà di ragione, alle deposizioni de' parenti, e de' domestici.

252. Qualunque decreto, che ammetterà una pruova testimoniale, farà menzione de' testimonj, che dovranno essere esaminati, e determinerà il giorno, e l'ora, in cui dovranno essere presentati dalle parti.

253. Le deposizioni de' testimonj saranno ricevute dal Tribunale sedente a porte chiuse in presenza del Procuratore imperiale, delle parti, e de' consulenti, o amici fino al numero di tre per parte.

254. Le parti, o per se stesse, o per mezzo de' loro difensori, potranno fare ai testimonj quelle osservazioni, ed interpellazioni, che troveranno opportune, senza che possano però

rò interromperli nel corso delle loro deposizioni.

255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti, e le osservazioni, alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto a' testimonj, ed alle parti: gli uni, e gli altri saranno richiesti di sottoscriverle, e si farà menzione della loro dichiarazione di non aver potuto, o voluto sottoscrivere.

256. Chiuse le informazioni d' ambedue le parti, o quelle dell'attore, se il convenuto non ha presentati testimonj, il Tribunale rimetterà le parti all' udienza pubblica, indicandone il giorno, e l' ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Procuratore imperiale, e destinerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto, ad istanza dell' attore, nel termine che in esso verrà stabilito.

257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, si farà la relazione dal giudice commessario; le parti in seguito o per se stesse, o per mezzo de' loro difensori, potranno fare quelle osservazioni, che crederanno utili alla loro cau-

causa; e quindi il Procuratore imperiale farà le sue conclusioni.

258. La sentenza definitiva sarà pronunziata pubblicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l' attore autorizzato a presentarsi avanti l' uffiziale dello stato civile per farlo nuovamente pronunziare.

259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie, o ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio, ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a dividersi dal marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella nol creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle di lui sostanze; quando la moglie non abbia rendite bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riunite, il conjuge attore potrà far citare l' altro conjuge a comparire avanti il Tribunale ne' termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunziare la sentenza definitiva, che ammetterà il divorzio.

261.

261. Quando si sarà chiesto il divorzio perchè uno de' conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al Tribunale di prima istanza una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato della corte di giustizia criminale, il quale pruovi, che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

262. In caso di appellazione dalla sentenza di ammissibilità, o dalla sentenza definitiva pronunziata dal Tribunale di prima istanza in punto di divorzio, la Corte di appello procederà, e giudicherà, come nelle cause di urgenza.

263. L'appellazione non sarà ammissibile, se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi, da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza profferita in contraddittorio, o in contumacia. Il termine per ricorrere alla corte di cassazione contro una sentenza in ultima istanza, sarà parimente di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l'esecuzione della sentenza.

264. Pronunziata che farà una fentenza in ultima iftanza, la quale autorizzi il divorzio, o paffata che fia in giudicato, il conjuge, che l' avrà ottenuta, farà in obbligo di prefentarfi nel termine di due mefi, avanti l'uffiziale dello ftato civile per far pronunziare il divorzio, chiamata legalmente l' altra parte.

265. Quefti due mefi non cominceranno a decorrere per le fentenze di prima iftanza, fe non dopo fcaduto il termine ftabilito per l' appellazione; riguardo alle fentenze profferite in contumacia in grado di appello fe non dopo trafcorfo il termine di potervifi opporre: e quanto alle fentenze pronunziate in contraddittorio, ed in ultima iftanza, fe non dopo la fcadenza del termine per ricorrere alla corte di caffazione,

266. Il conjuge attore, che avrà lafciato trafcorrere il termine dei due mefi fopra ftabilito, fenza chiamare l' altro conjuge avanti l' uffiziale dello ftato civile, farà decaduto dal beneficio della fentenza da lui ottenuta, e non potrà ripigliare l' azione di divorzio, fe non per una nuova caufa; nel qual cafo potrà anche far ufo delle caufe precedenti.

SE-

SEZIONE II.

Delle misure provvisorie, alle quali può far luogo la domanda del divorzio per causa determinata.

NEl matrimonio, si disse di sopra, non solo si riguarda il bene de' conjugi, e della società, ma la prole ancora vi ha il suo privato interesse. Si sciolga pure il matrimonio; si estinguino pure quelle faci, che innanzi alla divinità si accesero; resti pure annichilita la memoria di tale congiunzione: ma che perciò? dovranno forse i figli risentire la pena de'capricci de'loro genitori? Affinchè dunque il loro interesse, relativamente all'educazione, resti salvo, coll' articolo 267. si è ordinato, che, pendente la lite del divorzio, la cura provvisionale de' figli rimarrà presso il marito attore, o convenuto. Si presume sempre potere i figli ricavare più utile dall' educazione, che loro si dà dal Padre, che da quella, che possono ricevere dalla Madre. E' però questa una presunzione, che ammette prova in contrario,

267

per cui nello ſteſſo articolo ſi dice; amenochè altrimenti non venga ordinato dal Tribunale ſu l' iſtanza o della madre, o della famiglia, o del Procuratore Imperiale pel vantaggio maggiore de' figli. Così eſſendoſi domandato il divorzio per l' adulterio del marito, quale educazione potrà conſeguire la prole dallo ſcandalo del padre coabitante colla concubina? Pendente la ſteſſa lite del divorzio, può la moglie domandare, di voler abbandonare la caſa maritale, e conſeguire una penſione alimentaria proporzionata alle ſoſtanze del marito: queſta facoltà ſi dà alla moglie, o che ſia attrice, o rea convenuta: al marito non ſi da la facoltà di abbandonare la propria caſa. Sarebbe coſa ridicola ſentirſi, che anche il marito voglia, che ſe gli deſtini altra abitazione. La moglie ſiegue il domicilio del marito, e non al contrario. Ma ſe il divorzio ſi domandaſſe per le ſevizie uſate dalla moglie al marito? Si laſcia all'arbitrio del Magiſtrato riſolvere in queſto, ed eſaminare, ſe debbano i conjugi coabitare, o nò. Allorchè ſi dice, che debba prenderſi la penſione alimentaria proporzionata alle ſoſtanze

del

del marito, dee intenderſi, quante volte non vi ſiano beni della comunione; nel caſo queſta abbia avuto luogo, ſopra della comunione deve deſumerſi. Se poi la donna abbia beni parafernali, ſiccome con queſti beni anche la moglie deve concorrere al mantenimento della famiglia, così tali beni faranno parte alla coſtituzione di una tale penſione. Il Codice prevede il caſo della moglie, che non aveſſe beni di ſorte alcuna (V. Locrè *lib.* 1. *t.* 6. *Cap.* 11. *p.* 340.). Ma la moglie dovrà fare tale aſsegnamento al marito? Si riſponde di nò; giacchè in qualunque riguardo ſi conſideri, il marito ſempre avrà gli alimenti: difatti o il marito ha ſuoi beni, ed allora non può domandare la penſione: ſe i beni della donna ſono in comunione, il marito ne ritiene l' amminiſtrazione ſino a che non ſarà dichiarato il divorzio: ſe i beni ſono parafernali, con queſti la donna deve concorrere al mantenimento della famiglia, capo della quale è il marito. Il Tribunale deſtinerà la caſa, in cui la moglie dovrà abitare, e fiſſerà, ſe vi è luogo, la penſione alimentaria, da pagarſi dal marito (*Art.* 268.). Queſta ſentenza è ſuſcettibile anche di appello (*Proceſſ. verbal. du* 36.

268

O 2 ven-

vendemaire an. 10. *tom.* 1. *pag.* 377.) . La moglie dovrà giuſtificare la ſua reſidenza nella caſa deſtinatale, quante volte ne ſia richieſta, e negandoſi, il marito può negarle la penſione alimentaria, e ſe la moglie è attrice, potrà far dichiarare, che non ſono più ammiſſibili le di lei domande (*Art.* 269.) . Se mai tra i conjugi vi foſſe la comunione de' beni, la moglie tanto attrice, quanto convenuta, in qualunque ſtato ſia la cauſa, potrà dal giorno, in cui il Giudice avrà ordinato, che i conjugi compariſſero a chiedere per cautela delle di lei ragioni, che ſiano appoſti i ſuggelli ſugli effetti mobili della comunione . Queſti ſuggelli non ſaranno tolti, ſe non facendoſi l' inventario, e la ſtima, e coll'obbligo al marito di reſtituire gli effetti inventariati, o di garantire il loro valore, come depoſitario giudiziale. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta de' ſtabili dipendenti dalla comunione, e dopo il decreto mentovato nell' articolo 238., ſarà dichiarata nulla, quando ſi pruovi fatta, o contratta in frode de' diritti della moglie (*Art.* 270., 271.).

269

270

271

SE-

SEZIONE III.

De' motivi d' inammissibilità dell' azione di divorzio per causa determinata.

L' Imperadore Napoleone se ammise il divorzio nella sua nuova legislazione, lo fece per evitare un male maggiore nella società; e siccome cercò di restringerne le cause, così stabilì ancora, che sebbene l' azione di divorzio fosse stata istituita, o pure non ancora le parti fossero state giuridicamente chiamate in giudizio, se mai si fossero tra di loro riconciliate, non più potesse il giudizio divorziale tirare innanzi (*Art.* 272.). Ma se poi seguita la riconciliazione, di nuovo fossero nate delle cause, che avrebbero potuto dar luogo alla nuova petizione di un divorzio, in questo caso il conjuge potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda (*Art.* 273.). Che se poi si negasse dall'attore esservi stata la riconciliazione, il convenuto potrà darne la pruova col mezzo o di scrittura, o de' testimonj nella forma prescritta nel-

272

273

274

la prima Sezione di queſto capo. (*art.* 274) Tutta queſta dottrina dipende dal principio: allora il conjuge domanda il divorzio, quando dall'altro ricevè una grave ingiuria: queſta ſi rimette colla riconciliazione: tolta la cauſa, deve ceſſare il ſuo effetto.

C A P. III.

Del divorzio per reciproco conſenſo.

IL reciproco conſenſo non è ammeſſo nel Codice, come l'effetto di una iſtabilità de' deſiderj, o di un cangiamento di volontà. Egli è ammeſſo, come una pruova irrefragabile, e ſolenne addotta dai due conjugi, i quali manifeſtano, che la loro vita è infeliciſſima, e che eſſi non poſſono vicendevolmente ſopportarſi; ma tali aſſertive dovranno eſſer convalidate da altre fortiſſime congetture, ed autorevoli teſtimonianze, le quali tutte confermar debbon la primiera aſſerzione, ed aſſicurare il Magiſtrato della ſua veracità. Il matrimonio, che fiſſa lo ſtato delle famiglie, e l'unione ſociale, non dovea laſciarſi al capriccio de' conjugi ſteſſi. Nelle ordinarie con-

ven-

venzioni l' uomo ſtipula per ſe medeſimo, e come arbitro indipendente della propria fortuna, ma nel matrimonio ſi ſtipula anche per altri. Si prende obbligo di divenire il capo, e come a dire la provvidenza della nuova famiglia, che ſi anderà formando. Si ſtipula per lo Stato; ſi ſtipula in fine per tutto l' umano conſorzio. Non dovea laſciarſi dunque la diſſunione conjugale al capriccio de' conjugi ſteſſi. Molte circoſtanze ſi debbono verificare, acciò ſi poſſa dichiarare, eſſere i conjugi nello ſtato di poter divorziare per mutuo conſenſo. Non ſarà ammeſso, ſe il marito non ha compito l' anno vigeſimo quinto, e la donna il ventuneſimo (*Art.* 275.): potrebbe dirſi, che pria di tal età gli ſpoſi non erano nello ſtato di riflettere a quanto ſi determinavano a fare. Non ſarà ammeſſo il reciproco conſenſo, ſe non dopo due anni di matrimonio (*Art.* 276.). Il divorzio per mutuo conſenſo ſi fa, perchè ſi vuole, che la vita conjugale non è ſoffribile per i due conjugi: dunque dovea pria tentarſi, ſe mai poteſſero gli animi raddolcirſi: per queſto ſi è fiſſato lo ſpazio di due anni. Pari-

275

276

 men-

menti non si ammetterà il divorzio pel reciproco consenso dopo venti anni di matrimonio. Se vissero in tale unione, se la loro coabitazione l' attesta, come poi asserire non poter insieme convivere? Dippiù quando la moglie sarà nell' età di anni quarantacinque: ed infatti se il marito coabitò colla moglie nella di lei primavera, come poi volerla ab-
277 bandonare nell' autunno? (*Art.* 277.). Non può autorizzarsi la petizione di tale dissoluzione, quante volte non consentiscono i Padri, e le Madri, o altri ascendenti viventi a norma delle regole prescritte nell'articolo 150. sotto *il titolo del matrimonio*. Ma si domanda: questo consenso si ricerca essendo gli sposi minori, o anche quando siano maggiori? Disse il primo Console, oggi Imperadore: gli sposi maggiori devono sempre essere considerati come minori: le passioni non permettono di far uso della maturezza del loro spirito (*Vedi processo verb. tom.* 1. *pag.* 315.). Dippiù i conjugi determinati ad effettuare il divorzio per reciproco consenso, dovranno preventivamente far seguire l' inventario, e la stima di tutti i loro beni mobili, ed immobili, e determinare i lo-

ro

ro rispettivi dritti, su' quali però sarà in loro facoltà di transigere (*Art.* 278. 279.). Sono parimenti tenuti i conjugi di far costare con scrittura la loro convenzione su i tre seguenti punti.

278

279

I. A chi saranno affidati i figli nati dalla loro unione tanto durante il tempo degli esperimenti, quanto dopo la dichiarazione del divorzio.

II. In qual casa debba la moglie ritirarsi, e dimorare, durante il tempo degli esperimenti.

III. Qual somma dovrà il marito sborzare alla moglie, durante il sudetto tempo, nel caso che ella non possegga rendite sufficienti per provvedere a suoi bisogni (*Art.*280.). Ma la transazione dovendosi fare dalla moglie, dovrà essere autorizzata dal Giudice, o dal marito? Dalle discussioni apparisce essere un tal potere nella facoltà della donna, che può da se sola transigere, senza autorizzazione del Magistrato. Nel divorzio per mutuo consenso tutto deve esser regolato gradatamente dagli stessi conjugi. Niente resta sottomesso alla decisione del Magistrato. Nel divorzio per causa determinata accade tutto al contrario.

280

Si

Si è detto di ſopra dover convenire i conjugi ſul punto di vedere a chi debbano affidarſi i figli . Si domanda : ſe mai i conjugi non foſſero in ciò di accordo , poſſa il Magiſtrato entrare diſporre di ciò : come anche , ſe mai i genitori , e gli aſcendenti de' conjugi divorziati foſſero morti , e la fede non poteſſe conſeguirſi per qualche circoſtanza ; ſi cerca ſapere, ſe la pruova della morte de' genitori , o aſcendenti poteſſe farſi per mezzo de' teſtimonj. Per quel che riguarda le leggi divorziali , ſi deve camminare colla maſſima di doverſi interpretare riſtrettamente, eſſendo materie aſſai odioſe , quindi non vi può entrare l' opera del Magiſtrato , per deciderſi , a chi debbono affidarſi i figli , durante la lite del divorzio . Mancando la pruova ſcritturale ſulla morte de' genitori , o degli aſcendenti , non ſi ammette la pruova teſtimoniale . Comincia il Codice la procedura da tenerſi pel divorzio reciproco, e vien compreſa dall' articolo 281. fino al 294. : ed eccone la teoria .

284. I notari ſtenderanno un circonſtanziato proceſſo verbale di tutto ciò , ch' è ſtato detto ,

to, o fatto in esecuzione de' precedenti articoli: la minuta resterà presso il più vecchio de' due notari, come pure le carte prodotte, le quali resteranno unite al processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell' avvertimento, che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattro ore nella casa convenuta fra essa, ed il marito, ed ivi dimorare fino a che sia pronunziato il divorzio.

285. La dichiarazione fatta in tal modo sarà colle stesse formalità rinovata ne'primi quindici giorni di ciascun mese quarto, settimo, e decimo, che seguiranno. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la pruova, mediante atto pubblico, della perseveranza de' loro genitori, o de' loro ascendenti nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto.

286 Fra quindici giorni da che sarà trascorso l'anno da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, i conjugi, ciascuno assistito da due amici de' più ragguardevoli nel circondario, d'età d'anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente, ed in persona al Presidente del Tribunale, o al Giudice, che

ne

ne farà le veci; ad esso rimetteranno le copie in debita forma de' quattro processi verbali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegli atti, che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l'uno dell'altro, e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al Magistrato l'ammissione del divorzio.

287. Dopo che il Giudice, e gli assistenti avranno fatte a' conjugi le loro osservazioni, perseverando questi, sarà loro consegnato un certificato della loro istanza, e della consegna da essi fatta delle carte, che l'appoggiano. Il Cancelliere del Tribunale stenderà su di ciò il processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere, o di non potere sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto da' quattro assistenti, dal Giudice, e dal Cancelliere.

288. Il Giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente, che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al Tribunale nella

Ca.

Camera del Consiglio , sulle conclusioni in iscritto del procurator Imperiale, cui per tal' effetto saranno dal Cancelliere comunicati gli atti .

289. Se il Procuratore imperiale trova negli atti la pruova, che allorquando i conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il marito aveva venticinque anni, la moglie ventuno ; che a quell' epoca erano maritati già da due anni ; che la durata del loro matrimonio non oltrepassava gli anni venti ; che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque ; che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell' anno : premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le solennità richieste nel presente capo, e singolarmente coll' autorizzazione de' loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita , ove i genitori siano premorti, il suddetto Procuratore imperiale darà le sue couclusioni in questi termini, *la legge permette :* nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite, *la legge proibisce* .

290. Il Tribunale sulla relazione della causa non potrà fare altre verificazioni, che quel-

le

le indicate nel precedente articolo. Se il Tribunale opina, che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalla legge, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti l' uffiziale dello stato civile, acciocchè lo pronunzii: nel caso contrario il Tribunale dichiarerà non esservi luogo al divorzio, e dirà i motivi della sua decisione.

291. L' appellazione dalla sentenza, che avrà dichiarato non farsi luogo al divorzio, non potrà riceversi, che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, ma con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti di appellazione s' intimeranno reciprocamente tanto a' conjugi, che al Procuratore imperiale presso il Tribunale di prima istanza.

293. Il Procuratore imperiale presso il Tribunale di prima istanza fra dieci giorni dall'intimazione fatta a lui dell' ultimo atto di appellazione trasmetterà al Procuratore imperiale presso la Corte di Appello la copia della sentenza, ed i documenti, su' quali è stata fondata.

ta. Il Procuratore imperiale presso la Corte di Appello fra dieci giorni dal ricevimento delle carte, darà fuori le sue conclusioni in iscritto: il Presidente, o il Giudice, che ne fa le veci, farà la sua relazione alla Corte d'Appello nella Camera del Consiglio, e fra dieci giorni dopo la trasmissione delle suddette conclusioni, la Corte giudicherà definitivamente.

294. In forza della sentenza, che ammette il divorzio, e fra venti giorni dalla di lei data, i conjugi si presenteranno in persona, ed unitamente davanti all'uffiziale dello stato civile, affinchè pronunzii il divorzio. Scorso il suddetto termine, la sentenza si avrà come nulla.

CAP. IV.

Degli effetti del divorzio.

Pria di venirsi alla dichiarazione del divorzio per mutuo consenso, deve aggiudicarsi in beneficio della prole la metà de' beni di ciascuno de' due conjugi, se sono maggiori, se poi sono minori di ventuno anni, allora i ge-

genitori ne conservano l' usufrutto, ed a norma del loro stato, e fortuna proveggono agli alimenti de' medesimi (*Art.* 305.). Se poi i figli vantassero un qualche dritto per causa del matrimonio de' loro genitori, proveniente, o da legge, o da convenzioni matrimoniali degli stessi loro genitori, questi resteranno sempre salvi, e si considerano, come se il divorzio non fosse mai accaduto (*Art.* 304.). Sciolto, che sarà il matrimonio, la prole resterà affidata a quel conjuge, che ha ottenuto il divorzio, quando però il Tribunale sulla domanda della famiglia, o del procuratore Imperiale, non ordini pel maggior vantaggio de' figli, che tutti, o alcun di essi siano affidati alle cure o dell' altro conjuge, o di una terza persona. Conserveranno però i conjugi rispettivamente il dritto di vegliare sul mantenimento, e sulla educazione de' medesimi, e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro sostanze (*Art.* 303.). Abbiamo detto, che dal giorno, in cui i conjugi dichiarano di voler divortire, la metà de' beni per disposizione di legge cede in bene-

ficio

305

304

303

ficio de' figli. Ma che si direbbe, se fatta la petizione pel divorzio, indi i conjugi si riconciliassero? Risponde Maleville a questo quesito, e dice, che benchè l'artic. 305. stabilisca, che i figli acquisteranno di pieno dritto la proprietà dalla prima dichiarazione, pure non resterà ciò effettuito, che nel solo caso, che gli sposi perseverino assolutamente nel divorzio, o lo mandino ad effetto. Sono queste disposizioni proprie del divorzio per mutuo consenso.

295

Per qualunque causa il divorzio sia seguito, non potranno i conjugi mai più ricongiungersi (*Art.* 295.). Ma perchè tale proibizione, che neppure nelle leggi Romane vien conosciuta? Varie ragioni si addussero per coonestare siffatto stabilimento, come apparisce dal processo verbale, e dal progetto della legge; ma la più plausibile mi pare esser quella, che, ammessa la facoltà di potersi di nuovo insieme unire, i divorzj si renderebbero con tal speranza più frequenti. Se poi il divorzio sia pronunziato per causa determinata, la donna, che avrà fatto divorzio, non potrà rimaritarsi, se non dieci mesi dopo pronunziato il divorzio (*Art.* 296.). Essendo quindi seguito il

296

 di-

297 divorzio per mutuo confenfo , nè l' uno, nè l' altro de' conjugi potrà contrarre un nuovo matrimonio, fe non che tre anni dopo la pronunciazione del divorzio (*Art.* 297.). Se il divorzio aveffe avuto luogo per caufa di adulterio, il conjuge colpevole non potrà mai maritarfi col complice del fuo delitto . Ma fe la donna adultera coll' adultero contraeffe indi matrimonio: fe i divorziati fi riuniffero in matrimonio? Si volle effer quefte due caufe capaci a far dichiarare nullo il matrimonio. La donna adultera farà condannata nella fteffa fentenza, e, ad iftanza del Miniftero pubblico, ad effere riftretta per un determinato tempo in una cafa di correzione, che non potrà effere minore di tre mefi , nè maggiore di due anni.. Nel Codice penale francefe (*Art.* 337.) dicefi , che la moglie convinta di adulterio fubirà la pena della prigionia per tre mefi almeno e due anni al più. Nell' articolo 338. dicefi: il complice della moglie adultera farà punito con prigionia durante lo fteffo fpazio di tempo, ed inoltre con un' ammenda da cento a due mila franchi. Le prove dell'adulterio fi poffono ricavare

fo-

solo dalle lettere, o altre carte scritte dall' imputato.

Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso del mutuo consenso, il conjuge, contro di cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili, che il consorte gli avea accordati, sia nel contratto del matrimonio, sia dopo. Si conserveranno però i medesimi dall' altro conjuge, e ciò ancorchè reciprocamente fossero stati stipulati (*Art.* 299., e 300.). Se i conjugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare il sostentamento del conjuge, che ha ottenuto il divorzio, *il* Tribunale potrà decretare a di lui favore su' i beni dell' altro conjuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso, in cui cessasse il bisogno (*Art.* 301.). L' umanità stessa dettò questa massima. Sarebbe cosa indegna il vedersi mendicare il conjuge, mentre l' altro nuota nell' opulenza, non ostante di esser stati insieme uniti in modo, che si consideravano, come una stessa persona.

299

300

301

Abbiamo detto di sopra, che il divorzio scio-

glie il vincolo matrimoniale, e che i divorziati possono passare a seconde nozze. Si domanda: celebrato il matrimonio innanzi all'ufficiale civile, andando i medesimi dal Parroco, a norma del decreto de' 29. Settembre 1808, dovrà il Parroco dare a questi la benedizione nuziale? Rapporta Maleville, che l'Imperadore decise, non potersi costringere il Parroco alla benedizione, ogni qualvolta conoscesse esservi un canonico impedimento. Lo stesso venne a prescriversi tra noi da sua Eccellenza Zurlo nel tempo, che degnamente occupava la carica di Ministro della Giustizia, e del Culto, ed ora Ministro dell'Interno, con lettera ministeriale de' 29. Luglio 1810., colla quale si disse, potere i Parrochi, per gl'impedimenti puramente canonici, negare la benedizione nuziale.

C A P. V.

Della separazione delle persone.

Dopo varj contrasti insorti nel comitato legislativo, finalmente venne ammessa la separazione personale. Questa differisce dal vero

divorzio, in quanto che lascia in piede il vincolo matrimoniale; differisce ancora in quanto alla procedura. Pel divorzio si deve camminare con molta lentezza, acciò l'ardor delle passioni venga raffreddato. Nella separazione delle persone proponendosi una tale petizione, deve proporsi, attitarsi, e giudicarsi nella stessa guisa, come qualunque altr' azione civile (*Art.*307.). Il divorzio può farsi per reciproco consenso; non così la separazione personale. Questa ha luogo soltanto in quei casi, ne' quali uno de' conjugi avrebbe potuto domandare il divorzio per causa determinata (*Art.* 306.). Ma perchè la separazione personale non può farsi per mutuo consenso egualmente che si fà il divorzio? Se si ammetteva il mutuo consenso nella separazione personale, sarebbe stata necessità decidere i medesimi effetti per la separazione, che furono decisi, e fissati pel divorzio per mutuo consenso: Così ne sarebbero derivati de' danni ne' conjugi, che tali restano colla separazione (Vedi Locrè *esprit du Code Napoleon tom.* 5. *p.* 470. *fino a* 475.). Proponendosi però la separazione delle persone

307

306

per causa di adulterio, e pronunziata dal Tribunale, la donna, ad instanza del Ministro pubblico, colla medesima sentenza dev' essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato non minore di mesi tre, nè maggiore di anni due .. Sarà però in libertà del marito far sospendere l' effetto di questa con-
308 danna, consentendo a riprendersi la moglie (*Art.* 308. *e* 309.). Datosi il caso, che realmente sia seguita la separazione personale, essendo scorso un triennio, ed il conjuge attore non passando alla riunione maritale, lo sposo, che in origine era convenuto, potrà domanda-
309 re il divorzio al Tribunale, il quale lo ammetterà, se quello, che da principio fu attore presente, o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione (*Art.* 310.). Ma se il conjuge con-
310 venuto avesse professato d' essere cattolico di Religione, potrà dopo tre anni domandare di convertire la separazione personale in divorzio? La legge quì considera il matrimonio in ragione di contratto, e non di Sagramento, per cui fa dipendere la validità dello stesso dalle formole

ci-

civili, e non dalle religiose. Questa dunque è una quistione tutta teologica, nè vi entra la giurisprudenza, che ignora, come si è detto più volte, che il divorzio si oppone alla perpetuità del matrimonio, ed alla santità della nostra Religione. Ma il legislatore tollera un male minore per evitarne uno maggiore.

Sebbene la separazione personale non porta lo scioglimento del vincolo matrimoniale, pure produce l'effetto della separazione de' beni (*Art.* 311.). Seguìta la separazione personale, o quella de' beni, non resta la donna autorizzata a poter alienare, o ipotecare i beni senza il consenso del marito, a meno che non vi fosse una urgentissima, e necessarissima causa, nel qual caso il Tribunale la può autorizzare con cognizione di causa, malgrado il rifiuto del marito, come si è detto di sopra. Si avverta, che la separazione personale porta quella de'beni, ma questa non include quella: altra è la causa della separazione de' beni, come si dirà a suo luogo.

311

TITOLO VII.

Della paternità, e della filiazione.

CAP. I.

Della filiazione della prole legittima, o nata durante il matrimonio.

ESaminata l' iſtituzione del matrimonio, le ſue forme, ſue condizioni, ed obbligazioni, ſuoi diritti, e durata, ſi deve ora fiſſare l' oggetto principale, e primario effetto di queſta iſtituzione, ciòè il rapporto certo tra il padre, ed il figlio, fondamento delle famiglie nell' organizzazione ſociale, come il matrimonio n' è l' origine.

Il titolo della paternità, e filiazione ſi divide in tre capi: il primo tratta della filiazione de'figli legittimi, o nati durante il matrimonio: il ſecondo delle pruove della filiazione de' figli legittimi: il terzo ſi ſuddivide in due ſezioni relative; la prima ſulla legittimazione de' figli

na.

nati fuori del matrimonio; la seconda sulla ricognizione de' figli naturali.

Si può domandare pria d' entrare in materia, leggendosi solamente la rubrica, perchè mai il legislatore distingue i figli legittimi, ed i figli nati nel matrimonio? Ciò si è fatto, perchè il matrimonio non dà una sicura, ed indubitata legitimità alla prole. Può la prole esser nata in costanza di matrimonio, ed esser dichiarata illegittima: ecco perchè dunque dicesi filiazione de' figli legittimi, o nati nel matrimonio.

Il bene dello Stato ricerca la certezza delle famiglie. Queste formano la società, e per conseguenza non debbono lasciarsi al capriccio degli uomini. La legge dunque se ne deve al sommo interessare. Ma siccome la natura ha ricoverto l'atto della generazione con misteri impenetrabili, non potendosi mai con certezza sapere l'autore della generazione, perciò si ricorre alle presunzioni, cioè á dire chiamarsi padre di uno quello, che unito fu legittimamente alla madre del medesimo. Quindi nell' articolo 312., dicesi: il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito. Lo spi-

312

ſpirito argomenta con ragione, ed il cuor lo riſente con energia, che il padre d'un ragazzo ſia quello, che confonde la ſua eſiſtenza, e le ſue affezioni con quelle della madre, o ſia quello, che preſſo della medeſima è ſtabilito qual compagno fedele, e ſuo inſtancabile protettore. Queſta però è una preſunzione di legge, la quale non porta il carattere d'infallibilità. Può la madre eſſere un' adultera, ed il frutto del ſuo ventre adulterino.

Tre cauſe di natura differenti poſſono far diverſamente credere ſulla preſunzione della paternità, e ſono l'impoſſibilità fiſica, morale, e legale. La prima è aſſoluta, e non ammette alcun'altra ſuppoſizione: è un fatto materiale, e coſtante. L'impoſſibilità morale è relativa: è la conſeguenza di un fatto grave atto a promuovere un dubbio, e ſcuoterne l'opinione, ma la ſottomette imperioſamente, ſe ſia munito di qualche circoſtanza. L'impoſſibilità legale è la conſeguenza immediata della legge. Queſta è nell'aſſenza del titolo di matrimonio, ſul quale è ſtabilita l'opinione. Così ſi nega eſſer Tizio figlio di Cajo, ſe nel concepimen-

mento di Tizio, Cajo non era nella possibilità di esser marito della madre o perchè era assente, o avea una qualche malattia, che lo rendeva impotente in quell'epoca, o perchè non era alla madre di Tizio unito in legame matrimoniale. Fissata questa dottrina, lo stesso articolo soggiunge: „ ciò non ostante il marito potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà, che durante il tempo trascorso del trecentesimo, al cento ottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella fisica impossibilità di coabitare colla moglie." L'allontanamento dev' esser tale, che al momento del concepimento, ogni unione anche momentanea tra gli sposi si riputi impossibile. Il Giudice poi è quello, che deve esaminare un tal fatto. Se però il marito conversasse colla moglie, e poi volesse negare essere di sua spettanza il parto; questa sua istanza dev' essere ributtata. Potrebbe esser, che il figlio fosse adulterino, ma come provarlo? Dunque deve favorirsi la causa della legitimità della prole. Quello, che si deve avvertire, ed avrà luogo per qualunque eccezione, si è, che il negare la legittimi-

tà

ta della prole, avrà il suo effetto, quante volte le persone, che hanno il potere di reclamare, opporranno simili eccezioni, o che adduchino l' impossibilità fisica della coabitazione legale, o morale: se tali reclamazioni mancono, la prole si ha come legittima: di fatti la legge non si può brigare di ciò, che ignora, e se lo stato dell' infante non è attaccato, niuno può contradire alla di lui legittimità. Questa necessità di produrre l'eccezioni è fissata sì per l' articolo 312., che parla della necessità fisica, come per l' artic. 313., che adduce l' impossibilità morale: gli articoli poi 314., 315. riguardano i casi dell' impossibilità legale.

313

Si è detto di sopra, che se mai il marito fosse stato nell' impossibilità fisica di coabitare colla moglie, potrà negare di riconoscere il figlio: ora nell' articolo 313. si dice: il marito non potrà non riconoscere il figlio, allegando la sua naturale impotenza. Questi due articoli non sono contradittorj tra di loro, mentre l' articolo 312. parla di una impossibilità fisica provveniente dall' assenza, o da qualche altro accidente. L' articolo 313. parla della fisica, ed assoluta impotenza, e del caso di

adul-

adulterio: quì si vuole essere lo sposo presente, e coabitante, ma che solo nega di riconoscere il figlio, perchè era inatto a rendere gravida la propria moglie. Nell' articolo 312. il marito o è assente, o è impedito per un accidente a potersi unire carnalmente colla moglie. Ma perchè si ammette poter il marito non riconoscere la prole, essendo nella fisica impossibilità di generare per un accidente; si nega poi potersi devenire ad un tale atto, essendone assolutamente impotente? La nuova legislazione ha voluto togliere tutti gli scandali, che nascevano in forza della antica legislazione per verificare l' impotenza, mediante esami, e visite, che lo sposo dovea subire; cose, che offendevano il pudore, e la decenza. Difatti, chi è quello, che deve addurre la causa dell' impotenza? Lo stesso marito, che sapendo di non aver forza generativa, erasi mischiato ne' campi di Venere. Ha voluto dunque la legge, che soffra questi tutt'i pesi della paternità, avendone affettata la potenza. Ma qual mezzo dovrà tenersi per addurre l'impotenza naturale? L' antica legge ammetteva delle pruove, e allorchè que-

ste

ſte ſi trovavano vere, veniva a ſcioglierſi il matrimonio: in oggi poi dovrà un conjuge infelice eſſer ligato ad un Uomo, o donna morta per la generazione, ed indebitamente piangere il ſuo deſtino? Nò: si può venire al divorzio per mutuo conſenſo. Che anzi una delle cauſe, per le quali ſi ammiſe il divorzio per mutuo conſenſo, fu appunto queſta, come rilevaſi dalle diſcuſſioni. Ma quali ſono le cauſe, per le quali ſi può arguire l'impotenza accidentale, che nel Codice artic. 312. diceſi, per qualche *accidente*? Sono molte: così una malattia ſopravvenuta, una ferita ec. Baſta ſolo provarſi, che per queſta cauſa nell'epoca del concepimento il marito non poteva generare. La legge deve ammettere però ſolo quegli accidenti, che rendono ſiſicamente impoſſibile il concubito, e come diceſi nel proceſſo verbale, una impotenza accidentale, che produce l'impoſſibilità ſiſica, e durevole d'aver de' figli.

Sebbene la donna ſia convinta di adulterio, pure avendo la medeſima converſato con ſuo marito, ſiccome ſi è nella ſiſica impoſſibilità di ſaperſi, ſe ſia ſtato il marito, o l'adultero l'

au-

autore della generazione, perciò si favorisce il matrimonio, e la prole si ha come legittima. Il nuovo Codice però ne porta una eccezione nello stesso articolo 313., dicendo: che nè pure il marito potrà non riconoscere il figlio per causa di adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita, nel qual caso verrà ammesso a proporre i fatti tendenti a giustificare non essere egli il Padre; deve però costare l'adulterio da un giudicato. Questa è l'impossibilità morale; ma non basterà l'essersi occultata la prole, necessita ancora, che la donna sia stata convinta di adulterio, e deve il marito provare, che non potea egli essere il Padre del supposto suo figlio. Ma se la donna dicesse non appartenere il parto al marito, non se le deve prestare credenza; convinta poi di adulterio, e nascondendo la prole, avrà luogo il suo detto, e si autorizza, mediante un tale fatto, ad impugnare la prole. L'occultazione della prole non forma un'indubitato argomento, ma unito il fatto alla convizione dell'adulterio deve fare più peso di quello, della semplice confessione della madre. Può rifiutarsi il parto, o perchè concepito prima della celebrazione del matri-

mo-

monio, o pure perchè nato dieci mesi dopo che il matrimonio è stato sciolto.

Comincia la teoria delle nascite precoci, e tardive. L'antica legislazione Romana riguardava il tempo della nascita: il nuovo Codice riconosce quello del concepimento. Quando il parto nascesse nel settimo mese, si avea per legitimo: quando nascesse nel nono, o decimo mese, era riputato perfetto, e legittimo: Il Codice dice: „ potrà il marito negare di riconoscere il figlio, se proverà, che durante il tempo trascorso dal trecentesimo al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa d'allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie ". Si stabilisce inoltre nell'articolo 314., che il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del cento ottantesimo giorno del matrimonio ne' casi seguenti. 1. Quando prima del matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza. 2. Quando avesse assistito all'atto della nascita, e questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non saper scrivere. 3. Quando il parto non fosse dichiarato

314

to

to vitale. Dunque si vede, che il nuovo Codice considera qual nascita precoce quella, che accade prima de' sette mesi.

Esposta la teoria relativa alla nascita precoce, parla ora il Codice delle nascite tardive. L'articolo 315. prescrive, che la legittimità del figlio nato 300. giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata. Questa materia è stata sempre inviluppata. Di fatti un fisico accidente siccome può render precoce un parto, così lo può ritardare. Chi non sa, che Adriano, *causa cognita*, dichiarò legittimo un parto nato nell' undecimo mese? Aulo Gelio (*Notti Attiche lib.* 3. *Cap.* 16.). Il Codice ha fissato il termine di dieci mesi per quello, che ordinariamente suole accadere. Non si dichiara però un tale parto *ipso jure* illegittimo, dicesi solo, che la legittimità potrà essere impugnata. Nè si capisce, come Delvincourt nelle sue istituzioni sul Codice Civile francamente asserisca, che la nascita tardiva sia *ipso jure* illegittima, e non così quella della precoce. Tale impugnazione si deve fare dal padre dentro di un me-

315

meſe, quando ſi trovi nel luogo, ov'è nato il fanciullo; dentro due meſi dopo il ſuo ritorno, quando in quell'epoca foſse aſsente; dentro due meſi dopo ſcoperta la frode, quando ſe gli foſſe tenuta occulta la naſcita del fanciullo (*Art.* 316.). Prevede la legge il caſo, in cui il marito moriſse prima di reclamare, ma non foſse traſcorſo ancora il tempo utile per farlo, e ſtabiliſce, che gli eredi dentro due meſi potranno impugnare la legittimità del figlio computabili però dall'epoca, in cui queſto ſi ſarà poſto in poſseſso de' beni del marito, o dall'epoca, in cui gli eredi foſsero turbati dal figlio nel poſseſso di quelli (*Art.* 317.). Quì è d'avvertirſi il caſo, in cui il figlio è reo convenuto o è attore. Eſsendo il figlio reo convenuto potranno gli eredi impugnare la legittimità dentro due meſi: ma ſe gl' eredi erano eſſi nel poſseſso, e ſia venuto il figlio per toglierli i beni, allora i due meſi cominciano dal giorno, in cui furono notificati, qual tempo elaſso, niente di più potranno pretendere. Che dovrebbe dirſi, ſe mai il marito foſse ſtato preſente al parto, ma era già caduto nel furore?

316

317

re? In questo caso il furioso si considera, come assente, e ne' due mesi dopo, che sarà terminato il furore, potrà istituire la ridetta azione. Che se poi il furore fosse continuo, può darsi per una tale azione un curatore speciale (Locrè *esprit du Cod. Napol. tom. V. pag.* 122.). La petizione contro la legittimità della prole dev' essere giudizialmente istituita; se il marito, o i suoi eredi non faranno giudiziariamente la domanda, quella stragiudiziale si terrà come non fatta, se non è seguita nel termine di un mese da un' azione diretta contro un tutore speciale dato al figlio, e chiamata la madre in giudizio (*Art.* 318.). Se però siasi fatto immediatamente l'atto stragiudiziale, e sia scorso il mese, e non sia seguito l' atto giudiziale, ma non ancora sia terminato il tempo utile, non è prescritta l' azione, e si può in quel resto di tempo agire per la illegittimità. Volle la legge, che si chiamasse la madre in giudizio, essendo questa una persona interessata per la conservazione del suo buon nome: ma considerando la debolezza di una disgraziata donna, il cui onore è addentato, si prescrisse, che sebbene la madre

318

ſia la tutrice, pure un terzo deve qual curatore intervenire, e riſparmiare anche così il roſsore alla madre, che ſi vede sì ignominioſamente trattata.

CAPO II.

Delle pruove della filiazione, e della prole legittima.

IL capitolo antecedente ha parlato ſul modo, come una prole nata ſotto il velo matrimoniale poſsa dichiararſi illegitima. Il preſente parla delle pruove, onde documentare eſsere il parto legittimo. Si deve preventivamente avvertire, che avendo il Padre, o la Madre, o amendue riconoſciuta per legittima una volta la prole, non ſono poi più autorizzati ad impugnarla.

Il documento il più valido, che poſsa avere il figlio ſull'atto della ſua ricognizione, è quello della naſcita iſcritto ſul regiſtro dello ſtato civile. E' queſto un paſsaporto per entrare nel numero de'figli legittimi. Quindi nell'articolo 319. diceſi, che la filiazione della

319

pro-

prole legittima si prova cogli atti di nascita iscritti sul registro dello stato civile. Ma questi mancando, basta il possesso continuo nello stato di figlio legittimo (*Art.* 320.) Manca questo titolo, o quando non esiste, o per essere inesatto, ed incerto. Non esiste, o perchè il registro nel luogo della nascita non era in uso, o perchè il figlio non è stato iscritto, o perchè siasi perduto. Le pruove suppletive a questo titolo sono state descritte nell' articolo 46.. E' inesatto allorchè il figlio è portato come nato da un padre, e madre, ma che tali realmente non sono. E' incerto, quando non si stabilisce la filiazione p. e. si scriverà nato da persone sconosciute. In questi casi la mancanza è supplita dal possesso di stato. Ma come provare questo possesso di stato? Il possesso di stato si forma in una congerie di fatti, i quali indicano il rapporto di filiazione, e di parentela fra un individuo, e la famiglia, cui pretende appartenere. I principali tra questi fatti sono, che l' individuo abbia sempre portato il cognome del Padre, cui pretende appartenere; che il Padre lo abbia trattato come suo figlio, ed abbia provveduto in questa qualità all' edu-

320

321 cazione, al mantenimento, ed allo stabilimento di lui; che sia stato riconosciuto costantemente come tale nella società, ed in questo modo sia stato finalmente riconosciuto dalla famiglia (*Art.* 321.). Ma necessita sempre questa riunione di fatti, o un solo fatto potrà esser sufficiente per la pruova? Questo punto venne fortemente discusso, e finalmente si conchiuse nel Consiglio di Stato in Parigi, che la legge non esige, che tutti questi fatti concorrano; l'oggetto è di provare, che il figlio sia stato riconosciuto, e trattato come legittimo, quindi non importa, che la pruova sia più, o meno numerosa d'argomenti, basta che sia certa (*procès. verbale tom.* 2. *p.* 574.). Di tutte le pruove, che assicurano lo stato degli uomini, la più solida, e meno dubbiosa, è il possesso pubblico. Lo stato non è altro, che il posto, che tiene ciascuno nella società generale, e nelle famiglie (*procèss. verbal. tom.* 1. *p.* 641.): e qual pruova più decisiva può fissare un tale posto, che il possesso pubblico, che se ne gode, dacchè si è al Mondo? Gli uomini non si conoscono tra di loro, che per questo

ſto poſſeſſo. Si è riconoſciuto il ſuo Padre, la ſua Madre, il ſuo fratello, i ſuoi cugini: il pubblico ha veduta queſta coſtante, e notoria relazione: come cangiar queſta idea dopo molti anni, e diſtaccare un uomo dalla ſua famiglia? Sarebbe un diſciogliere ciò, che per così dire è indiſſolubile; un ſeparare gli Uomini fin nelle società, le quali non ſono ſtabilite, che per riunirli. Quindi neſſuno può reclamare, diceſi nell' articolo 322, uno ſtato contrario a quello, che gli attribuiſcono l'atto della ſua naſcita, ed il poſſeſſo conforme a queſto titolo; e parimenti neſſuno potrà muovere controverſia ſopra lo ſtato di colui, il quale ha un poſſeſſo conforme al titolo della ſua naſcita.

322

Ma che dovrebbe dirſi, ſe mai tutte le deſcritte pruove veniſſero meno? Mancando il titolo, ed il poſſeſſo continuo, o quando il figlio foſſe ſtato iſcritto ſotto falſi nomi, e come nato da genitori incerti, la pruova di filiazione può farſi col mezzo de'teſtimonj (*Art.* 323.). Non ſi ammette però queſta pruova teſtimoniale, che allora quando vi ſia un principio di pruova per iſcritto, e quando le preſun-

323

funzioni, o gl' indizj risultanti da fatti fino a quel tempo costanti, si trovino abbastanza gravi, per determinare l' ammissione (*d. artic.* 323.). Ma cosa è questo principio di pruova per iscritto? O piuttosto quali sono questi scritti, che cominciano una pruova? Sono certamente de' scritti, i quali senza costituire una pruova intera, forniscono degli indizj, e nulla portan seco, che possan render sospetta la loro testimonianza (Locrè *esprit du Cod. Napoleon lib.* 1. *tom.* 5. *pag.* 159.). E poichè è giusto ammettere le presunzioni, e gl' indizj risultanti da fatti, di cui già costi: è ugualmente giusto di non rigettare le conseguenze necessarie provenienti da scritti relativi all' oggetto, quando sono visibilmente l' opera della buona fede, e di una necessità diversa da quella della circostanza. Ma quale deve essere la qualità di tali scritti, che formano un principio di pruova? L' articolo 324 dice: il principio di pruova per iscritto risulta da' documenti di famiglia, dai registri, e dalle carte private del Padre, o della Madre, dagli atti pubblici, e privati provenienti da una delle parti impegnate nella con-

324

te-

tesa, o che vi avrebbe interesse, se fosse in vita. Non si può negare, che queste regole siano assai vaghe, ed aprino la strada all'arbitrio; ma il legislatore si trova in due scogli: se da una parte egli scorge l'incoveniente di far dipendere il destino di una famiglia, il di lei riposo, e quiete dall'ignoranza, o malizia di qualche testimonio corrotto: dall'altro canto egli trova ripugnanza a respingere una persona, cui la malvagità degli uomini avrà privato di ciò, che vi ha di più prezioso nella vita, e nella società. Volendo dunque trovare una media proporzionale, ammette la pruova testimoniale, allora quando però vi sia un principio di pruova scritta, o pure vi siano delle presunzioni, o degli indizj risultanti da fatti, fino a quel tempo costanti a determinare l'ammissione. Ma perchè non stare alla confessione de'genitori? In questa materia i parenti più che gli estranei vanno soggetti o ad ingannare, o ad essere ingannati, e quasi sempre vi possono essere delle funeste prevenzioni per nascondere la verità, ed impedire di conoscerla.

In

In breve, se il figlio ha un titolo autentico esatto, e regolare, la pruova testimoniale è inutile, ed è proibita. Questa diviene anche inutile quando lo stesso figlio reclama lo stato, che il titolo gli concede. Tutto è provato. Vuole al contrario reclamare uno stato, che se gli nega dal suo atto della nascita, anche la pruova testimoniale devesi negare: tutto sarebbe disordine nello stato civile; tutto diverrebbe incerto, se per opera de' testimonj si potesse annientare un titolo autentico (1).

Il figlio, che vuole reclamare il suo stato, è nella necessità d' indicare la madre: trovata questa, deve provare, che fu concepito nel mentre era la madre unita in matrimonio con quello, a cui pretende esser figlio. La prova della maternità riesce facile: ha de' segni apparenti, e costanti. Ma siccome è stato sempre

(1) Questa materia è diffusamente trattata da Locrè nell' aurea sua opera *spirito del Codice Napoleone tom. 5. p. 145. a 157.*, uscirei fuori de' limiti propostimi, se volessi quì ulteriormente trattenermi: si veda dunque la citata opera.

pre un principio costante, che ammettendosi una parte alla prova de' fatti da essa prodotti, venisse *ipso jure* all' altra parte accordata la facoltà di farne la prova in contrario; perciò le persone interessate opporranno forse, che non è figlio della donna, la di cui maternità si reclama, potendo anche addurre la querela della supposizione di parto. Quindi il Codice nell' articolo 325. dà dei mezzi a prevenire qualunque frode.

325

Può provarsi contro di un supposto figlio non appartenere nè alla madre, nè al Padre, ancorchè si fosse provata la maternità (*Art.* 325.). Gl' interessati possono fare delle pruove contro del figlio o per mezzo de' testimonj, o per mezzo de' titoli. Il citato articolo dice: la pruova contraria potrà farsi con tutti i mezzi proprj: ora questi mezzi debbono essere i titoli, ed i testimonj. L' ostacolo maggiore, che possa incontrare il figlio per riguardo alla madre, di aver la medesima commessa la supposizione di parto. Potrebbero gl' interessati istituire presso del Tribunale la querela della suppposizione di parto. La donna vedendosi inviluppata in un giudizio criminale, potrebbe

fa-

facilmente cedere alle premure degl' interessati. La legge avendo ciò preveduto, coll' articolo 327. ha stabilito, che l'azione criminale contro il delitto di supposizione di parto non potrà intraprendersi, se non dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato. Sembra essersi operato contro un principio politico, che bisogna lasciare i giudizj civili, quando vi sono i criminali. Ma allorchè si conosce, che l' azione criminale sia stata istituita appunto per impedire la civile, il Tribunale è autorizzato a discutere pria l' azione civile, e poi la criminale: di fatti che accaderebbe, se il decreto civile, ed il criminale si trovassero in contradizione? Quale sarebbe la sorte del fanciullo, se questi, dopo essere stata dichiarata illegittima la domanda, fosse riuscito sulla querela, ed avesse fatto dichiarare la suppressione del suo stato? Rimarrebbe da una parte deciso, ch' egli è figlio d' un tale, e di una tale; mentre dall' altra parte sarebbe giudicato, che non lo è. I due decreti sarebbero egualmente supremi, e secondo la massima, *res judicata pro veritate habetur*, si dovrebbero riguardare come

327

me

me costanti due fatti, che non possono sussistere, giacchè l'uno l'altro distrugge. *Pandette francesi*. Si avverta, che i soli Tribunali civili sono i giudici competenti per pronunziare su de'reclami di stato (*Art. 326.*). Resta sospeso lo stato ancora, quando s'inducesse l'Uffiziale civile a registrare quello, che realmente non vi era ne' registri, o pure quello, che essendo notato come figlio illegittimo, si facesse trovare come legittimo. Gl' interessati dunque potrebbero anche contro del figlio istituire quest' azione criminale: e quì è applicabile ancora il disposto della medesima legge.

326

Ma dentro quanto tempo deve il figlio rifiutato istituire il giudizio della legittimità? L'azione, dicesi nell'articolo 328., per reclamare lo stato, è imprescrittibile. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio, il quale non abbia reclamato. Ma che dovrebbe dirsi, se questo figlio fosse morto nell'età minore, ed in conseguenza quando era nello stato di non poter intraprendere un tale giudizio? L'articolo 329. stabilisce, che se mai il figlio fosse morto in età minore,

328

o ne'

o ne' cinque anni dopo la ſua maggior età, poſſono iſtituire un tale giudizio. Se poi l'azione ſia ſtata promoſſa dal figlio di già morto, gli eredi poſſono proſeguirla, purchè il figlio non abbia formalmente deſiſtito, o non abbia laſciato oltrepaſſare tre anni computabili dall'ultimo atto della lite ſenza proſeguirla (*Art.* 330.).

330

CAP. III.

De' figli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione de' figli naturali.

SI ſtimò ſempre coſa ragionevole, il rinvenire un modo, come a' figli illegittimi, che ſceuri ſono di ogni colpa, togliere ſi poteſſe la macchia de' natali. Queſto mezzo è appunto la legittimazione, la quale non è altro, che un atto, col quale i figli illegittimi ſi fingono nati da giuſte nozze. La legge variamente denomina i figli illegittimi,

e ſta-

e ſtabiliſce , che alcuni ſono naturali , altri inceſtuoſi , altri adulterini , ed altri ſpurj . Sotto nome di figli naturali , ſecondo la preſente legislazione, s' intendono quelli nati da due genitori , che ſono ſciolti da vincoli matrimoniali . Gl' inceſtuoſi diconſi quelli , che hanno i genitori , che tra di loro ſono uniti con vincolo di ſangue . Gli adulterini ſono i nati da genitori uniti con vincolo matrimoniale; ſia che queſto ligame teneſſe impegnato uno di eſſi , o entrambi . Gli ſpurj diconſi quelli nati da una meretrice. Ciò poſto: eſſendo la legittimazione una finzione , deve cadere ne' termini abili , e quindi vederſi , ſe nell' epoca del concepimento , o della naſcita , tra i genitori vi poteva eſſere matrimonio .

La legittimazione ha luogo, quando i genitori ſi uniſſero tra di loro in matrimonio , e queſta ſpecie di legittimazione diceſi fatta per ſuſſeguente matrimonio : debbono però i genitori , o prima del matrimonio , o nell' atto della celebrazione del medeſimo riconoſcere i figli legalmente , cioè con un atto autentico (Locrè *lib.* 1. *tom.* 5. *p.* 232. 33). Quindi

di potrebbero i genitori riconoscere i figli presso di un Notaro, e poi contrattare il matrimonio, e quell'atto restare secreto, ed avere, ciò non ostante, il suo vigore. Il riconoscimento deve esser espresso; non ha luogo quello di fatto. Così se il nato fosse stato scritto ne' registri civili col nome del padre, potendo accadere, che le persone destinate a presentare l'infante all' ufficiale civile avessero designato il padre, e la madre, non ostante che questo sposasse la madre, non seguirebbe la legitimazione. Se altrimenti si ammettesse, si darebbe agli estranei la facoltà di riconoscere per il padre. Il riconoscimento del padre è indispensabile. Il solo padre è quello, che può giudicare, se il figlio gl' appartenga, o nò. Quando dunque non l' ha voluto riconoscere nè prima, nè nell'atto del matrimonio, questa è una prova, che egli dubitava della paternità. Da queste dottrine si vede la ragionevolezza dell'artic. 331, il quale stabilisce potersi legittimare i figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl' incestuosi, e gli adulterini. Coll' aver detto il medesimo articolo doversi pria riconoscere i figli, si è ovviato ad un grande sconcerto, che se-

331

gui-

guiva per l'antica legislazione, e che non ammetteva tale ricognizione, che oggi si deve fare prima, o nell' atto del matrimonio. Accadeva, che solennizzato il matrimonio, morti gli sposi, comparivano i figli, i quali proclamavano il loro stato di legittimazione seguita pel matrimonio de' loro genitori; e siccome i figli legittimati col susseguente matrimonio godono de'medesimi diritti, che hanno que' nati in costanza di matrimonio (*Art.* 333.); così domandavano essere ammessi alla successione de' loro genitori insieme cogli altri figli. Il matrimonio deve fissare lo stato delle famiglie: questo sarebbe incerto, quando, dopo contratto il matrimonio, si potesse venire alla ricognizione de' figli nati pria di tal'epoca, che gli sposi introducessero un'estraneo nella famiglia per arrecare un danno ai collaterali: potranno bensì riconoscersi, ma non resteranno legittimati, come si vedrà nella seguente sezione. 333

Allorchè dicesi nell'articolo 333., che i figli legittimati col susseguente matrimonio avranno gl' istessi diritti come se fossero nati da questo matrimonio, si deve avvertire, che l'effetto della legittimazione non rimonta all' epoca della

nascita del figlio, ma opera al momento, in cui esiste la legittimazione, che niuno può negare esser prodotta dal matrimonio. Ciocchè sia accaduto nella famiglia del padre, e della madre pria del matrimonio, è estraneo per la prole legittimata. L'atto della legittimazione può cadere anche in persona de' nipoti, essendo morti i loro padri. La legittimazione può aver luogo anche a favore de' figli premorti, sono parole dell'articolo 332., che hanno lasciati discendenti superstiti, ed in tal caso giova ai detti discendenti (1).

332

SE-

(1) Il Codice non parla della legittimazione per *rescriptum principis*. Questa legittimazione toglieva la macchia de' natali, ed abilitava la prole illegittima a conseguire cariche civili: la nuova filosofia ributta tali idee; e siccome i figli naturali spettano allo stato, così possono occupare i pubblici uffizj nella Città. Se la legittimazione per *rescriptum principis* si volesse far valere per la successione, oggi anche il Rè potrebbe concederla.

SEZIONE II.

Del riconoscimento de' figli naturali.

NOn la vita, non l'educazione, nè la fortuna formano i grandi benefizj, che il matrimonio concede a' figli. I vaghi congiungimenti anche tali beni all' uomo possono concedere. L'istoria c'istruisce di tanti illustri uomini, che da una vaga unione ebbero la loro origine. Chi non sa, che Arturo Re d'Inghilterra fu un bastardo? Ma l'esser membro di una famiglia, l'aver una discendenza onorata, tutto è dovuto al matrimonio. Questo bene tutto che ideale produce però de' grandi effetti nella civile società. La nuova legge dopo di aver parlato della legittimazione de' figli illegittimi, si rivolge presentemente al riconoscimento de' figli naturali, ed autorizza i genitori, o uno di essi a riconoscere il frutto del suo intempestivo amore; e nell' articolo 334. si dice: il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un' atto autentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia stato ricono-

334

ſciuto. Coll' eſſerſi detto poterſi riconoſcere il figlio naturale, ſi vede chiaramente eſſer eſcluſi i figli inceſtuoſi, ed adulterini (*Art.* 335.). Coll' aver detto l' articolo 334., doverſi fare il riconoſcimento per atto autentico, ſi conoſce eſſere eſcluſa la ſcrittura privata; ma il riconoſcimento deve farſi o preſſo di un Notaro, o innanzi ad un Giudice di Pace, o ad un Uffiziale civile. Si è detto poterſi riconoſcere o da tutti due i genitori, o da uno; ma è d' avvertirſi, che il riconoſcimento del padre, ſenza l' indicazione, ed approvazione della madre, non produce effetto ſe non per riguardo al padre (*Art.* 336.). Il riconoſcimento fatto, durante il matrimonio, da uno de' conjugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio conſorte, non può nuocere nè a queſto, nè a' figli nati da tal matrimonio. Ciò non oſtante produrrà il ſuo effetto dopo lo ſcioglimento del matrimonio, quando da queſto non reſti prole (*Art.* 337.). Lo ſtabilimento contenuto negli articoli 336., 337 ſembra non politico. Si permette ad uno de' conjugi riconoſce-

335

336

337

ſcere ſenza il conſenſo dell' altro un figlio nato da altra donna, da altro uomo; e come ſperarſi la pace domeſtica? La mira della legge è giuſta, e ſanta; poichè ſi poſſono dare de' varj caſi, ne' quali biſogna autorizzare il padre, o la madre a tale riconoſcimento. Tizio reſe madre Seja: Queſta morì nel parto: Quello contraſſe matrimonio con Berta. Perchè impedire al padre un tale riconoſcimento? Qual diſperazione non ſarebbe per un padre di non poter riconoſcere il figlio? Con queſto mezzo reſta conſolato il figlio per riavere il padre, e'l padre perchè riconſeguiſce il figlio. Ma in queſto modo ſi potrebbe dar luogo alla frode di un padre, che non ha figli: potrebbe per diſpetto riconoſcere uno, che realmente non è ſuo. Queſti caſi ſono rari, e la legge non li cura. Il riconoſcimento può aver luogo, ancorchè il figlio non ſia ancora nato, ma ſia nell' utero della madre. Diffatti perchè negare ad un padre obbedire alla ſua coſcienza pria che il figlio veda la luce del giorno?

Si è detto, che i figli adulterini, ed inceſtuoſi non poſſono eſſere riconoſciuti, ma da-

 teſi

tosi il caso, che il padre, o la madre avesse quelli riconosciuti, che ne seguirebbe da questo atto? Altro non conseguirebbero i figli riconosciuti in questo modo; che gli alimenti. Ma qual vantaggio conseguirà il figlio naturale riconosciuto? Non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo, ma i suoi diritti sono fissati nel titolo delle successioni (*Art.* 338.). Dicesi nell'artic. 758., che il figlio naturale se sia solo nella parentela del padre, e della madre, 338 in modo che non vi sia niun erede successibile, conseguirà la totalità de' beni. Se il padre, o la madre ha lasciato de' discendenti legittimi, il dritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria, che egli avrebbe conseguito, se fosse stato legittimo; della mettà quando il Padre, o la Madre non avesse lasciati discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli, o sorelle; e di tre quarti, quando il padre, o la madre non avessero lasciati nè ascendenti, nè discendenti, nè fratelli, nè sorelle.

Sembra essere una contradizione tra l'articolo 757., e l'articolo 337. In questo si dice,

ce, che il riconoſcimento fatto da uno de' conjugi, durante il matrimonio, a favore d'un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio conſorte, non può nuocere nè a queſto, nè ai figli nati da tal matrimonio: in quello ſi dice, che i figli riconoſciuti concorrono coi legittimi per conſeguire un terzo di ciò, che gli ſarebbe ſpettato, ſe foſſero ſtati legittimi. Ma ſe ſi rifletta, ſi conoſcerà non eſſervi antinomia, ma ſolo una eccezione. Nell' articolo 337. ſi parla de' figli riconoſciuti, durante il matrimonio, da uno de' conjugi, e queſto figlio non è nato da ambedue i conjugi, ma da un conjuge, o da altri. Ora ſe ſi permetteſſe in queſto caſo al figlio naturale riconoſciuto ſuccedere inſieme coi legittimi nati da tale matrimonio, queſta prole legittima ne riſentirebbe un notabile danno, e perciò nell' articolo 337. ſi dice, che un tale riconoſcimento non può nuocere nè al conjuge, che non potè, o non volle riconoſcere, nè ai figli nati da tale matrimonio.

Ogni riconoſcimento fatto per parte del padre, o della madre, ed ogni reclamo per parte del figlio, potrà eſsere impugnato da tutti 339

 co-

coloro, che vi avranno interesse (*Art.* 339.).
Ma per qual causa si possono i figli, e fratelli opporre? Si oppongono, asserendo esser il riconosciuto o adulterino, o incestuoso. Ma che dovrebbe dirsi, se mai un padre, o una madre, non volessero nè legittimare il figlio pel susseguente matrimonio, nè tampoco volessero venire all' atto del riconoscimento? Potrà il figlio costringere i genitori, acciò devenissero all'atto del riconoscimento, producendo de'documenti, da quali apparisca esserli realmente figli. Il Codice racchiude due regole principali. La prima permette al padre, e alla madre il riconoscimento del figlio. La seconda proibisce a' figli il fare ricerca della paternità. In un solo caso ciò se li permette, ed è compreso nell' articolo 340., che così si esprime: Le indagini sulla paternità sono vietate. Nel caso di ratto allorchè l'epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla domanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre. Sotto nome di ratto quì s' intende, allorchè la donna con violenza dall' Uomo è stata altrove trasportata,

340

e non

e non ostante la di lei renitenza sia già divenuta madre; lo stupro di seduzione quì non ha luogo, giacchè il semplice stupro non dà azione, nè vale più la massima: *creditur virgini*: era questo un notabile dissordine nell' antica legislazione.

La legge, la quale vuole, che la paternità non sia ricercata, dice, che l'investigamento della maternità sia permessa (*Art.* 341.). Se la natura pose un denso velo sulla paternità, lasciò chiara la maternità. La gravidanza della madre, ed il lei parto costituiscono fatti positivi, e costanti. Essendovi de' fatti positivi, hanno bisogno di una pruova, e perciò nello stesso articolo dicesi: il figlio, che reclamerà la madre, dovrà provare, che egli è identicamente quel medesimo, che essa ha partorito. Non sarà però ammesso a somministrare la pruova de' testimonj, se non quando vi sia un principio di pruova per iscritto (*d. artic.* 341.). Non si deve presumere, che sia stata messa alla luce la prole, senza essersi lasciata per iscritto qualche traccia, sia del parto, sia delle cure prese a di lei riguardo.

341

Si

Si conchiude la sezione coll'articolo 342., e si dice, che il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità, e sulla maternità ne' casi, in cui, a termini dell'articolo 335., non si fa luogo al riconoscimento. Tali sono gl'incestuosi, e gli adulterini, che non possono fare ricerca nè sulla persona del padre, nè su quella della madre, giacchè confessarebbero in questo caso il loro delitto. Il figlio adulterino, ed incestuoso, che ricercasse il suo stato nella pruova del delitto di quelli, che esso pretendesse nel tempo stesso essere gli autori de' suoi giorni, verrebbe a sconvolgere la pace delle famiglie.

342

Si dice, che il figlio adulterino, ed incestuoso non possa ricercare nè la paternità, nè la maternità: ma che dovrebbe dirsi, se mai in morendo il padre, o la madre avesse formato un legato a beneficio dell'adulterino, e l'erede, per non pagarlo, volesse esso addurre l'eccezione di non dover pagare per esser la prole adulterina, o incestuosa? Dovrà permettersi tale ricerca? E' bella la storia di tal questione rapportata da Merlin *quéstions du droit mot paternité*, che riferisce essersi deciso

nel-

nella cassazione di Parigi non ammettersi le eccezioni degl' eredi, ed escludersi le ricerche della paternità, o maternità.

Ma si è detto di sopra, che gli adulterini, e gl' incestuosi possono pretendere gli alimenti da' loro genitori. Ora essendosi fissato, che non possono ricercare nè la paternità, nè la maternità, come costringere il padre, e la madre a dar loro gli alimenti? La difficoltà non è di poco rilievo, la conobbe Maleville, ma non ne diede la risposta. Potrebbe accadere, che constasse da qualche fatto la paternità, o la maternità: potrebbe essere, che l' incestuoso, o l' adulterino in buona fede si credessero essere figli naturali, e così potendo ricercare e la paternità, e la maternità, venissero in cognizione di essere figli incestuosi, ed adulterini, e potrebbero in questo caso domandare gli alimenti. L' adulterino, o incestuoso, che vuole gli alimenti, deve reclamare sotto il nome di semplice bastardo: proseguendo questa petizione nel prosieguo del giudizio si verrà in cognizione esser adulterino, o incestuoso, ed ecco aperta la porta per domandare gli alimenti.

TI-

TITOLO VIII.

Dell' adozione, e della tutela ufficiosa.

CAP. I.

Dell' adozione.

SEZIONE I.

Dell' adozione, e de' suoi effetti.

SOno note le idee sull' adozione dateci dalle leggi Romane. In Francia però l' uso delle adozioni fu sconosciuto, appena se ne avea idea nell' ospizio di Lione, in cui gli amministratori dell' ospizio degl' orfani erano autorizzati ad adottare degli orfanelli: ma nel dì 18. Gennaro 1792. l' assemblea nazionale ricevè l' adozione. Nella formazione del Codice, dopo varj contrasti, venne ritenuta la legge de' 18. Gennaro 1792. ma con alcune modificazioni.

La nuova legislazione, in parlando delle adozioni, non si fissa a' fini politici di eternare le

le famiglie mediante que' figli, che in quelle venivano inneſtati, ma bensì ad un fine più nobile, e pianta il principio della riconoſcenza, che l'adottante eſercita o verſo un minore, che egli ha aſſiſtito per più tempo, o verſo di quello, per la cui opera l'adottante iſteſso non è ſtato privato della dolce luce del giorno. L'adozione non viene conſiderata come fonte d'una vera paternità: ſarà però l'adottante un protettore legale, che ſenza neppure godere fintamente de' dritti della compiuta paternità, ne avrà non di meno alcuni.

L'adozione viene definita: un' atto, mediante il quale un padre di famiglia riceve in luogo di ſuo figlio quello, il quale non lo è per natura. La nuova legislazione riconoſce una doppia adozione: la prima ha luogo, allora quando le perſone dell'uno, e dell'altro ſeſſo in età maggiore degli anni cinquanta, non avendo figli, o diſcendenti legittimi nell'epoca dell'adozione, ed abbiano almeno quindici anni dippiù di coloro, che ſi propongono di adottare, ricevono un minore, a cui ſiano ſtati ſomminiſtrati ſuſſidj, e per cui ſi ſiano verſate non in-

ter-

terrotte cure: la feconda, allorchè cade l'adozione verso colui, che abbia salvata la vita all' adottante o in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio, o dalle acque. L' adozione, secondo lo spirito del Codice, non imita esattamente la natura, ma solo dà all' adottivo un titolo legale, e lo rende capace a poter succedere all' adottante.

Si è detto di sopra essere permessa l'adozione alle persone dell' uno, e dell'altro sesso colle condizioni ricercate nell' articolo 343., con 343 questa espressione: non si deve intendere, che uno potesse essere adottato da più persone. Essendo l' adozione una finzione, deve imitare la natura: e siccome niuno può avere più padri naturali, così neppure può averli civili. 344 Nessuno può essere adottato da più persone fuorchè da due conjugi (*Art.* 344.). Allorchè dicesi: nessuno può essere adottato da più persone: da ciò non se ne deve ricavare, che un uomo capace ad adottare non potesse ricevere più persone a causa di adozione, giacchè dopo serie discussioni venne affermativamente decisa una tale questione (Vedi Locrè *esprit du Code Napoleon tom*, 5. *p.* 411., e 412.

Se

Se però il padre adottivo fosse ammogliato, e volesse venire all'adozione, vi deve intervenire il consenso dell'altro conjuge (*Art.* 346.). In un solo caso un conjuge può adottare senza il consenso dell'altro, ed è compreso nell'artic. 366. in persona del tutore uficioso, che prevedendo di morire pria, che il minore giungerà all'età maggiore, l'adotterà per un atto testamentario. Bisogna però avvertire, che il Codice fa distinzione tra l'adozione fatta da ambedue i conjugi, e quella, che si fa da uno solo col consenso dell' altro. Nel primo caso l'adottato è considerato qual figlio di ambedue i conjugi, e goderà de' diritti dell' adozione, de'quali in appresso parleremo. Nel secondo caso l'adottato non avrà diritto, se non se su de' beni del conjuge adottivo, venendo l'altro da lui considerato, come un patrigno, o come una matrigna.

346

Se l'adozione secondo la nuova legislazione non è una esatta imagine della natura, non deve però essere a quella contraria. Quindi non alla rinfusa possono tutti adottare, ma si deve far uso della facoltà di adottare solo da coloro, a' quali l' adottante nella sua minore

età

età almeno pel corso di sei anni abbia sommi-
nistrati sussidj, e per cui abbia avute non in-
terrotte cure; ovvero verso colui, che abbia
salvato la vita all'adottante, o in un combat-
timento, o coll' liberarlo dall'incendio, o dal-
le acque (*Art.* 345.). In questi due casi: nel pri-
mo l'adottante ha benificato l'adottivo; nel secondo
l'adottivo si è prestato per l'adottante. In questo
secondo caso non si ricerca, che l'adottante sopra-
vanzi l'adottivo in quindici anni, ma basterà,
che sia maggiore, e più avanzato in età dell'adot-
tato, essendo impossibile, e contrario alla natura,
che il figlio sia di età uguale a quella del pa-
dre: e sebbene l'adozione non imiti esattamente
la natura, pure non deve contrariarla: deve es-
sere senza figli, e discendenti legittimi; e se
è conjugato, basterà, che il consorte acconsen-
ti all'adozione (*Art.* 345.). Stabilisce la leg-
ge, che l'adottato debba essere in età maggio-
re, e se mai avrà il padre, e la madre, o
uno di essi, e non avrà compito gli anni ven-
ticinque, dovrà ottenere il consenso per l'ado-
zione o d'entrambi, o del solo superstite; e
se è maggiore degli anni venticinque, dovrà
richiedere il loro consiglio (*Art.* 346.). Quì
va-

vale la medesima regola fissata pel matrimonio. L' adozione diffatti è per parte dell' adottato, come il medesimo matrimonio, una specie di alienazione della sua persona. La sua entrata in famiglia straniera, il casato della quale va ad unire al suo nome può di molto interessare la famiglia naturale. Ma non si è detto di sopra, che l' adottante deve almeno pel corso di sei anni aver ricevuti de' sussidj delle cure non interrotte da colui, che lo vuole adottare? Lo stato de' cittadini deve essere certo; che perciò trovandosi stabilito poter i minori rescindere gli atti fatti nella loro età minore, potrebbe così impugnare l' adozione; ed ecco l' incertezza dello stato.

Ma il padre potrà adottare il suo figlio naturale riconosciuto? Dopo varj contrasti finalmente si decise, che non si dovesse interdire una tale adozione (Vedi Locrè *tom. V. p.* 418. fino a 435.).

Essendo che l' adozione si perfeziona tra persone maggiori, forma un vero contratto, e produce uno stabile ligame tra l' adottato, e l' adottante: ma se è contratto, potria col consenso di ambe le parti disciogliersi, come

 per

per legislazione Romana scioglievasi coll' emancipazione ? L' adozione è una quasi imitazione della natura, e siccome ciocchè nasce dalla natura è invariabile, lo stesso si volle adottare nella materia di adozione. Vedi Locrè (*esprit du code Napoleon tom. 5. p.* 451.). L' adozione conferisce il cognome dell' adottante all' adottato, che lo aggiunge al proprio (*Art.* 347.). L' adottato rimarrà nel-

347 la sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti. Quindi volendo contrarre matrimonio, deve ricercare il consenso del suo padre naturale: conveniva pertanto prevenire le conseguenze dell' affinità legale, che l' adozione deve necessariamente produrre, e guardarsi dall' eccitare passioni, lasciando loro la speme di poter quella sodisfare in un modo legittimo: la possibilità di poter formare un legame legitimo richiama a se tutte le seduzioni, che possono condurre ad un legame criminoso.

348 Quindi nell' articolo stesso 348. si dice: esser proibito il matrimonio tra l' adottante, e l' adottato, ed i suoi discendenti; tra i figli adottivi di una stessa persona; tra l' adottato, ed i figli, che potrebbero sopravvenire all' adot-

tan-

tante; tra l'adottato, ed il conſorte dell'adottante; e reciprocamente tra l'adottante, ed il conſorte dell'adottato.

Sebbene l'adozione ſecondo il nuovo ſiſtema non ſia fiſſata per principio poſitivo, ma naturale, pure non ſi può negare, che la legge ſia quella, la quale la rinviene, e la conferma. L'adottivo, ſe non paſſa nella famiglia dell'adottante, pure in ſeguito de'ſei anni continui di ſervigj preſtati al padre adottivo nella ſua minore età, in ſeguito della continua converſazione, ed abitazione, che l'adottivo fa nella caſa del ſuo padre civile, ſi potrebbe dimenticare de' doveri, che la natura ſteſſa gl' inculca, perciò la legge garantiſce ſempre i diritti del padre naturale ſopra il figlio dato in adozione. Quindi nell'articolo 349. ſi dice: l'obbligazione naturale, che continuerà a ſuſſiſtere tra l'adottato, ed i ſuoi genitori di ſomminiſtrarſi gli alimenti ne'caſi determinati dalla legge, ſarà conſiderata comune all'adottante, ed all'adottato, l'uno verſo dell'altro.

349

Conchiuſa l'adozione ne' modi, che ſaranno in appreſſo ſpiegati, ſi contrae un no-

do indiffolubile tra l'adottante , e l' adottato , refta quefto incardinato in modo tale , che non può più da tale neffo effere fciolto ; ed ancorchè l'adottante, perfezionato l'atto dell'adozione, veniffe a procreare legittima prole, o perchè contraffe un fecondo matrimonio, o perchè aveffe prole dal primo matrimonio, fempre i diritti reftano gli fteffi, ed infieme co'figli legittimi egualmente fuccederà all'adottante. L'adozione è un contratto, che non può rivocarfi neppure col confenfo dell' adottante ed adottato : vi entra il dritto pubblico, che dice: dover effere lo ftato delle perfone invariabile; non acquifterà però verun diritto di fucceffione fu' i beni de' parenti dell' adottante (*Art.* 350.).

350 L' adozione è una derogazione alla legge generale, che regola le fucceffioni . Ora quefta legge fpeciale, che riguarda l'adozione, può autorizzare le parti intereffate ful modo di fuccedere ; ma non può alterare un diritto , che mai un terzo aveffe acquiftato full' altrui fucceffione : ed ecco perchè l' adottivo fuccederà all' adottante, ma non già a' parenti dello fteffo. Diffe M. d' Aguesseau : la legge può auto-

ria-

rizzare una succeſſione ſtraordinaria in virtù di una ſpecie di contratto; ma non può dare certamente una parentela, che non eſiſte nè nell'ordine naturale, nè civile. Ella non mi può dare contro mia voglia per una finzione un'avo, un cugino, un nipote, ed aſſociarmi così ad una generazione intera.

Ma perchè far ſuccedete l' adottivo inſieme co' figli naturali? Si preſume, che niuno voglia preferire la diſcendenza ſtraniera alla propria. Quì s' ebbe in mira, che lo ſtato degli uomini deve eſsere immutabile, ed indipendente dagli eventi poſteriori. Sarebbe deplorabile, e diſgraziata la condizione dell' adottivo, ſe colla ſopravvenienza de' figli all' adottante doveſse perdere que' diritti, che l'adozione aveagli accordati.

Potrebbe accadere, che l' adottante aveſse fatte delle largizioni al figlio adottivo, e queſto poi premoriſſe al ſuo padre civile ſenza diſcendenza, ſi potrebbe domandare, ſe tali beni dovranno ritornare all' adottante, e ſuoi diſcendenti, o pure agli eredi di ſangue del figlio adottato già morto. In queſto caſo l' adottante ha il diritto di rientrare *ipſo jure* al

possesso de' beni donati all' adottato, ogniqualvolta tali beni fossero esistenti in natura nell' epoca della morte dell' adottato: questo diritto passa agli discendenti dell' adottante. Ma al pari di lui non possono esercitarlo, che a patto di contribuire a' debiti, e soddisfare a' carichi, che l' adottato vi avesse imposti. Gli altri beni però dell' adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali anche per le cose donategli dall' adottante, escluderanno sempre tutti gli eredi dello stesso adottante, quando non siano di lui discendenti (*Art.* 351.). Se, durante la

351 vita dell' adottante, e dopo la morte dell'adottato, i figli, o discendenti di costui morissero essi pure senza prole, l' adottante succederà nelle cose da lui date; ma questo diritto sarà inerente alla persona dell' adottante, e non trasmissibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti (*Art.* 352.). La dottrina contenuta in que-

352 sti due articoli è diretta a far sì, che l' adottante non si trovasse dispiaciuto dell' adozione, vedendo i beni da se acquistati, e donati passare in mani straniere, per cui l' adottato non può disporre con atti di ultima volontà, es-

sen-

ſendo vincolati per la perſona dell' adottante, e ſuoi diſcendenti. Queſto ſtabilimento poggia ſulla giuſtizia. Di fatti ſe l' affezione dell' adottante per l' adottato ha potuto indurlo a privarſene in ſuo favore, non è preſumibile, che ne abbia voluto ſpogliare ſe, e la ſua poſterità per arricchire una famiglia ſtraniera, e ſarebbe opprimerlo, ſe nel tempo ſteſso dovrebbe gemere ſulla perdita dell' oggetto della ſua affezione, e deplorare quella de' ſuoi beni. Ma che ſi direbbe, ſe l' adottato aveſſe diſtratti i beni? Non può andare contro de' terzi poſſeſsori, ma ſe non ancora ſi foſse eſatto il prezzo, o col prezzo ſe ne foſsero fatti dall' adottato degli acquiſti, potrebbe l' adottante domandare il prezzo, che dovea conſeguire l' adottivo, e gli acquiſti dal medeſimo fatti.

Nell' articolo 345. ſi dice poterſi adottare colui, che abbia ſalvata la vita all' adottante, o in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio, o dalle acque. Si domanda, ſe queſti tre caſi ſoli danno luogo a queſta ſpecie di adozione, o pure vi poſsono eſsere de' caſi conſimili. Si riſponde, che quì la legge non

 par-

parla tassativamente, ma enunciativamente, e deve quì valere l'assioma legale: *Ubi est eadem legis ratio, debet esse eadem juris dispositio.*

Si è detto due essere i casi dell'adozione; quello de' servigj prestati alla minore età dall' adottante, e quelli prestati all'adottante in qualche pericolo di sua vita. Ma se mai un padre di famiglia volesse adottare una persona a se unita con vincolo di sangue, dovrebbe anche ricercarsi uno de' due ridetti requisiti? La legge non fa alcuna distinzione, nè vuole, che sia in libertà dell'adottante il modellare la sua adozione a capriccio. E'qualità essenziale quella della prestazione di anni sei di servigj nella minore età, o l'aver salvata la vita all'adottante.

I celibi possono adottare? Dopo varj contrasti venne affermativamente deciso.

SE.

SEZIONE II.

Delle forme dell' adozione.

Si volea da taluni, che ficcome l'adozione poggia ful principio della riconofcenza; così le autorità giudiziarie niuna parte dovefsero prendere nella medefima; ma bensì le grandi autorità dello ftato dovefsero folo avervi parte, efsendo una iftituzione politica, che porta feco un cambiamento nelle famiglie. Diffatti l' adottato febbene refta nei diritti della famiglia del padre naturale, pure afsume il nome nella famiglia del padre civile; il che fe fi facefse a capriccio, portarebbe della confufione. E febbene il corpo legislativo reftaffe perfuafo da fimili ragioni, pure confiderando il grande intoppo, e ritardo, che fi farebbe incontrato nel disbrigare le adozioni, fi volle tutto rimettere alle poteftà giudiziarie; anche perchè l' adozione fa fuccedere all' adottante l' adottivo, e le materie di fucceffioni fono di fpettanza ai Tribunali.

353

Si ftabilifce nell' articolo 353., che la perfo-

sona, che vorrà adottare, e quella, che vorrà esser adottata, si presenteranno al giudice di Pace del domicilio dell' adottante, per farvi l' atto del loro rispettivo consenso. Quest'atto è un preliminare per l' adozione, non restando così consumata, ma contiene una semplice dichiarazione della volontà delle parti. Una copia di quest' atto dalla parte più diligente si consegnerà dentro dieci giorni seguenti al Procuratore imperiale presso il Tribunale di prima istanza, nel distretto del quale esiste il domicilio dell' adottante per sottometterlo all' omologazione del Tribunale medesimo (*Art.* 354.). Il Tribunale radunato nella Camera del Consiglio dopo aver prese le opportune informazioni verificherà. 1. Se siansi adempite tutte le condizioni della legge. 2. Se colui, che si propone di adottare, goda buona fama (*Art.* 355). Con questa disposizione si vede la somma accortezza del legislatore. L' adozione può cadere in persona di ogni sesso, e si decise, che la donna potesse adottare il maschio, e così al contrario (*procefs. verbal. du 16. frimaire an.* 10.); potrebbe nasconder-

354

355

derſi un fine indiretto ſotto il velo dell' adozione , e perciò il Tribunale deve eſaminare, ſe l'oneſtà permetta l'adozione : lo ſteſſo ſtabilì Antonino Pio , quando permiſe l'arrogazione in perſona del pupillo, ed ordinò , che ſi doveſſe eſaminare ſe foſſe oneſta , ed utile . Il Tribunale , ſentito il procuratore imperiale, ed ommeſſa ogni altra formalità di proceſſo , ſenza eſprimere i motivi , pronunzierà in que- ſti termini : *Vi è luogo , e non vi è luogo all' adozione* (*Art.* 356.). Quando l'adottante avrà ottenuto il permeſſo a poter adottare , avrà conſeguito un certificato della ſua oneſtà , una teſtimonianza della ſua buòna condotta da preferirſi a qualunque vaga teſtimonianza, che mai da altri poteſſe ottenere. Avendo così deciſo il Tribunale di prima iſtanza , nel meſe ſucceſſivo alla ſentenza , ad iſtanza della parte la più diligente , la detta ſentenza ſarà ſottopoſta alla corte di appello , che procederà nelle ſteſſe forme praticate dal Tribunale di prima iſtanza , e pronunzierà ſenza allegare i motivi : *La ſentenza è confermata , o la ſentenza è riformata , ed in conſeguenza vi è luogo , o non vi è luogo all' adozione* (*Art.* 357.).

356

357

357.). Ciò feguito, qualunque fentenza della Corte di appello, che ammetterà l' adozione, farà proferita nell' udienza, e verrà affiffa in que' luoghi, ed in quel numero di copie, che la Corte di appello ftimerà conveniente (*Art.* 358.). Si rifletta, che la procedura è fecreta, la fentenza definitiva è pubblica: ma perchè tale differenza? La pubblicità della procedura non avrebbe potuto avere altr' oggetto, che avvertire i terzi, che avurebbero potuto avere intereffe, e qualità per opporfi all' adozione. Ma chi mai potrà opporfi a tale adozione? I figli, o i collaterali? Quelli non ve ne fono, non potendo adottare chi ha figli, o difcendenti. I collaterali non hanno un tale dritto, non avendo neppure la riferva, ed in confeguenza niun dritto fui beni dell' adottante. L' adozione può effere impugnata folo nel cafo non fia fatta coi folenni prefcritti dalla legge: ma di quefto ne deve conofcere il folo magiftrato: dippiù la procedura quì tende a conofcere il coftume dell' adottante, farebbe mal fatto a manifeftare la non buona condotta di chi vuole adottare, ed ecco perchè la procedura deve effer fecreta.

358

La

La decisione deve esser pubblica, ma solo quando si ammette l'adozione. Diffatti importa alla società sapere il cangiamento di stato accaduto sulla persona di uno, che forma parte della società. Inutile non solo ma ben anche perniciosa cosa sarebbe rendere pubblica la procedura. Quindi nell'articolo 359. viene stabilito, che nei tre mesi successivi alla sentenza, a richiesta dell'una, o dell'altra delle parti, l'adozione sarà iscritta ne' registri dello stato civile del luogo, ove l'adottante avrà il suo domicilio.

359.

Questa iscrizione non avrà luogo, che in vista della presentazione di una copia autentica della sentenza della corte di appello, e l'adozione resterà senza effetto, se non sarà stata iscritta nel sudetto termine (*Art.* 359.). Quì si domanda: l'adozione avrà il suo effetto dal giorno, in cui fu decretata definitivamente, o pure dal giorno della iscrizione? Se si rifletta bene alla disposizione dell'articolo, si vede, che la decisione della corte di appello non dice, esser seguita l'adozione, ma che si permette l'adozione; ma il permettere di farsi un'atto, non contiene la consumazione dell'at-

to

to ſteſſo, e l' adozione allora s' intende perfezionata, quando le parti ſi preſentano all' officiale civile, e conſumano il contratto; ma ſiccome in ſeguito ſi volle l' iſcrizione in un certo ſtabilito tempo di tre meſi, perciò ſi credè, che l' adottante, o l' adottato, che traſcura l' iſcrizione, aveſſe rinunziato al diritto, che gli dava il giudicato, e perciò ſi deciſe, che l' adozione reſta ſenza il ſuo effetto, ſe dentro i tre meſi dalla deciſione, quella non ſia iſcritta ſul regiſtro dello ſtato civile del luogo del domicilio dell'adottante (*procefs. verbal. du 14. frimaire an. 10.*).

Termina la ſezione l' articolo 360.: Se l' adottante moriſſe dopo che l' atto comprovante la ſua volontà di formare il contratto di adozione ſarà ricevuto dal giudice di pace, e portato avanti ai Tribunali, e queſti non aveſſero pronunziato definitivamente, ſarà continuato il proceſſo, e ſarà, ſe ſiavi luogo, ammeſſa l' adozione.

360

Gli eredi dell' adottante potranno, qualora credono inamiſſibile l' adozione, preſentare al Procuratore imperiale qualunque memoria, ed oſſervazione a queſt' oggetto.

CAP.

C A P. II.

Della tutela uficiosa.

La tutela uficiosa è un impegno, che assume il tutore di assicurare de' sussidj ad un minore, e di porlo nello stato di guadagnarsi il vitto. Non rare volte accade, che un padre di famiglia essendo in età maggiore de' cinquant' anni, vedendosi senza prole, prende affezione per un fanciullo; e questo conduce nella sua famiglia per estendere su dello stesso le sue premure; vorrebbe adottarlo, ma l' adozione non può aver luogo, se non che nella sua maggior età, e dopo sei anni di cure prestate dallo stesso nella minor' età. In due maniere questo caso può verificarsi. O il padre di famiglia se lo riceve senz' alcun patto, ma solo col fatto dimostra il suo animo verso di quello; oppure siccome i genitori, e parenti del ragazzo non permettono un tale atto, se pria quel padre di famiglia non istabilisca, cosa intenda assegnare allo stesso, si viene ad un contratto, che

fis-

fiſſa il ſoſtentamento al fanciullo , ſenza del quale correrebbe pericolo di eſſere dalla caſa mandato , o pure potrebbe morire quello , che ſe lo ha ricevuto , e così reſtare defraudato dal deſiderio della ſituazione , che con tale atto ſi ſperava . Queſt' atto contiene in ſe un contratto rinchiuſo nel ſolo oggetto del ſoccorſo, che ſi promette al minore, e perfeziona il nuovo ſiſtema di beneficenza, al quale non attribuiſce alcun degli effetti dell'adozione; nè forma neceſſariamente la ſtrada preparativa , ma n' è l' auſiliaria. Chiunque vorrà venire a queſto contratto , deve eſſere in età oltre a cinquant' anni , privo di figli , e di legittimi diſcendenti ; deve ottenere il conſenſo del padre , e della madre dell' individuo , che vuole a ſe unire con un titolo legale , dichiarandoſi ſuo tutore uficioſo . Se poi l' individuo , che vuole a ſe unire , non aveſſe ambedue i genitori , ſi deſidera il conſenſo del ſuperſtite fra eſſi , in loro mancanza del conſiglio di famiglia , o finalmente ſe il detto individuo non ha parenti noti, degli amminiſtratori dell' oſpizio , in cui

quel-

quello farà ftato accolto, o dalla municipalità del luogo della di lui refidenza (*Art.* 361.). Non può però il padre di famiglia, effendo conjugato, devenire a queft' atto, fenza il confenfo dell' altro conjuge; e la petizione relativa alla tutela uficiofa deve eftenderfi con un proceffo verbale dal Giudice di Pace del domicilio del fanciullo, e deve contenere la memoria de'confenfi relativi alla tutela medefima (*Art.* 362., 363.). Ma perchè fi proibifce di verfare gli atti di beneficenza verfo di qualcheduno prima degli anni cinquanta? Perchè negarfi ad un padre di famiglia generofo, che infiem colla fua prole voleffe educare un ragazzo deftituto di ajuto? Queft' atto indica la brama, che fi ha di adottare, di maniera che fe foffe permeffo di fecondare l' impulfo pria dell'età di cinquant' anni, forfe fi potrebbe confeguire avverfione pel matrimonio, o almeno intiepidirfi nel divifamento formato di renderfi conjugato. Or la legge deve eccitare il più che le fia poffibile le inclinazioni alle nozze. Nè è vero, che la legge proibifca atti di beneficenza, anzi li protegge, e ne può effere di efempio l' adozione. Il ragazzo, vuole la legge, che

361

362

363

ſempre poſſa eſſere ajutato, ma non vorrebbe, che un benefizio deſtinato a migliorare la condizione del beneficato, non aveſſe a produrre un effetto contrario; poichè ricevendo un' educazione migliore di quella, che potrebbe fargli ſperare la ſua condizione, eſpulſo indi dalla caſa del ſuo benefattore, e vedendoſi mancare i mezzi di ſuſſiſtenza, riuſcirebbe di peſo alla civile ſocietà. Ecco perchè nell' articolo 364. ſi dice non potere queſta tutela aver luogo, ſe non a favore de' fanciulli minori di anni quindici. La medeſima oltreciò, che ſarà ſtato particolarmente convenuto, porta ſeco l' obbligo di alimentare, di educare il pupillo, e di porlo nello ſtato di procacciarſi il proprio ſoſtentamento.

364

Potrebbe accadere, che il minore aveſſe de' beni, e foſſe in conſeguenza ſotto della tutela. In queſto caſo l' amminiſtrazione de' ſuoi beni, e la cura della perſona paſſerà al tutore uficioſo. Ma ſiccome quì la legge riguarda il ſolo vantaggio del minore, perciò vuole, che le rendite del pupillo non poſſino eſſere imputate a titolo di alimenti, dovendo queſti preſtarſi dal tutore uficioſo (*Art.* 365.).

365

Il Codice prevede molti altri casi pel vantaggio del minore, che si pone sotto della tutela uficiosa. Potrebbe accadere, che il minore divenuto maggiore non volesse essere adottato dal tutore uficioso, o pure, che questo non volesse devenire all' atto dell' adozione: come anche la legge prevede il caso, in cui il tutore uficioso prevedendo il caso della sua morte pria che il minore giunga ad essere maggiore, restarebbe dispiaciuto a solo oggetto di non poter perfezionare l' atto dell' adozione. Quest' ultimo caso è preveduto nell' articolo *366.*, il quale dice: se il tutore uficioso, trascorsi i cinquant' anni compiti dopo l' assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l' adozione mediante atto testamentario. Questa disposizione sarà valida, purchè il tutore uficioso non lasci figli legittimi. Se poi il tutore uficioso, divenuto maggiore il minore, volesse adottarlo, e quello vi acconsentisse, si procederà all' adozione secondo le forme prescritte di sopra, e gli effetti saranno in tutto i medesimi (*Art. 368.*). Che se poi giunto il

366

368

minore alla maggiore età ne' tre mesi seguenti, dacchè pose piede all' anno vigesimo primo, avesse fatto delle istanze per essere adottato, e queste non avessero trovato luogo presso del tutore uficioso, nè sia nello stato di potersi procacciare gli alimenti, il tutore uficioso potrà essere condannato a fare indenne il pupillo per la sopracennata di lui incapacità. Questa indennità si limiterà ai sussidj atti a procurargli un mestiere; senza pregiudizio de' patti convenuti, quando si fosse preveduto questo caso (*Art.* 369.). Che se poi il tutore avesse tenuta in amministrazione la roba del minore, non solo deve quella restituire, ma rendere conto della tenuta amministrazione; nè può domandare escomputo per la prestazione degli alimenti fatta al minore. Questo dev' essere educato, ed alimentato a spese del tutore (*Art.* 370.). Deve però valere una simile dottrina solo pel tutore uficioso, non già pel tutore semplice: somministrando questi gli alimenti al minore, devono desumersi dalle sostanze del minore medesimo. Ma che dovrebbe dirsi, se mai il tutore non avesse pre-

369

370

preveduta la ſua morte, e trapaſsato foſse pria di adottare il minore? Nel caſo, che il tutore uficioſo moriſse, o prima, o dopo i cinque anni, dopo l'aſsunta tutela, ſenz' avere adottato il ſuo pupillo, verranno ſomminiſtrati a coſtui, durante la di lui minor' età, i mezzi di ſoſtentamento nella qualità, e quantità da regolarſi (in mancanza di un' anteriore, e ſpeciale convenzione) o amichevolmente tra quelli, che rappreſentano riſpettivamente il tutore, ed il pupillo, o giudizialmente, in caſo di controverſia (*Art. 367.*). Dal conteſto della legge ſi vede, che allora ſi devono al minore de' ſuſſidj, quando non abbia come ſoſtentarsi: ſe mai abbia de' proprj beni, o un meſtiere, per cui poteſse ricavare degli alimenti, non può inquietare nè il tutore uficioſo, nè i di lui eredi.

367

TITOLO III.

Della patria potestà.

IL titolo del matrimonio costituisce le famiglie: quello della paternità, e filiazione disegna gl' individui, che la compongono: questo della patria potestà stabilisce le leggi, che devono mantenere l' ordine, prescrive i principali doveri, determina i diritti i più essenziali, che legano più strettamente le membra, che compongono le famiglie. — In questo titolo si pianta la base della domestica magistratura, magistratura paterna, magistratura indipendente da tutte le convenzioni, perchè a tutte precede.

Nel tempo, in cui la Francia soffrì delle rivoluzioni e politiche, e morali, la dottrina della patria potestà venne a soffrire delle vicende. Si volle sostenere da taluni doversi togliere questo legame sagro, e naturale, ed abolire così quella dipendenza, che il figlio deve verso i genitori. Ma pria delle rivoluzioni la Francia era regolata e col dritto scritto, e colle costumanze. Il diritto scrit-

fcritto riconofcea la patria poteftà, ma per le coftumanze non così; tanto vero che Loifel pofe per principio nelle fue iftituta: *droit de puiffance paternelle n' a lieu*. Il nuovo Codice fe non adottò nella fua eftenzione la patria poteftà, non fi può però negare, che la ridufse a' principj della ragione naturale, e fecondo i diverfi gradi di ajuti, che i genitori debbono dare a' figli; diverfamente dunque reftò fifsata. Ne' motivi della legge, ecco come viene defcritta la patria poteftà: *è un diritto fondato fulla natura, confermata dalla legge, che dà a' genitori per un tempo limitato, e fotto certe condizioni la forveglianza della perfona, l' amminiftrazione, e 'l godimento de' beni de' loro figli*. A parlare con precifione oggi la patria poteftà non è un diritto, ma un mezzo proprio ad adiempiere nella fua eftenzione, e fenza oftacolo, un dovere indifpenfabile, e fanto. Adempito quefto dovere dà a' genitori un vero diritto, diritto legale d' efigere da' loro figli, durante il tempo della loro vita, del rifpetto; e del foccorfo. Sù di quefta bafe poggiano i regolamenti del

 nuo-

nuovo Codice. Quindi ragionevolmente venne discussa negativamente la questione: se il padre possa diredare il figlio (Vedi Locrè *tom.* 5. *p.* 560.). Un tal diritto è fondato sulla natura. Vedesi chiaramente, che deve la patria potestà competere tanto al padre, che alla madre. Si dovè eguagliare la loro autorità, giacchè eguali sono le pene, le cure, e l'affezione de' genitori. Da più secoli la madre si vide spogliata ingiustamente del suo diritto, dritto per altro imprescrittibile; eccola dunque ripristinata.

Il figlio, qualunque età egli abbia, deve 371 onorare, e rispettare i suoi genitori (*Art.* 371.). E' soggetto alla loro autorità fino a che sia fatto maggiore, o fino alla sua emancipazione 372 (*Art.* 372.). Ma i figli naturali saranno anche sottoposti al padre, ed alla madre? La sola nascita stabilisce tali doveri. Questi figli anche devono essere sotto una direzione: quando dunque saranno legalmente riconosciuti, dovranno vivere nella medesima soggezione de' figli legittimi, ma da quì a poco si parlerà de' figli naturali. Coll' essersi detto competere la patria potestà ad ambedue i genitori, non ne vie-

viene per conseguenza, che ambedue debbono esercitarla. Potrebbe da ciò nascere una confusione nella famiglia, e perciò nell'articolo 373. trovasi stabilito, che, durante il matrimonio, questa autorità è esercitata dal solo padre. Può perderla, se soffrisse la morte civile; ma non già se fosse condannato ad una pena infamante, ed afflittiva. Il padre, e la madre sono rinvestiti di un diritto di correzione, ma non può esercitarsi alla rinfusa. Ma potrà il figlio abbandonare la casa paterna? L'articolo 374. decide, che non possa senza il permesso del padre abbandonare la casa paterna, fuorchè per causa di volontario arrollamento. Diffatti, se il figlio deve essere educato dal padre, come potrebbe conseguire quel *cibus humanitatis*, di cui parla Cicerone, lontano dall'occhio paterno? L'essersi permesso l'allontanamento dalla casa paterna per la milizia è un'eccezione fissata per utile dello stato. Ma in che consiste la patria potestà? Bisogna distinguere le diverse epoche dell'età del figlio: ogni potere, che tende a diriggere, deve aver la forza di corriggere. Ma se mai il figlio volesse capricciosamente abbandonare la casa paterna; se non

373

374

one-

onoraffe, e rifpettaffe i fuoi genitori; certamente che fi debbono dare al padre de' mezzi per ricondurlo a buon partito; in altro caso elusorio farebbe il dritto della patria potestà. Ma chi non vede, che fecondo la diverfa età, in cui il figlio è coftituito, diverfamente deve corriggerfi? Quindi fe il figlio non farà ancora giunto al principio dell'anno fedicefimo di fua età, il padre potrà farlo tenere in arrefto per un tempo non maggiore di un mefe; ed a tal effetto il Prefidente del Tribunale di prima iftanza del Circondario dovrà fulla domanda del padre dare l'ordine di arrefto (*Art.* 376.). Dall'incominciamento dell'anno fedicefimo fino alla maggiore età, o nell'emancipazione, il padre potrà foltanto domandare la detenzione del figlio per fei mefi al più. A queft'effetto s'indirizzerà al Prefidente del detto Tribunale, il quale, dopo di aver conferito col Procuratore imperiale, darà fuori, o negherà l'ordine di arrefto, e potrà nel primo cafo abbreviare il tempo della detenzione richiefta dal padre (*Art.* 377.). Dal detto fi vede, che pria del compimento del quindicefimo anno il Tribunale deve annuire a'

376

377

pa-

paterni voleri senza cognizione di causa, ma dopo però il sedicesimo anno deve il Tribunale incaricarsi della verità del fatto; e nell'uno, e nell'altro caso non avrà luogo veruna scrittura, e formalità giudiziale; il solo ordine di arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimerne i motivi. Il padre sarà soltanto tenuto a sottoscriversi ad un'atto, con cui si obblighi a pagare tutte le spese, e di somministrare i congrui alimenti (*Art.* 378.). Ma se il padre fosse povero, e non potesse fare tale assegnamento al figlio? Si volea decidere, che tali spese andassero a conto dello stato; ma poi si considerò, che non per delitto, ma per leggerezze si ordinava l'arresto del figlio, e che potean senza danno dello stato restare impunite.

378

Intanto la legge vuole, che non si esprimono i motivi di arresto, in quantochè si desidera, che la memoria degli errori, e delle debolezze commesse nella gioventù non si eterni, e non si vadi contro l'oggetto, che si propone, e non sia indi al figlio nella sua maggiore età un rammarico sull'oprato pria di essere maggiore. Ma siccome l'oggetto principale della legge si è di presumere, che

il

il padre sia sempre affezionato verso della prole, perciò nell' articolo 379. si decide esser sempre in facoltà del padre di abbreviare il termine della detenzione da esso lui ordinata, e richiesta. Potrebbe però accadere, che lusingato il padre sulla emendazione del figlio lo liberasse dall' arresto, ed indi con dispiacere lo vedesse ricaduto nelle prime debolezze, perciò nello stesso articolo 379. si dice potersi nuovamente ordinare la detenzione, nel caso il figlio, dopo essere stato posto in libertà, ricadesse in nuove debolezze.

379

Provvida sempre la legge nelle sue risoluzioni, considerò, che in passando il padre a seconde nozze l' amore paterno pe' figli del primo letto in qualche modo restasse diminuito per le istigazioni di una ingiusta madrigna. Potrebbe il padre fingere de' motivi, e domandar l' arresto del figlio, perciò si è stabilito nell'articolo 380., che essendo passato il padre a seconde nozze per ottenere la detenzione del figlio del primo letto, sarà obbligato a conformarsi all' articolo 377., cioè potrà domandare la detenzione del figlio per sei mesi; si dovrà dirigere al Presidente del

380

del Tribunale di prima istanza, e che potrà negare, o accordare l'ordine dell'arresto, e ciò tanto se il figlio abbia compiti i quindeci anni, quanto se non ancora sia giunto a tal'età.

Si è detto di sopra, che tanto il padre, che la madre hanno la potestà su de' figli, ma che durante il matrimonio si deve esercitare dal padre. La legge però considera, che la donna accesa di fantasia potrebbe fingere disubbidienze nel figlio, quando realmente queste non esistono. Quindi nell'articolo 381. si stabilisce, che la madre sopravvivente e non rimaritata non potrà fare arrestare un figlio, se non coll'assenso dei due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza, conformemente all'articolo 377. E' da rimarcarsi, che la madre può esercitare un tal diritto, allorchè non siasi rimaritata, giacchè, in passando a seconde nozze, si giudica, che abbia dato luogo in suo cuore ad altre affezioni, e che la cura del figlio sia l'ultima per essa, e perciò viene privata assolutamente di tale diritto (*Art.* 381.). Ebbe in mira anche la legge quel figlio, che godesse de' proprj beni, o pure esercitasse una qualche professione, e si stabilì, che siccome il

381

il mal contento del padre , o della madre potrebbe derivare non dalla pessima condotta del figlio, ma dal desiderio di profittare o sopra de' beni, o sopra de' lucri della professione; così coll' articolo 382. si ordina non poter aver luogo l' arresto del figlio , se non per mezzo di una istanza nella forma prescritta nel citato
382 articolo 377., quando anche il figlio non fosse ancora giunto all' età di anni sedici . Si disse dippiù nel medesimo articolo , che il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al Procuratore Imperiale presso la Corte di appello . Questi si farà rendere conto dal Procuratore Imperiale del Tribunale di prima istanza , e farà la sua relazione al Presidente della Corte di appello , il quale dopo di averne data notizia al padre , e dopo di avere raccolte tutte le informazioni , potrà rivocare , o modificare l'ordine spedito dal Presidente del Tribunale di prima istanza . Fin quì giunge il paterno , o materno potere sopra de' figli per quel , che riguarda la loro correzione ; e si
383 vuole coll' articolo 383 , che le disposizioni contenute negli articoli 376 , 377., 378., e 379. siano comuni al padre , ed alla madre
de'

de' figli naturali, legalmente riconosciuti. Si avverta, che le disposizioni comprese negli articoli 381., 382. 384. non sono applicabili ai genitori de' figli naturali. Gli articoli, che seguono relativi alla patria potestà, espongono il diritto, che hanno i genitori sui beni de' figli. Si deve avvertire in ultimo, che se il figlio stia nella Casa di correzione, e giunge all' età di maggiore, *ipso jure* essendo sciolta la patria potestà, deve il magistrato concedergli la sua libertà.

Fin quì il Codice ha parlato de' diritti onerosi attaccati alla patria potestà, comincia ora l'esposizione de' diritti utili. Nell' articolo 384. si dice, che durante il matrimonio, e dopo lo scioglimento di esso, il superstite tra i genitori avrà l'usofrutto de' beni de' suoi figli, finchè essi siano giunti a diciotto anni compiti, o sino all' emancipazione, che può aver luogo pria dell' età dei diciotto anni. Non però alla rinfusa i genitori goderanno di tale usofrutto, nè sopra tutti i beni promiscuamente potranno esercitarlo. Nell' articolo 386. si escludono dal godimento dell' usofrutto dei beni de' figli il genitore, contro cui sarà pronun-

384

386

zia-

ziato il divorzio, e la madre, che fosse passata a seconde nozze. Non hanno l' usofrutto sù quei beni, che per industria, o con loro fatica furono da' figli acquistati, o ebbero per causa di donazione, o di legato coll' espressa condizione, che il padre, e la madre non avessero a godere di tali beni (*Art.* 387.). Si volle incoraggire la gioventù pel travaglio, e per l' industria; e si volle far concepire del rispetto per gli atti di legato, o di donazione. Il padre, o la madre, che goderà dell' usofrutto, siccome percepirà tutti i vantaggi proprj di un usufruttuario, così l' articolo 385. dimostra ancora i pesi, a' quali deve essere sottoposto. I pesi di questo usofrutto saranno i seguenti: 1. i pesi stessi, a' quali sono tenuti gli usufruttuarj. 2. gli alimenti, il mantenimento, e l' educazione de' figli in proporzione delle loro sostanze. 3. il pagamento delle annualità arretrate, o degli interessi de' capitali. 4. le spese funebri, e quelle dell' ultima malattia.

387

385

Si capisce, qual sia l' obbligo de' genitori compreso nelle tre prime indicazioni, ma riesce difficile l' intendere, qual sia l' obbligo delle

le spese de' funerali . Quali dunque sono tali spese de' funerali , di cui si parla ? Sono quelle relative alle persone , di cui il figlio verrà ad essere erede alla di loro morte . Maleville così la intende . Bernardi però (*lib. X. corso di diritto francese . De' rispettivi diritti de' genitori , e de' figli*) diversamente la pensa ; ed eccone le parole : i pesi di tal godimento sono tutti quelli , cui soggiacciono gli usufruttuarj , gli alimenti , cioè , e l'educazione de' figli secondo il loro stato , finalmente le spese di una malattia , e de' funerali del conjuge predefunto . Bernardi dunque restringe il peso de' funerali al solo conjuge : lo estende Maleville alle persone , di cui il figlio verrà ad essere erede alla loro morte . Delvincourt nelle sue istituta dice riferirsi allo stesso figlio ; ed in questa ipotesi non sarebbero tenuti gli eredi del figlio a tali spese , e conterrebbe l'articolo una eccezione alla regola generale : di esser, cioè , le spese dell'ultima malattia, e de' funerali a carico dell' erede . Si domanda : divenendo il figlio maggiore nell' età di ventunanni , perchè cessare l' usofrutto nell' età de' diciotto ? In questa età può il figlio con-

trarre matrimonio ; ma deve conseguire il paterno consenso ; potrebbe il padre, o la madre trascurare di dare il consenso al figlio per godere dell' usofrutto de' beni . Dippiù nell'età di diciotto anni il figlio per volontario arrollamento può uscire dalla casa paterna ; conveniva dunque, che percepisse il frutto de' suoi beni .

Ma che si deve dire di que' beni, i quali sono di pertinenza del figlio, ma il padre, o la madre non ne avrà l' usofrutto ? Questi saranno amministrati o dal padre, o dalla madre, sciolto il matrimonio , coll' obbligo però di renderne conto , divenuto il figlio maggiore: ma di siffatti beni se ne parlerà nel titolo delle tutele. Avendo però tali beni , dovrà essere alimentato dal padre , o dalla madre col frutto de' medesimi, e non già colle proprie loro sostanze , sapendosi, che , in mancanza de' beni del figlio , si deve supplire co' beni paterni .

Fine del I. Tomo.

INDICE

Del Primo Tomo.